

RESOCONTO STENOGRAFICO

90.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	7381	abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685):	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	7382	PRESIDENTE 7384, 7393, 7394, 7399, 7402, 7406, 7409, 7410, 7416, 7417, 7420, 7426	
Disegni di legge:		BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), <i>Relatore di minoranza</i>	7417
(Annunzio)	7382	FELISSETTI LUIGI DINO (PSI)	7406, 7408, 7409
(Approvazioni in Commissioni)	7392	GIANNI ALFONSO (Misto-PDUP)	7386
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	7383	GUARRA ANTONIO (MSI-DN)	7393
(Trasmissione dal Senato)	7382	LODA FRANCESCO (PCI)	7394
Disegno e proposte di legge (seguito della discussione):		MELLINI MAURO (PR)	7402, 7406, 7420, 7426
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere		NICOLAZZI FRANCO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	7420
		PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore per la maggioranza</i>	7416

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

	PAG.		PAG.
RODOTÀ STEFANO (<i>Sin. Ind.</i>) . . .	7399, 7408	Risoluzioni:	
RONCHI EDOARDO (<i>DP</i>)	7390	(Annunzio)	7428
Proposte di legge:		Consigli regionali:	
(Annunzio)	7381	(Trasmissione di documenti)	7383
(Approvazioni in Commissioni)	7392	Per lo svolgimento di una interrogazio-	
(Proposta di assegnazione a Commis-		ne:	
sione in sede legislativa)	7383	PRESIDENTE	7426
(Trasmissione dal Senato)	7382	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>MSI-DN</i>)	7426
Proposta di legge costituzionale:		Votazione segreta	7410
(Annunzio)	7381	Ordine del giorno della seduta di doma-	
Interrogazioni, interpellanza e mozio-		ni	7427
ne:			
(Annunzio)	7427		

La seduta comincia alle 16,30.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 febbraio 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Fracanzani, Giacomo Mancini, Mattarella, Rabinovich e Scalfaro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. In data 14 febbraio 1984 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

RUSSO FRANCO ed altri: «Abrogazione dell'articolo 7 e modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della Costituzione» (1293).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 14 febbraio 1984

sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VITI: «Applicazione delle norme previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, al personale assunto ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 476, concernente conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario» (1294);

ALPINI ed altri: «Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie» (1295);

FIORI: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale» (1296);

RINALDI ed altri: «Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (1297).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

VERNOLA ed altri: «Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale» (1298).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 14 febbraio 1984 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 142 — Senatori PAVAN ed altri: «Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali» (*approvato da quel Consesso*) (1289);

S. 232 — «Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni» (*approvato da quel Consesso*) (1290);

S. 291 — «Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza» (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (1291).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 14 febbraio 1984 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari» (1292).

Sarà stampato e distribuito.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla III Commissione (Esteri):

«Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-1985» (1099) (*con parere della V e della X Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

S. 283 — Senatori CENGARLE ed altri: «Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di "Volontario della Libertà"» (*approvato dal Senato*) (1260) (*con parere della V Commissione*);

alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti):

«Nuove disposizioni per la realizzazione del collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente» (1216) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

Comunico altresì che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

«Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per la esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale» (1183) (*con parere della V Commissione*);

«Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A-24 e A-25» (1184) (*con parere della V Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

«Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

gianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale» (1181) *(con parere della I, della IV e della IX Commissione)*;

«Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici» (1182) *(con parere della I, della III, della IV e della V Commissione)*.

**Trasmissione di documenti
da consigli regionali.**

PRESIDENTE. Nel mese di gennaio sono pervenuti ordini del giorno e risoluzioni dai consigli regionali dell'Emilia-Romagna, delle Marche, del Piemonte e della Toscana.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio Commissioni bicamerali e affari regionali.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Partecipazione dell'Italia alla VI ricostruzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (1109) *(con parere della V Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

«Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270» (1189) *(con parere della I e della V Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dei deputati QUIETI ed altri: «Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario» (605); POLI BORTONE ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario» (776); BIANCHI BERETTA ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario» (843); POTI ed altri: «Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario» (925), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 1189.

IX Commissione (Lavori pubblici):

«Incremento dello stanziamento per la ricostruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso» (1185) *(con parere della V e della VIII Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dei deputati TANCREDI ed altri: «Adeguamento del finanziamento per la costruzione del laboratorio del Gran Sasso» (646); JOVANNITTI ed altri: «Finanziamento per il completamento della costruzione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran

Sasso d'Italia» (757); POTI e LODIGIANI: «Adeguamento e incremento del finanziamento per la realizzazione del laboratorio di fisica nucleare della galleria del Gran Sasso» (773), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 1185.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorni reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia, Tassi, Guarra e Boetti Villanis Audifredi: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 febbraio 1984, i progetti di legge all'ordine del giorno sono stati rinviati alla Commissione per un riesame del testo unificato, riesame che è stato compiuto e che ha portato alla modifica di tale testo.

Avverto che al provvedimento sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

La Camera,

riunita per l'esame del testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685, recanti norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere edilizie;

considerato che il disegno di legge in esame mantiene alcuni dei vizi di incostituzionalità che consigliarono il rigetto di un precedente decreto-legge sulla medesima materia, ed imposero un riesame del disegno di legge da parte della Commissione competente, che l'aveva già licenziato per l'Assemblea;

sottolineato che le ipotesi di estinzione dei reati previsti al Capo IV ed estese persino al caso di diniego della sanatoria, sostanziano una vera e propria amnistia in aperta violazione dell'articolo 79 della Costituzione;

rilevato che l'obbligo di esercitare l'azione penale, posto dall'articolo 112 della Costituzione in capo al pubblico ministero, appare violato da un complesso di norme che attribuisce al reo una piena disponibilità della pena, anche nel caso in cui sia impossibile conseguire la concessione in sanatoria;

ricordando che l'abusivismo edilizio è stata una delle principali cause dello scempio del patrimonio paesaggistico, artistico ed ambientale del paese, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, e rilevando peraltro che la normativa del disegno di legge in esame lascia ampie possibilità per ulteriori interventi speculativi, come è stato efficacemente dimostrato dal dilagare di nuove costruzioni sorte in violazioni di ogni legge, vincolo o strumento urbanistico, al solo annuncio del disegno di legge per la sanatoria;

considerato che il disegno di legge dispone che solo una minima parte del ricavato dalle oblazioni sarà devoluta ai comuni che dovranno comunque provvedere ad ingenti spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che dunque il disegno di legge non ripara in alcun modo alla violazione dei doveri di solidarietà economica e sociale (articolo 2 della Costituzione) compiuta dai costruttori abusivi per non aver corrisposto gli oneri di cui alla legge n. 10 del 1977, violando inoltre l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, circa i mezzi finanziari per far fronte alle nuove spese imposte ai comuni;

considerato che la normativa di dettaglio in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e sulle procedure urbanistiche ed edilizie viola le competenze regionali in materia urbanistica a norma dell'articolo 117 della Costituzione, nè tale violazione pare sanata dal confuso e contraddittorio articolo 1;

rilevato infine che la sanatoria degli abusi edilizi così come regolamentata dal disegno di legge in esame pare danneggiare proprietari e costruttori che abbiano rispettato leggi e regolamenti, violando così gli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione;

decide di non passare all'esame del progetto di legge.

CAFIERO, CRUCIANELLI, GIANNI, CASTELLINA, SERAFINI, MAGRI.

La Camera,

ritenuto che il testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685 anche con le modifiche proposte e approvate dalla maggioranza e dal Governo:

è in palese contrasto con l'articolo 79 della Costituzione contenendo disposizioni riguardanti l'estinzione di reati contravvenzionali a seguito dell'oblazione, anche nel caso di diniego della sanatoria ed estendendo l'oblazione a reati di natura urbanistica e ambientale, tutelati dall'articolo 9 della Costituzione;

è in palese contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, perché nei capi I, II e III non contiene solo principi, ma una vera e propria normativa attuativa, la quale viene addirittura applicata e praticata fino all'emanazione delle norme regionali;

decide quindi di non passare all'esame del progetto di legge.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, RONCHI, POLLICE, FRANCO RUSSO, TAMINO.

La Camera,

visto il contrasto del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685, nel testo unificato della Commissione, con l'articolo 79 della Costituzione,

delibera

di non passare all'esame del provvedimento.

GUARRA, PAZZAGLIA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI.

La Camera,

ritenuto che il testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistica e di recupero e sanatoria delle opere abusive realizzate, ritorna all'esame dell'aula dopo ulteriore valutazione da parte della Commissione di merito, che ha dovuto farsi carico delle questioni poste nelle pregiudiziali di costituzionalità presentate in aula nella seduta del 2 febbraio 1984;

che in Commissione sono stati proposti e votati a maggioranza taluni emendamenti volti a modificare solo marginalmente norme del testo sulle quali si erano concentrate essenzialmente le pregiudiziali di costituzionalità sopra ricordate;

che le modifiche introdotte danno risposte del tutto marginali alle questioni di costituzionalità sollevate; che, in particolare, il disegno di legge contrasta tuttora con l'articolo 79 della Costituzione in quanto prevede l'estinzione dei reati relativi a violazioni della normativa urbanistica al di fuori delle forme e delle condizioni previste dalla citata norma costituzionale, che stabilisce l'esclusiva competenza del Presidente della Repubblica, attraverso la legge di delega del Parlamento, ad estinguere i reati;

che per il futuro è istituito un meccanismo di condizionamento dell'esito del processo interamente subordinato ad ac-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

certamenti e decisioni amministrative che compromettono il principio di obbligatorietà dell'azione penale;

considerato che il testo viola le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e viola altresì le competenze trasferite alle regioni a statuto ordinario alcune delle quali hanno già legiferato;

rilevato altresì che vengono lesi i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria, ribaditi anche recentemente dalla Corte costituzionale, delle regioni e degli enti locali;

osservato infine che le disposizioni del progetto di legge contrastano con il principio costituzionale sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione;

decide

di non passare all'esame del progetto di legge.

SPAGNOLI, VIOLANTE, LODA, MACIS,
ALBORGHETTI.

La Camera,

riunita per l'esame del testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685,

rilevato che le disposizioni riguardanti l'estinzione dei reati a seguito dell'oblazione (articoli 33 e 34) realizzano una sostanziale amnistia, sottratta alla disciplina dell'articolo 79 della Costituzione;

considerato che diverse disposizioni concernenti i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia esulano dall'ambito della determinazione dei principi fondamentali di competenza della legge dello Stato e invadono la sfera di competenza regionale garantita dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

rilevato che numerose norme del progetto di legge (articoli 3, 7 e 8) sono tali da consentire il ripetersi di gravi pregiudizi

al patrimonio artistico ed ambientale, così violando l'articolo 9 della Costituzione;

rilevato che le modalità di ripartizione delle somme versate dai richiedenti la sanatoria, destinando solo una minima parte del gettito ai comuni tenuti peraltro alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, accollano nuovi oneri ad enti del settore pubblico allargato senza provvedere alla relativa copertura finanziaria, in violazione di quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale e del legislatore (sentenza n. 92 del 1981; articolo 27 della legge n. 468 del 1978);

delibera di non passare all'esame del progetto di legge.

RODOTÀ, BALBO, BARBATO, BASSA-
NINI, CODRIGNANI, COLUMBA,
FERRARA, GIOVANNINI, GUER-
ZONI, LEVI BALDINI, MANCUSO,
MANNUZZU, MASINA, MINERVI-
NI, NEBBIA, ONORATO, PISANI,
RIZZO, VISCO.

Avverto che, a norma del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, avrà luogo su tali questioni pregiudiziali un'unica discussione nella quale potrà prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione avrà poi luogo un'unica votazione sulle stesse pregiudiziali.

L'onorevole Gianni ha facoltà di illustrare la pregiudiziale Cafiero, di cui è cofirmatario.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ci troviamo, per la verità, in una circostanza che è sostanzialmente analoga, quanto al merito dei problemi, a quella già esaminata e da me trattata la volta precedente; quindi non avrei molto da aggiungere sul merito delle questioni, tranne che, forse, svolgere qualche riflessione su quello che è intervenuto nel frattempo e che ci porta a questa nuova situazione politica.

Noi, insieme a colleghi di altri gruppi, avevamo presentato delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, le quali traevano la loro motivazione da un testo che era stato da più parti definito scandaloso (ma questo è un eufemismo). Quando dico «da più parti» mi riferisco non semplicemente alle forze politiche di opposizione del Governo Craxi, ma ad autorevoli giuristi, studiosi del problema, costituzionalisti, a uomini e persone che hanno dedicato la loro vita ai problemi dell'ambiente. Era un testo che gridava vendetta e rispetto al quale molte erano le ragioni di incostituzionalità. Abbiamo addirittura detto che il testo presentato dal ministro Nicolazzi era un specie di *summa* di ciò che non si deve fare, una specie di condensato di violazioni della Costituzione, utile forse agli studenti quale esempio negativo delle cose che bisogna evitare.

È quindi intervenuto, nel paese prima ancora che in Parlamento, uno scontro politico che ha sollevato questioni riguardanti la tutela della Costituzione e siamo arrivati a discutere, in fondo, lo stesso principio basilare su cui si fonda lo Stato democratico nel nostro paese, vale a dire il principio della divisione dei poteri. Come è noto il Governo fece l'atto di porre la questione di fiducia per la reiezione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate ed in quella occasione si svolse in quest'aula un dibattito politico, ci si richiamò ai precedenti, si sottolineò con forza come la richiesta alla Camera di un voto di fiducia circa l'aderenza o meno di un atto del Governo alla Costituzione fosse un esplicito e clamoroso atto contrario al diritto-dovere di ogni singolo deputato, e della Camera nel suo complesso, di esprimersi sulla fedeltà degli atti compiuti dal Governo rispetto alla Costituzione. Ugualmente si disse che il voto di fiducia a favore di un Governo — che è atto strettamente politico — non può in alcun modo pregiudicare, prevedere o preordinare un'aderenza, per il passato, per il presente o per il futuro, di qualunque atto di quello stesso Governo rispetto alla Costituzione. Se si viene meno a questi principi — dicemmo allora

e lo ricordiamo ora con altrettanta energia — si viene meno alle basi che regolano lo stato democratico e la democrazia nel nostro paese.

Quindi la partita che abbiamo giocato è stata veramente importante; la partita che il Governo ha voluto giocare, in questo modo così pesante, è stata tale da riguardare non semplicemente il suo stato di salute, la sua esistenza, la sua continuità, i legami politici (per altro molto fragili) che tengono insieme questa maggioranza. La partita che il Governo ci ha imposto di giocare ha riguardato la natura stessa della democrazia nel nostro paese. Lo voglio ricordare perché non sembri quello un episodio, perché non sembri una cosa da poter mettere rapidamente nel dimenticatoio, in virtù del fatto che, ad un certo punto, il consenso pare essere prevalso.

Noi ci rivolgemmo allora alla Giunta per il regolamento, ma nel farlo ci appellammo — e voglio ricordarlo qui —, signor Presidente della Camera, alla sua sensibilità politica e costituzionale, poiché, a nostro avviso (ed è un avviso che riconfermiamo con maggiore forza), ella stessa avrebbe potuto immediatamente rifiutare la posizione della questione di fiducia su quelle questioni pregiudiziali di costituzionalità, in quanto non aderente ai principi della nostra Costituzione.

L'esame analitico e dettagliato dei precedenti e delle differenze tra quei precedenti e la situazione attuale, soprattutto per le modificazioni intercorse nei regolamenti della Camera e, quindi, nel ruolo che storicamente il Parlamento si è venuto attribuendo in questi dieci anni, avrebbe potuto conferire a lei l'autorità e la forza necessaria e sufficiente per respingere quella proposta del Governo.

Si è scelta un'altra strada; una strada che non è stata, da parte nostra, di compromesso, come qualcuno ha voluto dire. È stata una strada di chi registrava una prima vittoria politica. Ed io voglio qui rivendicare l'aver fatto rimangiare al Governo, sia pure in sede politica e non ancora in sede, diciamo così, di precedente

giuridico, la posizione della questione di fiducia.

Oggi, però il problema ci si ripresenta, dal punto di vista del merito del testo di legge, sostanzialmente inalterato, perché quell'esame della Commissione lavori pubblici — cui il progetto di legge è stato nuovamente destinato dopo il ritiro delle nostre questioni pregiudiziali, ma soprattutto dopo il ritiro della questione di fiducia da parte del Governo —, non ha in realtà rimosso la sostanza delle nostre obiezioni, che ci fanno ritenere il provvedimento incostituzionale. Quindi, le ripresentiamo, noi ed altri gruppi, inalterate, anzi — se si vuole — rafforzate, perché evidentemente ci troviamo di fronte ad una ostinazione, ad una malriposta tenacia da parte dell'esecutivo, che mantiene inalterata la sostanza dei suoi atti legislativi, che gridano vendetta di fronte alla Costituzione del nostro paese.

Siamo però in una situazione in cui — almeno a quanto ci è dato di sapere all'inizio di questa seduta — il Governo ha scelto un'altra strada rispetto a quella di riproporre la questione di fiducia. Quindi, con ogni probabilità (la certezza non esiste con un Governo come questo, e quindi non mi spingo certo io in questa direzione), avremo la fortuna di vedere votate le nostre questioni pregiudiziali di costituzionalità in questa Camera.

Che cosa è intervenuto? È intervenuto un ravvedimento reale da parte del Governo rispetto ai suoi atti precedenti? Badate bene, io ho rivendicato il fatto che si fosse sospeso l'esame in Assemblea e si fosse riunita la Commissione lavori pubblici per un riesame del provvedimento come un primo passo, come una vittoria dell'opposizione. E non voglio adesso sminuire questo dato. Ma possiamo oggi dire che, nella sostanza, abbiamo adesso un testo più aderente al dettato della Costituzione? Non possiamo dirlo, perché il testo che ci viene riproposto e su cui la maggioranza oggi si coagula o spera o conta — affari suoi — di coagularsi non è gran che mutato dal punto di vista della perfezione costituzionale.

E allora, evidentemente, sono altri i fat-

tori, signor Presidente, signor ministro e onorevoli colleghi, che hanno fatto scegliere al Governo un'altra via, diciamo così, più morbida. Anziché il bastone, in questo caso si è forse preferita la carota. E quanto è accaduto è quanto sta nella cronaca dello scontro politico e sociale di questi giorni.

Non credo di andare inventando qui delle interconnessioni tra provvedimenti, per altro poi neanche tanto distanti tra loro nella materia, quando rilevo una contemporaneità tra questa nostra discussione e l'infelice, infausta e foriera di scontri che saranno acutissimi, conclusione della vicenda del confronto con le organizzazioni sindacali sul tema del costo del lavoro; laddove, dopo che le proposte del Governo sono state respinte da una parte, ma assai considerevole, del movimento sindacale e, soprattutto, a livello di base, da una parte consistentissima di tale movimento, che si è fatto sentire con la vivacità che le è propria, in questi giorni e in queste ore, il Governo stesso perviene ad una decretazione d'urgenza sul tema della scala mobile. È stato scritto su un giornale di sinistra che si tratta di un atto grave, che non ha precedenti. Non è vero: i precedenti esistono, e qualcuno, in quest'aula, essendo più anziano di me, li ricorderà. Si tratta del decreto per la decurtazione dei salari emanato dal governo Mussolini.

Ora, evidentemente, la maggioranza ritiene che la questione della conclusione, così drammatica e così violenta dal punto di vista degli effetti sugli assetti costituzionali del nostro paese, del decreto sulla scala mobile faccia aggio su tutto il resto. Questa è secondo noi la verità. Non è dunque che il Governo si sia ravveduto sul piano dell'aderenza ai principi costituzionali; anzi, da un certo punto di vista ha peggiorato la situazione, pur subendo una prima sconfitta. Semplicemente, conta sul fatto che politicamente una cosa faccia premio sull'altra; e quindi, in questa circostanza, spera di ottenere quella fedeltà della maggioranza, di fronte al pericolo più grosso che sta per arrivare, che altrimenti non avrebbe conseguito, stan-

do ai segni più che chiari ed espliciti apparsi nella prima fase di questa discussione. In tal modo, niente affatto involuto bensì lineare, si spiegano le ragioni della situazione cui siamo giunti. Io dovevo dare una spiegazione, che non è certo maliziosa ma financo eufemistica, dello svolgimento dei fatti, dato che altrimenti potrei semplicemente concludere che le stesse motivazioni che esposi una quindicina di giorni fa valgono tali quali oggi. Se variazione c'è, è quella che ho cercato fin qui di dimostrare.

Non posso però esimermi — anche se queste considerazioni sono già sentite, e quindi più noiose — dal ricordare, quanto meno per dovere d'ufficio, le ragioni di merito che permangono sul piano della mancata aderenza alla Costituzione del testo che abbiamo di fronte. In primo luogo resta il problema, da noi sollevato, dell'amnistia. Come avevamo già rilevato nel precedente dibattito, attraverso la sanatoria degli illeciti edilizi si arriva all'estinzione dei reati connessi e si configura quindi una sorta di amnistia in forma breve, valida anche, e paradossalmente, per coloro che non possono ottenere la concessione della sanatoria. A parte quest'ultimo aspetto, che è però tale da creare una sorta di autogestione della pena, a noi sembra di rivivere situazioni e casi già tristemente noti. Anche quando si trattò dell'evasione fiscale — altro grande argomento su cui il Governo afferma di impegnarsi, a fronte del decreto-legge di decurtazione della scala mobile — si tentò di introdurre l'amnistia in completa deroga ed in contrasto con l'articolo 79 della Costituzione, salvo introdurre poi in aula, congiuntamente alla posizione della questione di fiducia, l'amnistia stessa sotto forma di delega al capo dello Stato. Pare proprio il caso di osservare come i cattivi esempi e gli strappi costituzionali assurgano a precedenti, se non nella teoria, almeno nella pratica.

Sta di fatto che la violazione costituzionale continua a sussistere nel testo al nostro esame; e che, nel merito, l'amnistia, in qualsiasi forma la si vorrà presentare (perché al riguardo c'è ancora ambigui-

tà), ci vede fermamente contrari. Ciò non soltanto per ragioni di principio, ma per la filosofia stessa che il condono-amnistia tende ad affermare e che è tale da violare, oltre agli articoli 79 e 112 della Costituzione, anche il principio di buon andamento e imparzialità della amministrazione tutelato dall'articolo 97, ahimè assai negletto, della Costituzione. Che ciò non sia una semplice ipotesi lo dimostra la surrettizia introduzione nella prima stesura del testo della sostanziale impunità degli amministratori corrotti, norma poi fortunatamente cassata (ecco un elemento di diversità di un fatto che era tra i tanti uno dei più scandalosi) ma che tuttavia rimane ancora insita — dobbiamo purtroppo rilevarlo — nella intera *ratio* del provvedimento in esame.

Analogo ragionamento va fatto, purtroppo, anche in merito all'articolo 9 della Costituzione, che subisce dalla stessa esistenza del disegno di legge un oltraggio palese; è, infatti, universalmente riconosciuto come l'abusivismo edilizio, in particolar modo quello extra urbano, quello che reca maggiore offesa ai vincoli paesaggistici, ambientali e naturalistici del nostro paese, abbia ricevuto un diretto incentivo dalla prospettiva di un condono nelle forme e nei modi contenuti prima nel decreto-legge e poi nel disegno di legge. Anche questo grave aspetto di incostituzionalità permane e stupisce come neppure la minima attenzione sia stata dedicata al problema. Ciò vale anche per la spinosa questione aperta dal condono per gli enti locali; non serve a nulla, a nostro parere, modificare l'articolo 1 del disegno di legge, come si è fatto, perché si tratta, in realtà, in questo caso, di una semplice presa in giro. Con un artificio di tipo esclusivamente nominalistico si definisce, infatti, come normativa di principio per le regioni una disciplina che è tuttora di dettaglio e, per ciò stesso, vincolante per gli enti locali, che, pertanto avranno soltanto la possibilità di intervenire a scempio compiuto con aperta violazione, quindi, delle norme della Costituzione concernenti le prerogative precipue delle regioni. Dal ministro che ha proposto questo

provvedimento, d'altra parte, con i precedenti che ha, non ci si poteva aspettare di meglio; si pensi, infatti, ai due decreti-legge del 1982.

Maggiore stupore semmai suscita l'impegno, certamente degno di miglior causa, profuso dagli esperti di diritto costituzionale di parte governativa per produrre quell'articolo 1 che suona come una offesa non dico e non soltanto al Parlamento, ma anche al comune buon senso.

Infine, vorrei richiamare, non pretendendo certo di esaurire la esposizione dei motivi a sostegno della pregiudiziale presentata dai deputati del PDUP, motivi esposti peraltro in maniera chiara nel resto della pregiudiziale stessa per la parte che non richiamo, la questione degli oneri che questo provvedimento comporta.

Infatti, non si tratta di un mero provvedimento che porta soldi, ma di una legge che comporta elevati, e tuttora inquantificati, oneri a carico della finanza locale non certo coperti — ricordo la violazione dell'articolo 81 della Costituzione — dal dispositivo in esame, poiché in una concezione complessiva della finanza statale anche la finanza locale ha un posto e un peso.

Avremo, quindi, prevedibilmente non solo la completa paralisi di ogni attività urbanistica e di programmazione del territorio da parte degli enti locali, ma anche — questo è un bel risultato del ministro Nicolazzi — un collasso finanziario a cui non sovverrà certamente l'ambigua norma relativa agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria.

Le ragioni più di merito, più specifiche, che permangono inalterate o addirittura esaltate, fanno sì che il nostro gruppo si pronunci perché la Camera termini oggi stesso l'esame di un provvedimento di legge dichiaratamente incostituzionale (*Applausi dei deputati del PDUP e del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchi ha facoltà di svolgere la pregiudiziale di costituzionalità Gorla, di cui è cofirmatario.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, la tentazione di fare un bilancio di questa fase del Governo è forte, e la spinta a fare questo bilancio e tener conto di quanto di grave sta succedendo in questi giorni forse ancora di più. Cercherò invece di fare un intervento strettamente di merito sperando, o forse illudendomi ancora una volta, di poter avere in quest'aula un confronto sui problemi che stiamo affrontando e per fare in modo che ciò di cui stiamo discutendo non sia solo formale ratifica di questioni decise a monte, con accordi raggiunti magari in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, lasciando al deputato solo la possibilità di seguire il dibattito senza poter entrare nel merito di questioni così gravi.

Noi pensiamo che nel nuovo testo l'incostituzionalità nella sostanza (perché anche per altre norme potrebbe esserci per lo meno un'ambiguità di formulazione), attenga a due punti. In primo luogo l'articolo 1. Il nuovo testo di questo articolo, a nostro avviso, andrebbe letto, perché contiene il riconoscimento che l'impostazione di questo provvedimento è incostituzionale, in quanto viola attribuzioni che l'articolo 117 della Costituzione conferisce alle regioni. L'articolo 1 recita infatti: «Le regioni emanano norme in materia di controllo in conformità ai principi stabiliti nel presente capo e nei capi II e III». Si dice dunque «in conformità ai principi». Nel secondo comma si dice invece che «fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme contenute nei presenti capi». Ora, se si tratta di principi, non può trattarsi di norme attuative di dettaglio, che già vengono dettate nel secondo capo. Evidentemente un comma esclude l'altro.

La realtà è che si è ricorsi ad un artificio formale per superare l'obiezione di fondo, e cioè che le norme contenute nei capi I, II, e III sono norme di dettaglio, che pongono vincoli ben precisi alla possibilità di azione degli enti locali e delle regioni in questa materia, al punto che queste norme vengono già applicate come norme di dettaglio fino all'emanazione delle norme regionali, norme regionali

che evidentemente saranno soggette a questi vincoli per la propria azione.

Il terzo comma mi sembra poco chiaro, e richiederebbe per lo meno una nuova stesura, perché nell'attuale formulazione è del tutto ambiguo. Questa modifica all'articolo 1 approvata dalla maggioranza, conferma che questo provvedimento è incostituzionale, e costituisce semmai un'autodenuncia, un'ammissione di questa incostituzionalità.

C'è poi la seconda questione, che è stata affrontata ampiamente (e mi scuso con i colleghi se su questo punto sono costretto a dilungarmi un pò di più) in Commissione lavori pubblici dal sottosegretario Bausi. Parlo della possibilità di utilizzare l'istituto dell'oblazione per violazioni in materia urbanistica. Il sottosegretario Bausi si richiamava, in un ampio intervento, agli articoli 162 e 162-bis del codice penale, dicendo che l'istituto dell'oblazione, per il modo in cui era introdotto nel codice penale, era estensibile anche al caso in discussione. Ora, tutti probabilmente conosciamo questi articoli, ma mi sia consentita una breve citazione. L'articolo 162, relativo alla oblazione nelle contravvenzioni, recita precisamente: «Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare... Il pagamento estingue il reato». L'articolo 162-bis, sulla oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, recita: «Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda il contravventore può essere ammesso a pagare...», eccetera, eccetera. Ora, conoscendo noi, se non moltissimo, almeno un minimo la legislazione in materia urbanistica, sappiamo per esempio, che l'articolo 17 della legge n. 10 del 1977, stabilisce al capo B l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 5 milioni («e» l'ammenda, non «o» l'ammenda) nel caso di violazione dell'articolo 28 della legge urbanistica. Evidentemente non stiamo discutendo né dei casi previsti dall'articolo 162 del codice penale né di casi previsti dall'articolo 162-bis del codice penale, che escludono la possibilità di oblazione

per reati come quelli previsti dalla legge n. 10 del 1977, in particolare per le sanzioni penali previste dall'articolo 17 di questa legge. Inoltre, se leggiamo l'articolo 162-bis vediamo che l'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, cioè quando c'è la recidiva; dall'articolo 104, cioè quando c'è abitudine; dall'articolo 105, cioè quando c'è professionalità nel reato o quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore.

L'oblazione non si può applicare nei reati connessi con violazione di norme urbanistiche, quando queste violazioni non siano solo formali ma siano sostanziali, proprio perché ciò sarebbe in aperto contrasto con l'articolo 162-bis. Qui stiamo violando una precisa norma del nostro codice penale, estendendo l'oblazione anche a violazioni non solo formali, ma sostanziali. In quel caso, per regolarizzare l'abuso passato, un abuso sostanziale, occorrerebbe intervenire per sanare una illecita sottrazione di risorse alla collettività. L'eventuale regolarizzazione deve comportare un adeguato ristoro del danno subito alla collettività, concretamente traducibile in opere e sollievo dei problemi di uso del territorio, in particolare di disponibilità abitativa. Nulla di ciò rientra in questo testo che il Governo ci ha nuovamente sottoposto.

Ora il Governo ed anche altri esponenti della maggioranza si richiamano a dei precedenti; ci sono dei richiami, ed io dico che nessuno dei richiami è assimilabile a questo provvedimento, nessuno dei provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento è assimilabile a questo provvedimento.

Si richiama l'articolo 10 della legge n. 27 del 1951 in materia di reati contro il monopolio sali e tabacchi, il famoso discorso sul contrabbando che tutti infilano nei discorsi che si fanno sull'oblazione. L'articolo 10 ammette il pagamento di una somma, estinguendo il danno e quindi anche il reato, ma sempre purché il reato non sia punibile con pena detentiva. Abbiamo quindi due criteri sostanzial-

mente diversi: il primo è che il danno venga interamente rimediato; il secondo è che non sia prevista una pena detentiva.

Il secondo riferimento, che viene citato come esempio, è il decreto-legge del 12 settembre 1983, convertito nella legge 11 novembre 1983 e recante «misure urgenti in materia sanitaria e previdenziale per il contenimento della spesa pubblica». Anche qui si estingue il reato estinguendo il danno, cioè dopo l'effettivo versamento delle ritenute dopo alcuni mesi dalla scadenza della data stabilita. Ma dopo tale versamento non sussiste più un danno, e quindi non si può fare il paragone con l'attuale provvedimento, in seguito al quale i danni non vengono affatto estinti. In questo caso vi sarebbe una estensione dell'istituto dell'oblazione in modo anticonstituzionale, come surrogato di una amnistia che invece deve seguire ben altro iter, come prescrive l'articolo 79 della Costituzione.

Con questo uso dell'oblazione si violano gli articoli 162 e 162-bis del nostro codice penale, e si introduce un'amnistia per via surrettizia, violando l'articolo 79 della Costituzione. Va tenuto presente poi che, operando con oblazione, non solo non rimediamo ad un danno, ma non consentiamo di rimediare ad un danno a beni ambientali tutelati dall'articolo 9 della Costituzione, cioè beni che la nostra Costituzione ha riconosciuto di importanza tale da tutelarli con un articolo specifico. Non vi è, quindi, solo un danno generale cui non si pone rimedio, ma un danno riferito a beni tutelati in modo specifico dalla Costituzione. In questo senso, la violazione è doppia.

Nelle valutazioni di merito vi sono certo diverse possibilità di schieramento, ma in questo caso si sta andando molto oltre e si sta trasformando la Costituzione in una coperta che la maggioranza tira secondo le sue convenienze.

Il problema dell'abusivismo edilizio è certamente grave e presenta anche una dimensione sociale e di massa; certamente il problema degli introiti per le casse dello Stato è grave e riguarda l'intera collettività nazionale: ma guai a noi se, par-

tendo da problemi reali, rendessimo le norme costituzionali una variabile dipendente qualsiasi, legata alla contingenza dei problemi che di volta in volta si pongono. Se introducessimo principi come quelli proposti da questo progetto di legge faremmo un vero e proprio salto di qualità ed affermeremmo il criterio della violazione di norme costituzionali sulla base di una convenienza politica.

Invito, pertanto, tutti i colleghi a valutare attentamente queste considerazioni di merito e conseguentemente a non procedere oltre nell'esame del provvedimento all'ordine del giorno (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

SCARAMUCCI GUAITINI ed altri: «Aumento del contributo a favore della casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano» (599); GARAVAGLIA ed altri: «Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lyda Borelli" di Bologna» (935), (*approvati in un testo unificato con il titolo: Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lyda Borelli" di Bologna*) (599-935);

dalla IV Commissione (Giustizia):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti di assise e sulle Corti di assise d'appello. Modifiche all'articolo 543, nn. 2) e 3) del codice di procedura penale» (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1094);

dalla VII Commissione (Difesa):

«Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri» (695), *approvato con il titolo*: «Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916».

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgere la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene che il provvedimento in oggetto sia in aperto contrasto con l'articolo 79 della Costituzione, là dove si afferma che «l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere».

Il problema di una sanatoria per le opere edilizie abusive si era posto da tempo ed il Movimento sociale italiano aveva fornito a questa esigenza una risposta basata su principi di giustizia e di tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e monumentale del nostro paese. Non sò perchè al disegno di legge ed alle proposte di legge oggi al nostro esame non sia stata pertanto abbinata la proposta di legge del deputato Trantino che fin dal 17 agosto 1983 aveva posto la questione della sanatoria per le opere edilizie abusive nei giusti termini della delega al Presidente della Repubblica per la concessione di una amnistia per i reati relativi alle costruzioni spontanee destinate ad uso abitativo permanente e diretto.

La proposta del collega Trantino impostava la questione in termini corretti dal punto di vista costituzionale perchè l'estinzione del reato avveniva esclusivamente secondo la procedura prevista dalla Costituzione, cioè quella, ripeto, dell'articolo 79 della Costituzione, e perchè

l'amnistia e la relativa sanatoria di carattere amministrativo riguardava esclusivamente la cosiddetta edilizia abusiva di necessità, cioè le piccole costruzioni, quelle alle quali si sono sempre riferiti i provvedimenti di amnistia adottati negli ultimi anni, cioè quelle opere edilizie che erano contenute entro un limite minimo.

Ma la visione fiscale con la quale il Governo ha guardato a questo provvedimento ha portato alle conseguenze che noi tutti oggi lamentiamo. Infatti, la sanatoria prevista nel presente provvedimento non riguarda soltanto le opere edilizie per la costruzione della casa da parte di coloro che sono stati spinti dalla necessità di abitarvi, ma viene concessa a tutte le opere edilizie, anche ad un grattacielo che sia stato costruito senza la relativa concessione. Ciò perchè è solo una visione fiscale che porta alla sanatoria delle violazioni più vistose, perchè così facendo lo Stato può introitare somme maggiori.

Onorevoli colleghi, noi intendiamo richiamare l'attenzione della Camera su alcuni aspetti particolari, che sono stati posti in rilievo anche dal collega che mi ha preceduto. Si vuole estinguere i reati edilizi previsti dall'articolo 41 della legge urbanistica del 17 agosto 1942 e dall'articolo 17 della legge n. 10 del 1977, la cosiddetta «legge Bucalossi», attraverso il procedimento dell'oblazione, stravolgendo così non soltanto il principio costituzionale secondo il quale l'amnistia può essere concessa dal presidente della Repubblica su delega delle Camere, ma anche i principi generali dell'ordinamento penale.

Infatti, l'articolo 162 del codice penale così recita: «Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato».

Il successivo articolo 162-bis, che parla delle contravvenzioni punite con pene alternative, recita: «Nelle contravvenzioni,

per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato».

Dunque, per i principi generali dell'ordinamento penale, abbiamo la possibilità dell'estinzione del reato soltanto quando ci troviamo di fronte ad una contravvenzione punita dalla sola ammenda, oppure, in alternativa, dall'ammenda o dall'arresto. I reati, invece, previsti e puniti dagli articoli 41 della legge del 1942 e 17 della legge del 1977 non sono puniti con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto, ma con le due pene congiunte.

Quindi, noi introduciamo di soppiatto nel nostro ordinamento un principio nuovo, secondo il quale si può estinguere il reato contravvenzionale anche quando esso sia punito con la pena dell'arresto. Non vale, onorevoli colleghi, l'esempio che è stato portato in Commissione lavori pubblici dal ministro della giustizia, onorevole Martinazzoli, della legge sul contrabbando. Non vi è dubbio che il principio dell'oblazione non è di carattere costituzionale, perché esso è contenuto in una legge ordinaria, qual è quella del codice penale, ma rappresenta sempre un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico che, come tutti sappiamo, è composto sia da norme di carattere costituzionale (che sono inviolabili: lo stabilisce la stessa Costituzione, che permea di sé tutto l'ordinamento giuridico dello Stato) sia dai principi fondamentali delle leggi ordinarie. Dunque, non si possono stabilire dei principi nel codice penale e poi non tenerne conto in leggi particolari.

Quanto all'esempio della legge sul contrabbando, va detto che, come qualsiasi

altra legge speciale che preveda l'oblazione come causa estintiva del reato, è una legge ordinaria destinata a regolare una certa materia fino a quando non sia approvata una legge correttiva. Invece, il provvedimento al nostro esame contiene norme che, per quanto riguarda la sanatoria delle opere abusive e l'estinzione del reato tramite il pagamento dell'oblazione, sono destinate ad esaurirsi nel momento in cui hanno realizzato il loro scopo. Intendo dire che non ci troviamo di fronte ad una regolamentazione dell'attività costruttiva, non abbiamo inserito una volta per tutte questo principio dell'oblazione: ci limitiamo a farlo valere soltanto in questo momento e per questa occasione.

In altre parole, lo Stato, al solo scopo di reperire somme che mancano al bilancio, fa in modo che, attraverso un procedimento che non si può certo considerare legittimo, si estingua un certo reato in un determinato momento. Ma allora è vero che si tratta di amnistia surrettizia, di una finta amnistia: e sappiamo benissimo che l'amnistia non può essere concessa che dal Presidente della Repubblica, su legge di delega delle Camere.

Questo stravolgimento dei principi generali ha portato anche a non considerare che i reati previsti dagli articoli 41 della legge del 1942 e 27 della legge del 1977, proprio in quanto reati contravvenzionali, si estinguono con il decorso del tempo, nella misura di tre anni (elevabili a quattro e mezzo se, come previsto dall'articolo 157 del codice penale, vi siano stati atti interruttivi della prescrizione) quando si tratti della pena dell'arresto, e 18 mesi (elevabili a 37) quando si tratti della pena della sola contravvenzione. Dunque, con la previsione temporale fatta da questa legge, si vuol concedere amnistia o indulto a cittadini ignari del fatto che i loro reati sono ormai estinti da tempo. Infatti, tutti i reati urbanistici compiuti prima di quattro anni e mezzo fa sono già estinti e invece qui si vuole stabilire che vengono amnistiati!

Questo significa che il Governo non ha presentato questo provvedimento né per la sanatoria dei piccoli costruttori abusi-

vi, né per regolamentare le opere abusive sorte in gran numero nel nostro paese negli ultimi anni (proprio in concomitanza con l'approvazione da parte delle Camere di leggi che dovevano essere più severe). Questo dovrebbe costituire un monito, nel senso di capire che le leggi regolatrici del settore urbanistico possono essere rispettate dai cittadini se, oltre alla severità delle pene, vi è una garanzia sul senso di autorità che i pubblici poteri sanno esprimere e sulla fiducia che questi sanno infondere nei cittadini, con l'esplorazione delle proprie attività!

Quanto verificatosi nei settori edilizio ed urbanistico negli ultimi tempi è invece la dimostrazione di quanto poca fiducia il cittadino abbia e di come egli non avverta il peso dell'autorità e della dignità dello Stato: onorevole ministro dei lavori pubblici, le leggi da noi approvate negli ultimi anni somigliano tanto alle gride manzoniane che restavano senza esecuzione. Possiamo anche comminare, con le nostre leggi, l'ergastolo per chi abusivamente costruirà, ma le costruzioni abusive continueranno ad essere realizzate fino a quando vi sarà questo scollamento nella pubblica amministrazione, dallo Stato fino ai comuni!

Ecco la realtà. Se veramente vogliamo imporre ai cittadini il rispetto della legge, dobbiamo noi per primi rispettare nella legge ordinaria il principio costituzionale, per il quale l'amnistia ed il condono possono essere concessi soltanto dal Presidente della Repubblica, in base a legge di delega delle Camere! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Loda ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Spagnoli, di cui è cofirmatario.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, colleghi, non è senza significato che la Camera oggi discuta le questioni pregiudiziali di costituzionalità già presentate per questo progetto di legge, ed ora ribadite: non è senza significato, perché sono stati raccolti il rigore e la fermezza di una

denuncia qui espressa nei confronti dell'ipoteca fiduciaria che avrebbe voluto evitare alla Camera di pronunziarsi su questioni che sono di sua essenziale e centrale competenza; non è senza significato che la Camera possa oggi con maggiore libertà valutare quei problemi che riteniamo non risolti, talché hanno motivato e sollecitato il riproponimento, da parte di diversi gruppi, di quelle questioni di costituzionalità già presentate, e quindi bloccate dalla posizione della questione di fiducia, nella scorsa settimana.

Il rinvio in Commissione del progetto di legge, perché fossero esaminate quelle sue parti investite dalle pregiudiziali di costituzionalità, da un lato sottolineava la pertinenza, la non pretestuosità ed anche il penetrante rigore con cui, da diversi settori, quelle parti del progetto di legge erano state investite da serie obiezioni di costituzionalità. Tuttavia, quello che doveva essere un passo di saggezza nel riesame di questa normativa in Commissione non è stato tale più che altro si è trattato di una parentesi, per prendere tempo, non sappiamo se per negoziare qualcosa e che cosa, tra i gruppi della maggioranza; potremmo vederlo qualora queste nostre pregiudiziali non siano accolte. Il risultato del lavoro della Commissione non ha risolto i problemi posti, anzi ci è stato riproposto un testo che vede accresciuta la confusione normativa e vede esaltate le contraddizioni insite nel provvedimento originario. Colleghi della maggioranza, noi non sappiamo quali negoziazioni siano intercorse per risolvere chissà quali obliqui problemi; sta di fatto però che le questioni da noi poste — che non erano formali, ma attenevano alla limpidezza del testo normativo ed alla razionalità e all'equità nell'affrontare e risolvere i complessi problemi del progetto di legge — non sono state adeguatamente affrontate e sono rimaste intatte nella loro validità. Sono emerse con maggiore forza anche alcune non superabili discrasie. La settimana scorsa l'onorevole Bozzi ha inviato un severo richiamo alla Presidenza del Consiglio per proporre, con forza, la questione del buongoverno, da par-

te dell'esecutivo, nell'esercizio della sua iniziativa legislativa: pulizia e correttezza quindi nel predisporre i testi di legge. Non sappiamo che cosa l'onorevole Bozzi possa dire in ordine al provvedimento oggi al nostro esame, sappiamo però per certo che quella sua lettera alludeva, abbastanza chiaramente, alla vicenda che stiamo trattando, cioè alla questione della sanatoria edilizia. Nelle stesse ore nelle quali l'onorevole Bozzi inviava quel suo fermo richiamo al Presidente del Consiglio, la maggioranza che sostiene il Governo proponeva in Commissione una serie di emendamenti sulle questioni oggetto delle pregiudiziali di costituzionalità, che non sembrano raccogliere l'eco delle preoccupazioni sollevate dal collega Bozzi. Vediamo perché.

Cominciamo dalla questione delle competenze regionali che viene affrontata dall'articolo 1, il quale è interamente sostituito da un emendamento della Commissione. Noi crediamo che con questo emendamento non solo la questione dell'autonomia e della competenza regionale rimanga irrisolta, ma riteniamo che si sottolinei la confisca alle regioni della loro stessa competenza a legiferare in materia edilizia e urbanistica. Perché dico questo? Perché con il primo comma si compie una operazione di pura retorica normativa. Infatti si dice semplicemente che i capi di questa legge — precisamente il primo, il secondo ed il terzo — sono principi generali. Che cosa dice l'articolo 117 della Costituzione? Che le regioni hanno competenza in materia urbanistica e che nell'esercizio di questa loro competenza devono rispettare i principi generali dell'ordinamento. Questi ultimi sono la codificazione civile, il codice penale, quindi i principi legati alla normazione penale, e le norme generali dell'ordinamento amministrativo. Nella fattispecie principi generali di carattere amministrativo sono la qualità e la misura delle sanzioni amministrative, il regime concessorio o autorizzativo, ma tutto il resto è competenza regionale e in primo luogo le discipline procedurali.

Onorevoli colleghi, questo disegno di

legge è sostanziato di normativa procedimentale. Come è già stato rilevato, il secondo comma dell'articolo 1 è rivelatore di quanto vi dicevo: fino all'entrata in vigore di normative regionali, questa normativa è quella contenuta nei primi tre capi. Ciò significa che non è normativa di principio, ma penetrante, di dettaglio. Con un Governo che reitera dichiarazioni di insofferenza non è certamente da meravigliarsi che la sua iniziativa legislativa inciampi in sciatte distorsioni ed in confusioni normative.

Questo secondo comma dell'articolo 1 dice: «Fino alla emanazione delle norme regionali si applicano le norme contenute nel presente capo e nei capi secondo e terzo della presente legge». Ciò significa (e lo dico quasi con il sorriso sulle labbra, poiché vorrei veramente credere che si tratti di resipiscenza di volontà normativa e non di un errore tecnico dovuto a confusione ed a fretta, perché la fretta e la insofferenza sono pessime suggeritrici) che in sostanza, fino a quando non entrano in vigore le normative regionali secondo questo comma dell'articolo 1, il capo quarto non si applica. Quindi per la collocazione che ha l'articolo 1 (in apice alla legge) e per il suo carattere in qualche modo direttivo dell'intero disegno di legge, prendiamo atto (ma temiamo non si tratti della volontà di chi ha redatto questo quarto comma) che il quarto capo di questa legge non entrerebbe in vigore fino alla emanazione delle normative regionali a cui è fatto richiamo. Lo voglio dire per offrire l'ulteriore dimostrazione dell'affanno con cui da parte della maggioranza della Commissione lavori pubblici si è ritenuto di dare una risposta davvero marginale e, nella concitazione, assai confusa ed inadeguata alla grave questione che viceversa noi abbiamo posto circa il rispetto delle competenze regionali che tutto questo progetto di legge viene gravemente a compromettere.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'azione penale, noi avevamo posto tra i rilievi di costituzionalità quella che in qualche modo veniva riassunta dall'articolo 18 del progetto di legge. E che cosa

fa la Commissione? Opera con uno spolverino sulla materia così come era prima disciplinata, limitandosi a depennare quella parte dell'articolo 18 che riguardava la promovibilità dell'azione penale; con buona grazia dunque tale promovibilità non è più messa in discussione.

Ma noi, quando abbiamo posto l'obbligatorietà dell'azione penale, guardavamo all'esercizio dell'azione penale nel suo insieme; ed esso è rimasto gravemente compromesso, assieme alla obbligatorietà dell'azione penale. Si può obiettare che l'oblazione è un mezzo previsto per l'estinzione dei reati, ma tale obiezione non è valida e non tocca il cuore del problema per un motivo assai semplice, indicato da tutto il contesto della legge. Infatti, l'oblazione che estingue il reato è quella prefigurata nel momento dell'esborso della somma prevista come mezzo di estinzione del reato. Ed è una oblazione giudiziaria e fatta in sede giudiziaria. Tuttavia in questo caso l'oblazione non solo è amministrativa ed in sede amministrativa, ma, quello che più conta, è anche il momento terminale di un complesso procedimento amministrativo fatto di segmenti comportamentali bilaterali dei cittadini e dell'amministrazione, il cui accertamento è sottratto alla giurisdizione penale, la quale interviene soltanto come momento certificativo, conclusivo. Si tratta, in buona sostanza, onorevoli colleghi, di un'indiretta ma sostanziale depenalizzazione, senza che vi sia la lucidità normativa, ma anche la motivazione politica ad essa conseguente, di definire con chiarezza l'ambito di un'eventuale depenalizzazione. Ciò che darebbe certezza al quadro normativo di riferimento per gli abusi a venire.

Queste considerazioni valgono in particolare per l'abusivismo futuro, ed in questo ambito, dunque, l'esercizio dell'adozione penale e quindi, di conseguenza, la nostra questione di costituzionalità riferita all'articolo 112 della Costituzione.

È rimasta ugualmente insoddisfatta, onorevoli colleghi — e mi rifaccio agli emendamenti proposti dalla Commissione, seguendo l'ordine dell'articolato —,

anche la questione dell'autonomia finanziaria. Gli emendamenti proposti all'articolo 32 sono non soltanto insoddisfacenti, ma sono, in qualche misura, un poco irritanti, perché se c'è una questione che va risolta — una volta accettata la sostanza dell'obiezione — con puntualità e con rigore questa è la questione dell'autonomia giudiziaria. Ma l'emendamento apportato all'articolo 32 lascia ancora vago ed insoddisfatto il problema che noi abbiamo posto.

Onorevoli colleghi, non vi è dubbio che il centro della questione — e lo hanno già richiamato i colleghi che sono intervenuti prima di me — sia il problema della procedura amnistiale ancora una volta elusa. Qui, addirittura, neppure si è tentato di intervenire con delle rifiniture marginali, con operazioni di *maquillage* puramente lessicale, alla normativa proposta. Infatti la questione dell'amnistia non compare, puramente e semplicemente, nei testi degli emendamenti proposti. Consentitemi una parentesi esemplificativa: non so se ancora una volta la fretta, la concitazione, la confusione tecnica sia la causa di tutto ciò; ma ricordo soltanto — lo dico a me stesso — che una volta i lavori pubblici vantavano una grande tradizione tecnica: basti pensare che Meuccio Ruini veniva dai lavori pubblici e non so che cosa potrebbe dire oggi di fronte a questo «composto» di tecnica normativa! Quando la volta scorsa, illustrando le pregiudiziali, dicemmo che uno degli esempi inequivocabili di amnistia mascherata, contenuta nel disegno di legge, era costituito dall'articolo 34, in cui si faceva riferimento ai giudicati e dicemmo che questa era la prova che ci trovavamo di fronte ad una amnistia mascherata, portavamo un esempio certo del nostro ragionamento circa la procedura amnistiale mascherata e quindi dell'incostituzionalità contenuta nel provvedimento. Non dicevamo, però, che quello fosse l'unico punto in cui si operasse l'amnistia mascherata, perché portavamo degli esempi. Ecco allora che la Commissione, all'articolo 34 sopprime, puramente e semplicemente, quelli che potremmo chiamare i casi di amnistia

impropria, facendo salvi gli effetti dei giudicati, con conseguenze sul *thelos* — quello perseguito praticamente dai proponenti — che noi non conosciamo. Potremmo prendere atto del fatto che è stato rimosso dal provvedimento ogni caso di amnistia impropria, ma sta di fatto che questo non rimuove il dato di fondo; e il dato di fondo è che per la sanatoria degli illeciti pregressi troviamo, ancora una volta, intatto il quadro precedente, e cioè quello della pura e semplice violazione dell'articolo 79 della Costituzione.

Non voglio qui riprendere tutte le questioni che sono già state poste con molta efficacia e limpidezza, ma voglio ragionare anche qui da un punto di vista non formale — badate —, perché la prescrizione dell'articolo 79 ha una sua ragione di politica costituzionale di fondo nell'equilibrio dei poteri. La delega da parte delle Camere — lo si è già detto — è una delega necessaria, è un insegnamento che ci viene da lontano, che ci viene anche da rigorosi scritti di autori che militano nelle file della maggioranza e che si sono occupati *ex professo* di queste cose. Che cosa vuol dire allora delega necessaria? Vuol dire che la Camera, quando prende in esame questioni che attengono ad una bonifica penale, cioè all'estinzione di reati pregressi (è chiaro che non ci troviamo di fronte a questioni di abusi futuri: questa è altra cosa, ne abbiamo già parlato prima; ci troviamo di fronte ad una estinzione di reati pregressi), la strada tracciata dal Costituente è quella della delega, che le Camere devono dare al Presidente della Repubblica, in una complessa ricerca di equilibrio e bilanciamento dei poteri, che è garanzia di certezza del diritto, garanzia contro gli abusi che possano essere contenuti nelle scelte amnistiali che vengono fatte.

Ora, tutto questo viene stracciato in un colpo solo da un procedimento amministrativo di sanatoria, il cui carattere nel merito è abbastanza evidente nella perversa concatenazione degli articoli 26 e 25, che completano un quadro di progressivo svuotamento di qualsiasi garanzia e di qualsiasi serio argine di certezza delle

condizioni della sanatoria stessa.

Si parla di un emendamento che da parte della maggioranza verrebbe proposto e nel quale, onorevoli colleghi, sarebbe contenuta una norma di delega per i reati concorrenti o connessi ai reati principali in materia urbanistico-edilizia che comprenderebbe una gamma assai vasta di reati, alcuni di contenuto anche assai più grave rispetto al reato urbanistico principale e la cui caratteristica è di essere o strumentali, consumati quindi al fine di commettere il reato principale, o conseguenti a questo reato. E non sono — badate — tutti reati contravvenzionali ai quali faceva riferimento l'articolo 33; ma vi sono reati nuovi, anche delitti. Si va (pare, da quello che circola nel testo che abbiamo visto) dai reati di danneggiamento a tutta la gamma dei reati di falso in atto pubblico.

Non voglio entrare nel merito di questa eventuale iniziativa; e dico «eventuale» perché essa non è ancora formalmente acquisita agli atti, ma se ne parla tra i colleghi. Non entro nel merito, ma voglio soltanto dire due cose. La prima è questa: proporre, da parte di chi la farà propria, una norma di delega, quindi con procedura amnistiale, per questi reati, strumentali o conseguenti, è la dimostrazione che il problema che noi abbiamo posto sul recupero di una correttezza, che qui non c'è, di una procedura amnistiale per tracciare eventuali casi di sanatoria edilizia è una questione del tutto fondata e sottolinea viceversa la gravità del ricorso ad una procedura sostanzialmente amministrativa in relazione alle infrazioni principali prese in considerazione dal disegno di legge. Qual è la ragione per cui per le infrazioni principali, cioè per i reati urbanistici, si segue una procedura amministrativa, che tutto garantisce fuorché un oculato controllo dell'interesse pubblico su questa materia, mentre per i reati, anche più gravi, se volete, ma strumentali e conseguenti, si proporrebbe di scegliere la linea della procedura amnistiale? Ciò conferma che siamo veramente di fronte ad un nodo che la Camera dovrà sciogliere e che la questione pregiudiziale che noi

abbiamo posto è qualcosa su cui voi non potrete sorvolare. Rimangono aperti questi problemi, nella dissennata procedura che è stata prescelta e che, secondo il nostro giudizio, urta contro tutte le regole del buon governo, rispetto agli stessi problemi che si vogliono risolvere, alcuni dei quali debbono certamente essere risolti.

Voi avete ancora una possibilità: quella di dire di no ad una operazione il cui esito non potrà che essere la produzione di ulteriore confusione ed incertezza e che non potrà certo risolvere quei problemi che con questo disegno di legge si vorrebbero risolvere (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. L'onorevole Rodotà ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

STEFANO RODOTÀ. Questa vicenda è assai istruttiva, ma sicuramente ha dimostrato come non sia stata affatto pretestuosa, da parte dei proponenti di pregiudiziali di costituzionalità, il richiamo dell'Assemblea ad un esame attento del provvedimento che stiamo discutendo. Non siamo noi a dirlo, ma sono i tentativi, per altro maldestri, compiuti nel corso dell'ultima settimana dalla maggioranza, a dimostrare che non avevamo posto delle questioni pretestuose. I tentativi — ripeto — di modificare alcuni articoli sono poco più che espedienti, eliminano punte estreme di illegittimità, rinviando ad altri annunciati emendamenti la risoluzione di ulteriori problemi; ma dimostrano con sicurezza che non avevamo posto dei problemi infondati.

Debbo però aggiungere, come altri colleghi hanno già fatto, che le questioni fondamentali sono state eluse; e quindi dobbiamo questa sera fare un ulteriore richiamo all'attenzione ed alla responsabilità dei colleghi perché questioni di principio, tutt'altro che trascurabili, perché attengono al piano della costituzionalità, non vengano trascurate o subordinate a interessi tutti contingenti. Comincio dalla più importante, quella relativa

all'amnistia. Debbo qui fare una valutazione di ordine generale: nella relazione che accompagna l'ultima stesura del progetto di legge, così come nelle precedenti, si cercano argomenti più o meno attendibili per giustificare una macroscopica violazione costituzionale.

Vorrei richiamare l'attenzione su due fatti: uno di principio e uno pratico. Quando ci troviamo di fronte — questo è di principio — a norme costituzionali, dovrebbe essere buon criterio direttivo per il Parlamento muoversi secondo una logica di stretta interpretazione delle norme costituzionali. Attenzione, non facciamo né in questa, né in altre occasioni, prevalere la logica disinvoltata della forzatura del testo costituzionale alle esigenze di un momento. Siamo in una fase delicata — lo sappiamo tutti — e tenere ferma la Costituzione ha un valore di principio che nessuno in questo momento deve mettere in discussione.

Noi ci troviamo di fronte — questo è il fatto operativo — a norme che rischiano di essere dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con una conseguenza molto grave per i cittadini che, fidando nel legislatore, dovessero poi far domanda di oblazione autodenuciandosi.

In sostanza, se queste norme — quelle relative all'amnistia mascherata — dovessero essere dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, questi cittadini si troverebbero automaticamente a dover essere perseguiti per i reati previsti dalle leggi del 1950 e del 1977, avendo fidato su ciò che il legislatore aveva indicato attraverso una legge dello Stato.

Anche qui, dunque, per una ragione che non è soltanto di principio, ma relativa al corretto rapporto di fiducia tra l'istituzione Parlamento e i cittadini, bisogna muoversi sul filo di uno stretto e rigoroso rispetto delle norme costituzionali.

Ma vediamo perché il discorso sull'amnistia rimane, malgrado qualche aggiustamento operato dalla maggioranza in sede di Commissione.

Altri colleghi hanno insistito su questo punto ed io, senza ripetere argomenti già svolti, voglio prendere lo spunto da una

affermazione contenuta nella relazione che mi sembra di singolare gravità. Nella relazione si legge che: «L'istituto dell'oblazione — il meccanismo messo in piedi — in nulla si è rivelato distinguersi rispetto agli effetti attesi da una amnistia necessariamente condizionata se non nel *nomen iuris* e nella inutilmente macchinosa procedura applicativa di quest'ultima».

Tradotta in linguaggio corrente che senso ha questa affermazione? Abbiamo degli effetti — l'estinzione del reato — che vengono in questo caso dal legislatore collegati ad un meccanismo che per comodità viene chiamato oblazione. Gli stessi effetti potrebbero essere prodotti da un istituto diverso chiamato amnistia. Poiché questo è più macchinoso, rifacciamoci a quello che noi abbiamo chiamato oblazione.

Badate, questo è un ragionamento estremamente pericoloso poiché da esso si dovrebbe trarre, qualora lo generalizzassimo, la conseguenza che una volta scelto dal Governo un determinato fine, o sia stata voluta la produzione di un determinato effetto, diventa irrilevante e nella piena discrezionalità del Governo legiferante o del legislatore la scelta dello strumento per perseguire questo effetto coperto da un qualsiasi *nomen iuris*.

Parlare di oblazione o di amnistia non è cosa indifferente, perché rispetto all'effetto «estinzione del reato» è stata esplicitamente prevista prima dal codice civile una molteplicità di istituti ciascuno riferito a situazioni tipizzate, l'una diversa dall'altra e rispetto ad uno di questi istituti, quello dell'amnistia e dell'indulto, è stata ritenuta necessaria la costituzionalizzazione del procedimento. E questo è un fatto di non piccola importanza, che implica, al di là del *nomen iuris*, la non disponibilità per il legislatore dello strumento scelto per perseguire determinati effetti.

Certo, le procedure corrette sono sempre faticose; non è la macchinosità che ci deve interessare, è la correttezza costituzionale, in questa materia, che non può essere barattata, per un decisionismo o

un efficientismo di quart'ordine, con altri strumenti, impropriamente richiamabili in questa materia. Perché impropriamente richiamabili? Altri colleghi, in particolare il collega Ronchi, hanno ricordato come non sia assolutamente corretto il riferimento all'oblazione così com'è costruita nel nostro sistema dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale, perché all'origine l'oblazione è distinta per il fatto di riferirsi soltanto ai reati contravvenzionali puniti con l'ammenda. È stato oggi ricordato come l'articolo 162-bis abbia previsto disgiuntivamente la presenza della pena detentiva o dell'ammenda, ma non abbia a questo punto attribuito automaticità all'istituto, perché il filtro del giudizio del magistrato sulla possibilità di far ricorso all'oblazione è insito nel meccanismo del 162-bis, che quindi non può essere richiamato in presenza di un istituto che si vuole di applicazione automatica, e in presenza del quale, non dimentichiamolo, il problema chiave della depenalizzazione, e di quell'articolo 162-bis, è riferito all'apprezzamento che il giudice faccia della gravità del fatto. Siamo noi in presenza di un'ipotesi di questo genere? Ma è il Parlamento che ci dice che il fatto è grave, dal momento che da tutti gli ultimi provvedimenti di amnistia il Parlamento ha sempre ritenuto di dover escludere, per la loro gravità, per gli effetti sociali, appunto i reati urbanistici.

Dunque siamo sicuramente in una situazione in cui richiamare l'istituto dell'oblazione e ritenere che esso possa essere sostituito alla procedura costituzionale dell'amnistia è assolutamente scorretto. Se dovesse essere accettata la logica della relazione e le conseguenze che da essa si traggono, nel disegno di legge avremmo sicuramente la cancellazione dell'articolo 79 della Costituzione. Se si dovesse adottare questa logica, francamente inammissibile, e interpretare il passaggio della depenalizzazione come attribuzione alla discrezionalità del legislatore della scelta tra lo strumento dell'oblazione e quello dell'amnistia, da questo momento in poi, in presenza della volontà di perseguire l'effetto estinzione

del reato, non ci sarebbe più nessuna possibilità di sindacare il comportamento del legislatore qualora scegliesse comunque e sempre lo strumento dell'oblazione. Lo strumento dell'amnistia sarebbe cancellato dal nostro ordinamento. Mi pare che questo dimostri, come si dice, ad abbondanza, l'assoluta improprietà dell'argomentazione che viene enunciata nella relazione, perché è un vecchio canone che veniva insegnato nelle facoltà di giurisprudenza che quando una interpretazione non regge alla conclusione paradossale è una interpretazione sbagliata, comunque inapplicabile, comunque produttiva di effetti perversi.

Su questo terreno, e imboccata questa strada, il legislatore-Governo ha dovuto procedere a una serie ulteriore di distorsioni. È stato parzialmente modificato l'articolo 18, ma rimane il fatto che in una materia dal Parlamento ritenuta, ripeto, grave, come quella dei reati urbanistici, venga reintrodotta sostanzialmente una pregiudiziale amministrativa che faticosamente era stata espunta dal mondo dei reati tributari.

Questo è un altro punto di estrema gravità. So che nella Commissione si è con molta leggerezza sorvolato sul rilievo di incostituzionalità relativo alla tutela del paesaggio. Ritenevo che questo progetto di legge fosse veramente ricco di esemplificazioni e nella passata discussione ne avevo fatto grazia ad una Assemblea che ritenevo sufficientemente fornita di strumenti per leggere il testo medesimo. Così non deve essere, vista la disattenzione della Commissione.

E quindi mi permetto di ricordare soltanto tre di queste norme. All'articolo 3, in presenza del tipo di abusi che voi potete facilmente constatare, all'ultimo comma si prevede che il sindaco nei successivi 60 giorni adotta e notifica i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli. Ma nulla si dice su che cosa accada qualora il sindaco non adotti questi procedimenti; perché non è previsto alcuno dei meccanismi che, per esempio, sono previsti nell'articolo 6, ultimo comma, là dove si prevede che venga nominato un commis-

sario *ad acta*. In questo caso (articolo 3) dovremmo ritenere invece — ma forse è solo imperizia del legislatore — che il commissario *ad acta* non sia nominato; e che dunque all'inerzia del sindaco non ci siano in sede amministrativa possibilità di rimedi e che possano scattare le possibilità di intervento in sanatoria da parte degli abusivisti.

Questo è uno di quei casi eclatanti, in cui la disciplina legislativa non garantisce la tutela di beni fondamentali quali sono quelli indicati dall'articolo 9 della Costituzione. Ma non basta, leggiamo l'articolo 7: al secondo comma si dice che ove il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, pur in presenza di lavori eseguiti con pregiudizio per rilevanti interessi urbanistici ed ambientali, il sindaco si limita ad irrogare una sanzione pecuniaria. In questo caso ci troviamo di fronte clamorosamente ad una situazione in cui la distruzione del bene ambientale è niente altro che trasformata in un vantaggio per l'abusivismo, per il quale è prevista solo una sanzione pecuniaria.

Andiamo all'articolo 8, per il quale, quando le opere vengono eseguite su immobili comunque vincolati, l'autorità competente può ordinare la restituzione in pristino; non deve ordinare, e quindi è in facoltà ancora una volta di intervenire o meno a difesa di un bene ritenuto dalla Costituzione così importante da essere contemplato in un suo articolo.

Potrei proseguire, perché l'intero provvedimento che stiamo discutendo è fiorito di questo tipo di violazioni del bene paesaggio e del valore costituzionale ad esso riferito.

Vi è poi il punto del testo dell'articolo 1, così come è stato trasformato. Il collega Loda, qui oggi, il collega Bassanini, in Commissione, hanno già svelato (si fa per dire, perché la cosa era trasparente) l'artificio verbale del primo e del secondo comma del nuovo articolo 1. Non ha assolutamente senso alcuno scrivere una legge di dettaglio e poi chiamarla legge di principi: è la sostanza, non il *nomen iuris*, che conta questa volta.

Nel secondo comma dell'articolo 1 si fa

riferimento alla vigenza delle norme contenute nel capo secondo e terzo fin quando non interverranno le leggi regionali, ma questo — lo ricordava bene il collega Bassanini in Commissione — è il retaggio di una tecnica di intervento che si rifà alla fase iniziale dell'esperienza regionale ed è oggi sicuramente improponibile, tanto è vero che una serie di regioni avevano già iniziato a legiferare in materia ed ora, con questa legge, vedono cancellata la legislazione che esse avevano posto in essere.

Anche a tale proposito molti potrebbero essere gli esempi di dettaglio, ma non voglio dilungarmi eccessivamente. L'articolo 20 esclude la competenza della regione in relazione ad atti importanti quali i programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della «legge Bucalossi». Vi pare poco per quanto riguarda le competenze regionali?

Infine, l'emendamento che avrebbe dovuto garantire la copertura finanziaria. Qui la presa in giro è clamorosa. Non mi rifaccio alle argomentazioni di principio, non richiamo ancora una volta, come pure sarebbe giusto, la sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale e l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, che costituiscono due elementi che dovremmo tenere presenti in ogni momento; ma, signor ministro, vogliamo fare dei calcoli in base alla norma che si riferisce all'articolo 32?

La stima attuale del gettito derivante dal condono è dell'ordine di 5 mila miliardi. In base a quanto previsto dall'articolo 32 (10 per cento più 17 per cento della quota del 90 per cento riservata allo Stato), arriviamo alla attribuzione ai comuni di 576 miliardi e 500 milioni. Le stime più prudenti fanno ascendere a 15-20 mila miliardi gli oneri per i comuni; quelle fatte con maggiore larghezza arrivano fino a 40 mila miliardi. Che copertura è mai quella dell'articolo 32, se non quella abituale finta copertura che troviamo in tante leggi?

Colleghi, credo di non aver insistito su dati che possono far pensare ad un pregiudizio politico rispetto a questo provvedimento. Ho richiamato dati concreti e

preoccupazioni di principio assai gravi. Quando si incide su valori ed istituti costituzionalmente garantiti, il gioco dialettico e l'eccesso di furbizia giuridica dovrebbero essere banditi. Attenzione — lo dico su questo punto, ma potremmo dirlo anche per altri valori in questo momento in gioco —, non giochiamo con i principi costituzionali.

Il voto di questa sera si colora di un valore particolare. Su questo terreno abbiamo ritenuto di assumere un'iniziativa e riteniamo che da parte della maggioranza non possa esserci una risposta disattenta. La volta scorsa ero meno confidente; ora voglio essere fiducioso e rivolgere alla maggioranza una richiesta di attenzione. Niente di più. Se attenzione ci sarà, i voti dovranno venire (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, all'estrema sinistra e dei deputati del PDUP*).

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'illustrazione delle pregiudiziali. Avverto la Camera che i gruppi della democrazia cristiana, del partito comunista italiano, della sinistra indipendente, di democrazia proletaria ed il gruppo misto hanno chiesto che le questioni pregiudiziali di costituzionalità siano votate a scrutinio segreto. Decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, signor ministro, colleghi deputati, questo provvedimento, le stravaganze giuridiche in esso contenute, le violazioni di norme costituzionali, evidenti e rese ancora più grottesche dai contorcimenti operati per malamente dissimularle, sembrano concepite ad immagine e somiglianza di quello scempio che sul territorio è operato da anni di sacco urbanistico, di ruberie organizzate da quella enorme associazione a delinquere che ha operato nel nostro paese appunto per utilizzare le norme edilizie

non già per proteggere quegli interessi pubblici per i quali esse sono stabilite, ma per imporre taglieggiamenti e tangenti, per favorire i peggiori speculatori, per creare condizioni che in altri casi hanno determinato vere e proprie condizioni di paralisi per le attività edilizie.

L'immagine delle periferie delle nostre città è quella di uno sfascio, che è sfascio del diritto, delle istituzioni, della morale, messo in atto dagli amministratori pubblici: questa è la realtà inconfutabile.

Parlare di sanatoria, con l'intento malcelato di creare condizioni perché questi abusi possano seguitare, e per tracciare delle cancellature sul conto che dovrebbe essere presentato per lo meno a qualcuno di coloro che hanno operato il sacco delle nostre città, è fatto di straordinaria gravità.

Sono gravemente allarmato non soltanto per i problemi dell'amnistia per i reati che sono stati commessi, ma anche e soprattutto per il fatto che con altre violazioni costituzionali venga teorizzata la possibilità di future amnistie attraverso una deformazione dell'istituto della sanatoria e la creazione — lo ricordava poco fa il collega Rodotà — di una pregiudiziale amministrativa ben più grave, per i suoi effetti, di quella che con tanta pompa le forze politiche hanno ottenuto fosse cancellata dal campo fiscale.

La pregiudiziale fiscale comportava l'impossibilità di iniziare l'azione penale finché non fosse operato, con il procedimento fiscale, l'accertamento del reddito o dell'infrazione. Nel caso in esame si stabilisce una pregiudiziale amministrativa anche quando è pacifica la commissione dell'abuso, in funzione, cioè, non dell'abuso, ma della sua sanatoria, cioè di un fatto successivo alla commissione del reato. E ciò con l'effetto, nell'ipotesi di sbocco favorevole dell'istruttoria sulla sanatoria, della cancellazione del reato. Non parlo della sanatoria per i fatti anteriori al 31 ottobre 1983; parlo dell'articolo 18 del provvedimento che stabilisce per il futuro, come norma che diventa definitiva nel nostro ordinamento, la possibilità di una sanatoria che finisca con il cancel-

lare il reato. A questo punto diamo un saluto agli interventi della magistratura, che almeno in qualche caso e sia pure, come dicono molti, con carattere di supplenza rispetto all'inerzia degli amministratori, era intervenuta. Fino ad oggi, dunque, era almeno possibile questa supplenza; ma ora, con il nuovo sistema, non vi sarà più nessun pretore che potrà mettere le mani negli abusi edilizi perché subito verrà iniziata, ad opera di amministrazioni molto spesso corrotte per cose di questo genere (come dimostrano tutti i procedimenti penali pendenti in materia nell'intero paese, tutti gli scandali che conosciamo), la procedura per una sanatoria che, sulla base del disposto dell'articolo 18 di questo provvedimento e in riferimento agli articoli 11 e 13, appunto bloccherà eventuali interventi dell'autorità giudiziaria, con i risultati che tutti possiamo immaginare.

Si stabilisce poi che queste norme si applicheranno fino a quando non saranno intervenute altre norme regionali. Questa è, dal punto di vista costituzionale, una mostruosità giuridica in tema di rapporti fra Stato e regioni (uno dei punti più dolenti dello sfascio delle nostre istituzioni, come è stato denunciato anche da altri colleghi che mi hanno proceduto): in questo modo si demanda alle regioni la modifica di questa normativa. E dico la modifica perché queste non sono norme di principio (malgrado vengano così definite, con un vero abuso, da chi ha formulato il primo articolo di questo progetto di legge), ma norme complete e quindi quello delle regioni non potrà essere un intervento di attuazione o di integrazione ma solo un intervento di modifica. Dunque, si trasferisce alle regioni non una nuova potestà in materia edilizia e urbanistica (come previsto dalla Costituzione) ma una facoltà di regolare nei fatti le future amnistie decise dai comuni, con diretti effetti sull'azione penale. Insomma, avremo una ulteriore dilatazione della deroga al principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Non ripeto le considerazioni che sono già state fatte in merito al fatto che si

tratta di una amnistia e non di una oblazione. Questa con l'oblazione non ha nulla a che fare, è una amnistia condizionata; per di più condizionata ad un evento che non è nemmeno il comportamento di chi ha commesso il reato. E invece l'oblazione deve essere compiuta proprio da chi ha commesso il reato. In realtà qui si pone una taglia a carico del proprietario e si stabilisce che il pagamento di questa taglia avrà per effetto l'estinzione dell'azione penale nei confronti di chi ha commesso il reato, cioè il costruttore. In altre parole, il proprietario, che molto spesso è una delle vittime del costruttore abusivo (insieme alla collettività, al paesaggio) paga e in questo modo ottiene che l'autore del reato, colui che ha costruito abusivamente, venga amnistiato.

Dobbiamo domandarci quale sarà l'effetto di ciò sul caos che si è determinato nelle nostre città; altro che sanatoria edilizia! Questi sono i presupposti per favorire amministrazioni disoneste e per stabilire la possibilità di mettere a prezzo non soltanto licenze fasulle, ma anche impunità rispetto a reati già consumati, per mettere a prezzo, a favore di amministratori corrotti — diciamolo pure —, eventualmente la possibilità della prosecuzione o dell'inizio dell'azione penale, da parte del magistrato, per le più evidenti forme di commissione di reati! Non si tratta soltanto della violazione della norma che riguarda l'amnistia e l'indulto, riservandoli al decreto del Presidente della Repubblica ed imponendo al Parlamento di limitarsi alla delega, ma c'è violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, con disparità di trattamento, con complesse violazioni multiple (ma tutte egualmente scandalose) dell'articolo 3 della Costituzione, in rapporto a diversi reati, a situazioni diverse che qui non analizzo partitamente, ma che credo si possano individuare dai riferimenti fatti prima.

Qui si è parlato (credo giustamente) di questi aspetti scandalosi delle sanatorie; dell'estinzione dell'azione penale; aggiungo la creazione di questa sorta di pregiudiziale amministrativa dal carattere inusi-

tato, enormemente più grave di quella abolita nel settore fiscale; ma vi sono altri aspetti clamorosi di una illogicità che in realtà comporta la violazione di principi costituzionali, a cominciare dal ricordato articolo 3. I colleghi avranno notato, credo, che mentre col pagamento di queste somme si cancellano reati commessi, si impongono taglie per sanatoria di atti legittimi! Basta leggere la tabella allegata al provvedimento: per esempio, per attività edilizie antecedenti al 1967, per le quali non era prevista la licenza edilizia, per il solo fatto di averle realizzate senza licenza — e quindi legittimamente — sono imposte taglie (non riesco a trovare altro termine che questo) a carico di cittadini che, ripeto, non hanno violato alcuna legge, che si sono attenuti alla legge, che non hanno chiesto una licenza edilizia in quanto non prevista dalla legge, licenza che non avrebbe potuto essere inoltre concessa, non perché la richiesta di costruzione fosse abusiva, ma perché la costruzione si poteva realizzare liberamente, senza intervento dell'autorità comunale. Ebbene, a questi cittadini, a distanza di anni, si impone oggi il pagamento di una taglia per avere osservato la legge, nel momento stesso in cui ai cittadini che non solo hanno violato la legge, ma hanno anche commesso reati, si garantisce (magari a spese delle loro vittime) l'impunità: è uno scandalo, colleghi deputati, veramente mostruoso! Qui c'è da parlare di violazione non più e non solo della Costituzione, ma di qualsiasi senso logico: la taglia per gli atti legittimi! La sanatoria come strumento per percepire taglie da chi ha rispettato la legge! L'impunità per chi ha commesso reati! La gravità mi sembra senza precedenti: che dobbiamo dire?

Questo progetto di legge, come già il precedente decreto-legge in materia, si ispira a principi ed esigenze di carattere esclusivamente fiscale; è stato detto che con questa operazione lo Stato voleva mettere le mani sui proventi di quelle sanatorie che altrimenti sarebbero state appannaggio delle amministrazioni locali. Forse questo è vero, anzi certamente è

vero che si è operato formalmente in questo modo; ma è anche vero che si è tentato di trasferire ai comuni maggiori poteri per il futuro. Per questa volta provvede lo Stato a riscuotere la taglia, in futuro provvederanno i comuni. Si è quindi dilatato l'effetto dell'articolo 18 e si sono previste delle future amnistie demandate ai comuni e si è detto, a quanti si erano opposti a tutto ciò, di accontentarsi di questa possibilità in quanto tutte le amministrazioni locali potranno domani fare quello che fa oggi lo Stato. Questa è la realtà, forse con un po' più di limitazioni, ma poi provvederanno le leggi regionali ad aumentare questa possibilità che è già chiara negli articoli 11, 13 e 18 di questo provvedimento. Questo è il significato politico più rilevante di questa operazione.

Dobbiamo però dire che nel complesso non è lo Stato che vuole sostituirsi alle regioni ed ai comuni. La realtà è che lo Stato cerca di esercitare in proprio un'operazione di taglieggiamento, operazione già svolta dal *racket* delle costruzioni, dagli uffici tecnici comunali. Lo Stato tenta quindi di porre in essere queste cose. Vedremo poi se il paese risponderà a quelle richieste concepite in funzione fiscale e se soprattutto questa operazione porterà il gettito previsto. Comunque le taglie per le attività legittime svolte prima del 1967, indicano che quello che si propone è un adeguamento, da parte dello Stato e degli enti locali, a quanto hanno da sempre compiuto gli amministratori ed i taglieggiatori nel nostro paese, indipendentemente dal fatto che si fosse o meno in presenza di attività legittime da parte dei costruttori.

Di fronte alle rapine ed agli scandali che esistono nel nostro paese in questo campo, qui si cerca di creare una sorta di rapina di Stato che è parallela ad un'attività di concessione di ampie impunità attraverso il pagamento. Noi dobbiamo prendere atto delle violazioni della Costituzione e dobbiamo soprattutto prendere atto che a tali violazioni si aggiunge quella gravissima contenuta nell'articolo 18 del provvedimento che sostanzia un'aperta violazione dei diritti costituzionali.

A tutto questo dobbiamo aggiungere quel disagio che deriva dalle procedure seguite. L'altro giorno abbiamo ascoltato l'annuncio che la Conferenza dei capigruppo — che sta sempre più diventando il direttivo di questa Camera — aveva disposto la sospensione dell'esame in Assemblea del provvedimento e il suo rinvio in Commissione. In altre occasioni di questa decisione era sempre stata investita, oltre alla Commissione, l'Assemblea, alla quale era stato chiesto almeno di annuire a queste richieste. Anche il problema della posizione della questione di fiducia da parte del Governo sulla reiezione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità è stato trattato presso la Giunta per il regolamento come elemento di contrattazione. Certo, si dice che tutto è bene quel che finisce bene! E questa brutta pagina della posizione della questione di fiducia è stata superata perché oggi si vota liberamente: ma non so che cosa sia avvenuto sul piano delle operazioni politiche. Anche altri se lo sono chiesto ed io lo chiedo anche a questi ultimi. Vorrei sapere che cosa è avvenuto sul piano delle contrattazioni politiche oltre alla formulazione di quei rabberciamenti maldestri e di quell'aggravamento dei dati di incostituzionalità di questo provvedimento!

Ora ci stiamo avviando a mettere mano ad un provvedimento che dovrebbe affrontare uno dei temi più gravi, scandalosi, pesanti e dolorosi della vita del paese con metodi che costituiscono uno strumento per ulteriori rapine, intrallazzi e corruzioni, offrendo maggiori possibilità in questa direzione ed eliminando un'opera che in qualche modo ha rappresentato il mezzo per fronteggiare l'arroganza e lo strapotere dei saccheggiatori delle città e dei rapinatori della nostra edilizia, mettendo fuori gioco la possibilità di un intervento rapido ed efficace della magistratura. Peggio di questo non ci potevamo aspettare!

Pertanto la Camera farà bene a valutare ed a meditare sulle pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate e che affrontano molti problemi, ma non tutti, che emergono in questo provvedi-

mento. La Camera ed il paese faranno bene a domandarsi se con i metodi e con gli strumenti fin qui utilizzati si possa, a fronte alta, di fronte al paese ed ai delitti che sono stati commessi, di fronte ai sospetti elevati (molti dei quali più che fondati e dimostrati) nei confronti dei partiti politici e della classe dirigente — con il finanziamento dei partiti venuto proprio dal saccheggio delle città — affrontare questo tema con tanta disinvoltura sul piano istituzionale e, più in generale, sul quello del diritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa parte del «giovanetto» anno 1984, in cui sembrano concentrarsi tutti i nodi della nostra società, cade anche questa questione nota con il nome di «legge di sanatoria per l'abusivismo edilizio».

Abbiamo appena sentito svolgere — o meglio «risvolgere» — ben cinque questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale, alle quali, con un intervento di complemento rispetto alle cinque questioni esistenti, si è aggiunto un momento fa l'onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Non di «complemento», ma in servizio permanente effettivo!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lasci proseguire l'onorevole Felisetti!

LUIGI DINO FELISETTI. Mi fa piacere, perchè vivacizza il contraddittorio ed in effetti mi dispongo a parlare in contraddittorio rispetto a queste posizioni illustrate con le pregiudiziali, tenendo, come falsariga della mia linea di intervento, la pregiudiziale dei colleghi del gruppo della sinistra indipendente, non perchè abbia maggior pregio delle altre — che tutte in verità ne hanno —, ma perchè mi sembra quella più completa, anche dal punto di vista dell'indicazione dei riferimenti costituzionali dei quali sarebbe eccepita la violazione.

Alcune questioni, però, le sbrigherò in poche parole, come d'altronde farò per tutto il resto. Per esempio, per quel che concerne una pretesa contraddizione di questo progetto di legge a fronte e nei confronti dell'articolo 97 della Costituzione, in tema di correttezza della pubblica amministrazione, oserei dire che tanto evanescente è la questione che non si menzionano nemmeno i punti della Costituzione che sarebbero violati nel contesto del disegno di legge. Perciò trascurerò questa eccezione, come del resto, tranne un richiamo volante del collega Ronchi, hanno fatto tutti gli oratori intervenuti in sede di illustrazione delle pregiudiziali.

Qualcosa di più è stato detto a proposito della violazione — ma anche qui in termini molto generici con la dizione «molte norme del disegno lo violerebbero» — del principio sancito dall'articolo 9 della Costituzione in tema di difesa del paesaggio. Mi sembrava di aver capito, leggendo il testo del disegno di legge, che se c'era un argomento sul quale vi era una sostanziale tutela del precetto costituzionale, era proprio questo, dato che l'articolo 28 del progetto enumera — e credo che si debba all'intervento del ministro Biondi in sede di Consiglio dei ministri l'aver richiamato l'attenzione su questo problema — notevoli casi di applicazione sostanziale dell'articolo 9 della Costituzione, là dove esclude dalla possibilità di intervento sanatorio una serie di casi in violazione di questa norma. Perciò non parlerò molto neppure di questa questione, che per la verità è stata toccata recentemente dal collega Rodotà in occasione del suo intervento...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Felisetti di continuare!

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, la ringrazio; mi sono fermato apposta! Pare che succeda anche qui — se è lecito dire delle cose amene in una Assemblea che tratta argomenti molto seri — quello che avviene con la televisione: di solito si dorme o si chiacchera finché è

accesa, poi quando è spenta ci si risveglia all'improvviso e ci si rivolge ad essa con un moto d'attenzione! Ho provato così anch'io!

Ma vengo all'articolo 117 della Costituzione, che si dice violato in relazione ad una generica censura, secondo la quale numerose norme contenute in questo testo violerebbero i principi in esso stabiliti. Credevo che la prima stesura dell'articolo 1 e soprattutto la nuova stesura di questo stesso articolo — per cui non invano l'Assemblea ha rimesso alla Commissione il riesame del testo, perché questo punto dell'articolo 1, relativamente alle competenze delle regioni e in particolare delle regioni a statuto speciale, è stato modificato ampiamente — potessero far ritenere superata questa eccezione di costituzionalità; tant'è vero che, se le parole hanno un senso, questo argomento è stato sostanzialmente trascurato, ancorchè sostanzialmente menzionato dai colleghi che sono intervenuti.

Passo rapidamente a toccare l'argomento dell'articolo 81 della Costituzione circa i criteri di ripartizione del gettito. Qui, secondo me, un momento di attenzione sarebbe necessario. Per quanto mi riguarda, mi sforzerò di porlo all'attenzione di quanti mi seguono. Siamo di fronte ad un equivoco, perchè pare che si sostenga che sarebbe la sanatoria che, rendendo legittimi gli edifici (diciamo così), porrebbe in essere una questione di oneri aggiuntivi, derivanti dal fatto che le amministrazioni comunali devono intervenire per quel che riguarda i servizi collettivi, i servizi pubblici di cui dotare gli abitati ed i complessi residenziali o di altra natura che sono sorti attraverso le costruzioni abusive. Io credo che si sia di fronte ad un equivoco, perchè l'onere di spesa relativamente all'esigenza di porre in essere i servizi sociali, i servizi di convivenza, i servizi urbanistici, non nasce dalla sanatoria in sé (anzi, la sanatoria recupera denaro che altrimenti non verrebbe incassato nel modo più assoluto), ma nasce dal fatto che sussistono queste costruzioni. Pertanto, le soluzioni possibili sono due: o si abbattono, oppure, se si tollera, come in

effetti si è tollerato, che restino in piedi, la collettività, anche a fronte di costruzioni abusive, ha il sacrosanto diritto di veder procedere la pubblica amministrazione a fare scuole se necessitano scuole, a fare strade se necessitano strade, a fare fontane se necessitano fontane, perchè questo è un onere che l'ente pubblico ha indipendentemente dalla legittimità o meno delle costruzioni. Anzi — e qui è il principio di moralità di questo provvedimento —, attraverso il condono, di cui vedremo l'utilizzabilità o meno, si otterrà che chi ha speculato senza spendere un centesimo in barba alla collettività, a questo punto, non per coscienza, ma per rendere commercialmente gestibile la costruzione di cui è proprietario o che, comunque, ha posto in essere, paga una somma, mentre, senza il condono, avremmo entrambi i danni: l'onere delle spese comunque a carico della collettività e, per di più, uno sfruttamento di rapina (in questo caso sì, onorevole Mellini) nei confronti della società da parte di chi ha costruito abusivamente.

Vengo a quella che è la vera eccezione che rende questa nostra discussione meritevole di un minimo di considerazione. Mi riferisco al fatto che, attraverso lo strumento qui individuato, che è quello dell'oblazione (uno strumento estintivo attraverso il pagamento di una somma), si compirebbe un sostanziale scippo delle prerogative presidenziali, dato che il Presidente della Repubblica è l'unica autorità del nostro paese alla quale è rimesso il potere di concessione di amnistia, sia pure su proposta del Parlamento.

Viene eccepita la violazione dell'articolo 79 della Costituzione, congiuntamente alla violazione dell'articolo 112, che contiene il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale. Il disegno di legge, che vede nell'oblazione lo strumento unico per la realizzazione di questa estinzione di reato, violerebbe, appunto, queste norme costituzionali.

Credo valga la pena di intenderci su alcune questioni di carattere generale. Il nostro ordinamento (e nel nostro ordinamento c'è tutto il contesto del codice pe-

nale) conosce numerosi istituti giuridici che hanno come conseguenza (onorevole Rodotà, in questo senso va inteso il riferimento contenuto nell'ultima relazione al *nomen iuris* che differenzia l'istituto dell'oblazione dall'istituto dell'amnistia) l'effetto estintivo del reato. Sono quelli compresi tra l'articolo 150 e l'articolo 170 del codice penale; e li elenco per ragioni di completezza. Non stupitevi, ma sono elencati insieme diversi istituti causativi dell'estinzione del reato (non parlo di quelli causativi dell'estinzione della pena), quali la morte dell'imputato, la remissione della querela, la prescrizione, la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale; ne abbiamo introdotto recentemente uno, con la legge di depenalizzazione, ed è la sentenza dichiarativa di estinzione del reato, a seguito di patteggiamento intervenuto tra imputato e magistrato; vi sono infine altri due istituti, che sono quelli che ci riguardano in questo momento. Si tratta dell'oblazione e dell'amnistia, elencate l'una dietro l'altra, sotto il medesimo titolo generale di istituti estintivi del reato. Dire, dunque, che tutti questi istituti provocano la medesima conseguenza è esatto, e giustamente nella relazione Piermartini si afferma questo concetto, in relazione all'ultimo testo elaborato; ma siamo tutti d'accordo nel riconoscere che questi non sono tra loro istituti fungibili, nel senso che se ne possa adottare indifferentemente l'uno piuttosto che l'altro, rispetto all'identico tema, perché ognuno di questi ha un suo campo di applicazione specifico. La questione fondamentale diventa dunque questa: è corretto, a fronte di violazioni come quelle qui considerate (e che — credo sia pacifico — sono le violazioni dell'articolo 41 della vecchia legge urbanistica, riprese dall'articolo 17 della legge n. 10), tutte violazioni contravvenzionali e non delitti, utilizzare l'istituto dell'oblazione, con pagamento di una somma di denaro e con comportamenti particolari, per produrre l'effetto estintivo del reato? O in questo modo si viola l'articolo 79 della Costituzione?

L'onorevole Rodotà, per due volte, nel

corso del suo intervento, ci ha richiamato al dovere — è un compito da vestale che ti sei assunto spesso, collega Rodotà, fino al punto di giungere, secondo me, a diluirne il significato: ma di questo non voglio discutere — di stare attenti alle forzature della Costituzione. Questa stessa questione, che il collega Rodotà ha deferito, io posso riferirla; e dico che lo stesso abuso e lo stesso rischio viene corso anche da chi, troppo spesso e forzatamente, invoca pretese ma non sussistenti violazioni della Costituzione, a copertura di altre finalità, che sono legittime sul piano dell'opportunità, ma lo sono molto meno — a mio giudizio in questo caso non lo sono affatto — quando si tratta di discutere in termini sereni sulla sussistenza o meno di violazioni costituzionali. (*Applausi*).

Ciò che mi sembra poco chiaro — e vengo al dunque —, in questa discussione, è quanto ora mi sforzerò di indicare. Esistono due distinti strumenti che si chiamano «oblazione». C'è l'oblazione cosiddetta rituale, ordinaria, prevista dal codice penale, da usare nella generalità dei casi, sottoposta pure — come hanno detto altri colleghi — al discrezionale apprezzamento del giudice che l'ammette o non la ammette, nel caso dell'articolo 162-bis, addirittura con una determinazione di importo preventivo da versare nella misura della metà rispetto al terzo che viceversa è previsto nell'articolo 162. Questa è l'oblazione cosiddetta rituale, ordinaria, giudiziale.

STEFANO RODOTÀ. Lo so.

LUIGI DINO FELISETTI. Lo sai, benissimo, ma tu spieghi tante volte e consentirai che qualcuno faccia altrettanto quando è giusto che ciò avvenga.

Esiste altra oblazione e questa è quella che ci interessa, per cui tutti i riferimenti all'articolo 162, cioè alla oblazione ordinaria, non hanno molto pregio in questa sede. L'articolo 162-bis, anch'esso nato dalla legge del 1981 introduttiva della depenalizzazione, rappresenta un elemento nuovo di cui tenere conto per questo tipo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

di discussioni, perché ha introdotto la possibilità di oblazione anche per le contravvenzioni punibili in via alternativa con l'ammenda o con l'arresto, con questo valicando il muro della pena detentiva che non poteva essere superato attraverso l'oblazione; per cui il riferimento all'oblazione ordinaria porta acqua al mio mulino e non all'altro... (*Commenti del deputato Rodotà*).

Lo so, ma vengo alla oblazione speciale.

L'oblazione speciale, noi siamo in questo campo, cosiddetta anche extraprocedurale, amministrativa, su cui hanno sentenziato in abbondanza corti di merito e Corte di cassazione e su cui hanno scritto uomini come Manzini, Antolisei, Musotto, Ranieri, Briccola — non il nostro collega — e Nuvolone, ha una sua natura tutta affatto diversa ed autonoma e l'unico elemento che le confonde è che a mezzo di un pagamento si estingue il reato. Per il resto la disciplina è tutta affatto diversa.

Amico e collega Loda, hai ragione quando metti in evidenza che in questa oblazione speciale, con questa legge, si procede in una legge che tiene conto di comportamenti che non si racchiudono e non si concludono nel versamento di una somma, per cui c'è un comportamento del cittadino, c'è una valutazione dell'autorità, addirittura una rateizzazione della somma e alla fine una declaratoria dell'autorità amministrativa, non giudiziale, di avvenuta estinzione del reato. Ma, santo Dio, dove eravate l'11 novembre 1983?

L'11 novembre 1983, tre mesi fa, in quest'aula abbiamo approvato una legge, che prevede l'oblazione amministrativa straordinaria, con la quale abbiamo detto che quel datore di lavoro, quell'imprenditore, quel professionista che non ha pagato i contributi obbligatori, compresi quelli dell'INAIL, il cui mancato pagamento è sanzionato con una pena di due anni di reclusione — altro che oblazione-contravvenzione! — (*Commenti del deputato Rodotà*)... In quest'aula l'abbiamo approvata. *Tum decuit*, allora dovevate sollevare

queste obiezioni (*Proteste dei deputati Guerzoni e Masina*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ...(*Proteste dei deputati Guerzoni e Masina*).

LUIGI DINO FELISETTI. Il voto finale è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, vorrei pregarla di non rivolgersi continuamente all'onorevole Rodotà, perché altrimenti questa diventa la sede di un dibattito, elevatissimo, tra lei e il suo collega Rodotà; e mi pare che questo non sia corretto.

LUIGI DINO FELISETTI. Ha ragione e chiedo venia. In sostanza voglio dire che queste eccezioni, dal punto di vista della questione posta, cioè come vizio di costituzionalità, secondo me non hanno molto fondamento. Potrei citare parecchi altri elementi; non li cito, e ve ne faccio grazia. Se si discute dell'opportunità politica di un provvedimento di questo genere, prendo atto; ma allora siamo in un altro campo. Oso dire che l'onorevole Presidente autorevolmente pose questo interrogativo nel corso della precedente fase della discussione: e su questo possiamo essere d'accordo. Ma l'opportunità la si risolve in sede di merito. Lei mi ha invitato a non parlare con i colleghi, ma a rivolgermi a lei: bene, onorevole Presidente, lei è di Reggio Emilia, come lo sono io; vicino a Reggio Emilia c'è Modena, dove c'è un'accademia militare. A me sembra che qui si giochi con gli argomenti costituzionali così come insegnano certe scuole di artiglieria: il vero e il falso scopo. Qui si mira, apparentemente, al vizio di costituzionalità, ma in realtà si tende ad un altro effetto per quel che suona fuori di qui e qui dentro. Si è cercato di raccogliere — e di qui la risposta del Governo la volta scorsa — su questo terreno un possibile, generico, diverso consenso, in cui gli elementi di costituzionalità erano meramente occasionali e meramente pretestuosi. Oggi sembra che il discorso sia rasserenato:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

noi di questo prendiamo atto, e diciamo che questo strumento è possibile. Quanto al merito, benissimo: il merito lo discuteremo quando ci arriveremo (*Commenti del deputato Rodotà*). Il merito è un merito aperto; credo che nessuno si arroccchi, il Governo e il ministro prima di tutti, su una difesa oltranzista di un testo che non è né sacro né intangibile, per cui all'interno del merito potrà esservi spazio per recuperare, per migliorare, per precisare determinati contenuti; ma sotto il profilo della costituzionalità chiedo — e credo che così sarà — che la Camera pronunci una decisione di rigetto (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e al centro*).

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito gli interventi nella discussione sulle pregiudiziali, e possiamo passare ai voti.

Onorevoli colleghi, è inutile che io vi ricordi che la votazione è unica su tutte le pregiudiziali presentate.

Ho già annunciato che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate sul progetto di legge «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	564
Maggioranza	283
Voti favorevoli	254
Voti contrari	310

(*La Camera respinge — Applausi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Ando' Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi Di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Moramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagneti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi Degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristifori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mario

Ermelli Cupelli Enrico
Fabbri Orlando

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fanto' Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusano Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germana' Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

Mundo Antonio

Napoli Vito

Napolitano Giorgio

Natta Alessandro

Nebbia Giorgio

Nenna D'Antonio Anna

Nicolazzi Franco

Nicolini Renato

Nonne Giovanni

Nucara Francesco

Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille

Olcese Vittorio

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore

Pajetta Gian Carlo

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio

Pandolfi Filippo Maria

Parlato Antonio

Pasqualin Valentino

Pastore Aldo

Patria Renzo

Patuelli Antonio

Pazzaglia Alfredo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Peggio Eugenio

Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario

Pernice Giuseppe

Perrone Antonino

Perugini Pasquale

Petrocelli Edilio

Petrucchioli Claudio

Picano Angelo

Picchetti Santino

Piccoli Flaminio

Pierino Giuseppe

Piermartini Gabriele

Pillitteri Giampaolo

Piredda Matteo

Piro Francesco

Pisani Lucio

Pochetti Mario

Poggiolini Danilo

Polesello Gian Ugo

Poli Bortone Adriana

Poli Gian Gaetano

Polidori Enzo

Pollice Guido

Portatadino Costante

Potì Damiano

Preti Luigi

Proietti Franco

Provantini Alberto

Pujia Carmelo

Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Quattrone Francesco

Quercioli Elio

Quietì Giuseppe

Radi Luciano

Raffaelli Mario

Rallo Girolamo

Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfredo

Reina Giuseppe

Riccardi Adelmo

Ricciuti Romeo

Ricotti Federico

Ridi Silvano

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rindone Salvatore

Riz Roland

Rizzi Enrico

Rizzo Aldo

Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Romano Domenico

Romita Pier Luigi

Ronchi Edoardo

Ronzani Gianni Vilmer

Rosini Giacomo

Rossattini Stefano

Rossi Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino

Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Angelini Piero
Cattanei Francesco
Corder Marino
De Micheli Vitturi Ferruccio
Di Bartolomei Mario
Fiorino Filippo
Franchi Franco
Garocchio Alberto
Mancini Giacomo
Mattarella Sergio
Rabino Giovanni
Rossi di Montelera Luigi
Scalfaro Oscar Luigi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che i presidenti dei gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale, della sinistra indipendente e del partito comunista italiano ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Piermartini.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, colleghi, il voto della Camera, che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità rispetto al progetto di legge che detta norme in materia di controllo dell'attività urbani-

stico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive, rappresenta un punto fermo dell'*iter* del provvedimento ed un riconoscimento del lavoro fatto dalla Commissione lavori pubblici, anche successivamente al rinvio alla Commissione stessa del progetto di legge.

Rispetto ai rilievi di costituzionalità la Commissione ha ritenuto opportuno accedere ad alcune modificazioni del testo con un duplice intento, senza patteggiamenti di alcun tipo. Innanzitutto ha inteso mantenere aperto, su un piano di ragionevolezza, il confronto con le opposizioni. Pertanto è stato accentuato il carattere di legge-quadro riscrivendo l'articolo 1, il quale attua il dettato costituzionale della competenza regionale in materia urbanistica. È stata anche prevista una maggiore incidenza dell'iniziativa delle amministrazioni comunali nel procedimento oblativo a garanzia del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, sul piano giuridico, la Commissione ha introdotto alcune modifiche con l'intento di rendere il testo più perfetto e di assicurare ai cittadini una legge che dia piena fiducia nei suoi fini e nei suoi mezzi. L'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 18), la destinazione dei fondi ai comuni con la legge finanziaria tenendo conto delle necessità derivanti dal recupero urbanistico (articolo 32), il rispetto del giudicato (articolo 34), rappresentano modifiche tali da garantire l'attuazione del dettato costituzionale.

La maggioranza della Commissione ha preannunciato altresì la presentazione di una proposta di amnistia a norma dell'articolo 79 della Costituzione per i reati contravvenzionali connessi o concorrenti per evitare l'attribuzione al reo della disponibilità della pena.

L'operazione di «pulizia» tecnico-giuridica del testo del progetto di legge e la validità della scelta operata dal Governo relativamente alla oblazione — riconfermata dalla Commissione e dalla Camera — raggiungono il fine di fare pienamente giustizia dei sospetti di incostituzionalità

avanzati con l'obiettivo essenzialmente politico di intralciare la manovra del Governo nel Parlamento e nel paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Infine, per dare una risposta alle giuste esigenze sollevate di venire incontro a quei cittadini a reddito basso, proprietari di prima casa costruita presuntivamente per necessità, i quali intendono uscire da una situazione di illegalità, la maggioranza ha ritenuto di dover annunciare che presenterà in Assemblea emendamenti finalizzati a rendere sopportabile la necessaria onerosità del provvedimento. Le agevolazioni tenderanno a rateizzare il pagamento dell'oblazione in presenza di condizioni oggettive (requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata o a quella agevolata).

Molti sostengono che è veramente giunta l'ora di voltare pagina. Mi sembra che il provvedimento al nostro esame raggiunga l'obiettivo. Il sistema delle sanzioni, il meccanismo repressivo coordinato a quello preventivo, l'oggettività e l'automaticità dei comportamenti richiesti alla pubblica amministrazione configurano nell'ordinamento una nuova realtà in grado di impedire l'abusivismo futuro.

L'acquisizione alla legalità di un sommerso notevole come dimensione e meritevole di attenta considerazione per le ragioni che lo hanno determinato richiede negli enti locali una nuova mentalità non lassista e non fatalista, che operi a difesa del territorio e che garantisca ai cittadini la soddisfazione dei bisogni.

È necessario intervenire per superare, mediante il recupero urbanistico, il degrado di vaste periferie garantendo gli indispensabili servizi.

I nuovi e aggiuntivi finanziamenti di cui potranno godere i comuni italiani sono mezzi molto utili e molto importanti per raggiungere queste finalità.

Da un'altra angolazione mi sembra positiva l'iniziativa del comune di Roma che

ha cominciato, se pure in ritardo e in quantità inadeguata, a predisporre aree per coloro che vogliono costruirsi una singola abitazione. In questo modo si rompe il cordone ombelicale tra lottizzatori abusivi e cittadini che hanno bisogno di aree, così vengono gettati i presupposti per una seria politica urbanistica, così è possibile difendere il territorio dai reati edilizi.

Nel corso dell'esame in Commissione lavori pubblici sono state valutate (e ciò forse non è stato sufficientemente messo in luce nella relazione presentata il 31 gennaio — e me ne scuso —) anche altre due proposte di legge: una di iniziativa del deputato Nicotra e l'altra dei deputati Pazzaglia, Tassi, Guarra, Boetti Villanis Audifredi.

È stato apprezzato l'apporto costruttivo e, come per alcuni emendamenti di molti altri deputati, se ne è tenuto conto nella redazione definitiva del testo del proposto dalla Commissione.

La brevità del mio intervento è chiaramente motivata dal fatto che per una puntuale analisi del provvedimento rinvio alla relazione scritta presentata alla Presidenza il 31 gennaio scorso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bonetti Mattinzoli.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il gruppo comunista non presenta spesso una relazione di minoranza. Ricorre a tale strumento solo in casi particolari, cioè quando si tratta di provvedimenti di notevole importanza sui quali le nostre proposte sono chiaramente alternative a quelle della maggioranza. È il caso del provvedimento di sanatoria dell'abusivismo edilizio all'ordine del giorno.

Il tormentato iter parlamentare di questo provvedimento è noto ed è indicativo della diversità delle valutazioni manifestate che riteniamo continuino a sussistere all'interno della maggioranza governativa.

Viceversa il gruppo comunista ha perseguito in tutto il lavoro svolto dalla Commissione — e si accinge a farlo anche in Assemblea — un obiettivo molto chiaro, quello di fermare l'abusivismo edilizio, ripreso con grande virulenza in questi mesi, e riportare nella legalità, con una operazione equa e selettiva, gli insediamenti abusivi originati dalla necessità di procurarsi una casa, in quanto in tutti questi anni l'intervento pubblico non è stato in grado di rispondere adeguatamente alla crescente domanda di alloggi. È mancata, cioè, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, intesa nel suo complesso, la disponibilità di aree, ed è mancata una politica di incentivazione dell'edilizia residenziale pubblica: queste sono le cause che hanno provocato il fenomeno dell'abusivismo pubblico.

Anche i più recenti provvedimenti non hanno saputo recuperare i ritardi e voltare pagina. Basti pensare che il piano decennale della casa continua a subire slittamenti; basti pensare che anche gli annunciati programmi organici di edilizia residenziale altro non sono che il riciclaggio di risorse che avrebbero dovuto già essere impiegate.

Il provvedimento sull'abusivismo deve, contemporaneamente all'opera di risanamento urbanistico, colpire l'abusivismo speculativo, che ha prodotto il degrado del territorio e dell'ambiente in vaste zone del nostro paese. Viceversa, il Governo e la maggioranza hanno continuato ad insistere per un provvedimento di natura fiscale, finalizzato alla ricerca di entrate finanziarie, per altro non chiaramente quantificate e molto ipotetiche.

Questa impostazione fiscale ha finito col provocare una serie di gravi distorsioni degli strumenti operativi e giuridici del disegno di legge. La prima grave distorsione è rappresentata dall'esproprio di competenze alle regioni in materia urbanistica e di governo del territorio; e ciò non tanto e non solo per una logica accentratrice, quanto per accelerare al massimo i tempi di riscossione degli oneri previsti a carico degli abusivi e per garantirsi che le entrate finiscano nelle casse

dell'erario invece che in quelle comunali. E senza tener conto del fatto che due regioni, il Lazio e la Sicilia, hanno già legiferato in materia.

Le conseguenze di una simile impostazione sono assai gravi. In primo luogo, perchè una normativa nazionale di dettaglio — e così è il provvedimento al nostro esame — non può tener conto delle diversità che il fenomeno dell'abusivismo ha assunto nelle varie zone del nostro paese. Mi basta ricordare un esempio: l'abusivismo delle borgate romane non ha alcun riscontro nell'abusivismo presente in Lombardia. Ne consegue che la normativa di cui abbisogna il Lazio non può che avere caratteristiche assai diverse da quelle necessarie per la Lombardia.

In secondo luogo, le distorsioni sono rappresentate anche dal fatto che si impedisce ai comuni di introitare i proventi della sanatoria (è prevista una piccola partecipazione del 10 per cento), e in questo modo si va a bloccare qualsiasi possibilità di urbanizzare e riqualificare quartieri e periferie di medie e grandi città, soprattutto nel centro-sud.

Si continuerà così a mantenere uno stato di degrado urbanistico e di emarginazione sociale che sono già oggi insostenibili, ma che diventeranno intollerabili allorquando il pagamento della sanatoria susciterà aspettative legittime di interventi di urbanizzazione; aspettative che si rivolgeranno nei confronti dei comuni, i quali non potranno farvi fronte perchè privi di risorse.

Si consumerà così ancora una volta la violazione del principio costituzionale secondo il quale lo Stato non può trasferire ai comuni oneri senza la necessaria copertura finanziaria.

Ma il capitolo delle distorsioni derivanti dall'obiettivo della riscossione rapida di mezzi finanziari alle casse dell'erario non è ancora esaurito: si prevede infatti un meccanismo fondato sull'autodenuncia dell'abusivo e la estinzione del reato attraverso la formula, del tutto anomala e non costituzionale, dell'oblazione. Si viene così a violare la competenza del Presidente della Repubblica in materia di amnistia

e di indulto, un problema questo già affrontato in sede di pregiudiziali di costituzionalità e sul quale non voglio aggiungere altro a quanto ha già detto in quella sede l'onorevole Loda.

La natura fiscale del provvedimento ha prodotto anche distorsioni politiche. La più palese è la chiusura dimostrata dalla maggioranza verso le nostre proposte, soprattutto in merito alla questione dell'amnistia, sulla quale per altro sembra stia circolando (lo verificheremo) un ravvedimento sotto forma di emendamento, per altro tardivo ed incompleto: comunque si tratta soltanto di una intenzione.

Il testo del provvedimento presenta anche non poche e gravi insufficienze. Una sta nel non operare una netta distinzione tra abusivismo di necessità e abusivismo di speculazione: fare una straordinaria manutenzione, costruire i servizi igienici, rendere abitabile un sottotetto per il figlio o la figlia che si sposano non può essere considerato la stessa cosa che costruire su aree destinate a servizi, costruire la seconda casa nelle più ambite e belle zone turistiche. Così come non è la stessa cosa aver costruito la prima casa in maniera abusiva e aver costruito interi grattacieli o realizzato lottizzazioni abusive.

Il progetto di legge ritiene di dare una risposta a questo problema prevedendo uno sconto del 30 per cento per coloro che abbiano un reddito molto basso. È del tutto evidente che non è questa la risposta da dare: è necessario individuare una casistica molto articolata che tenga conto delle condizioni economiche di chi ha commesso l'abuso, delle motivazioni sociali, delle caratteristiche dell'alloggio e del danno urbanistico arrecato.

Dall'insieme delle rapide considerazioni che ho finora svolto risulta evidente la necessità di approvare un provvedimento radicalmente diverso da quello che ci viene proposto dal relatore per la maggioranza; un provvedimento che — non ci stancheremo mai di ripeterlo — abbandoni la logica fiscale per assumere le caratteristiche di strumento per una efficace azione di risanamento urbanistico e di prevenzione dell'abusivismo nel futuro.

Queste sono le ragioni per le quali il gruppo comunista ha presentato in Commissione, e ripresenterà in Assemblea un insieme di emendamenti che in realtà vanno a comporre un testo alternativo a quello del Governo e della Commissione.

Ne ricordo brevemente gli obiettivi. Il primo è quello di prevenire la ripresa dell'abusivismo in futuro e a questo scopo chiediamo la salvaguardia delle competenze regionali in materia urbanistica e di governo del territorio, così come previsto dalla Costituzione e dalle successive leggi di decentramento. Chiediamo poi di dare ai comuni concreti poteri per impedire le lottizzazioni abusive, che hanno fino ad oggi rappresentato l'atto iniziale di ogni opera abusiva. Proponiamo sanzioni a carico dei pubblici ufficiali che si prestino al compimento di atti illegittimi di frazionamento fondiario; nonché l'introduzione di maggiori automatismi per l'acquisizione gratuita di tutte le opere abusive al patrimonio del comune, in modo da garantire celerità ed efficacia all'intervento del sindaco e così stroncare sul nascere, arrecando un danno economico enorme ai reponsabili, ogni operazione abusiva.

Infine, la costituzione di un fondo, alimentato anche con i proventi della sanatoria, per la realizzazione di ampie aree che devono essere destinate ad iniziative edilizie anche di singoli cittadini e di autocostruttori, come del resto avviene in molti paesi europei. Il secondo obiettivo, che riguarda il terzo capitolo, è quello del recupero urbanistico dei quartieri abusivi. Gli emendamenti al riguardo tendono a subordinare la sanabilità delle opere abusive alla definizione rapida, in virtù di alcuni snellimenti procedurali, di piani di recupero e risanamento, che richiederanno in ogni caso un rigoroso programma pluriennale di attuazione. Il finanziamento dei piani dovrà essere garantito con mezzi straordinari dello Stato, utilizzando anche parte dei contributi GESCAL ed i proventi della sanatoria.

In merito al quarto capo del progetto di legge, quello relativo al condono, gli emendamenti del gruppo comunista tendono a riscriverlo completamente anche

perché — come ricordato dal relatore per la maggioranza — il testo è praticamente quello del decreto-legge respinto dal Parlamento nell'ottobre scorso. In sostanza, le nostre proposte vogliono introdurre una norma di delega al Presidente della Repubblica per l'emanazione dell'amnistia; tendono a prevedere tale amnistia con caratteri selettivi, per cui i reati più gravi non possono essere amnistiati; precisano una casistica in cui distinguere l'abusivismo di necessità da quello speculativo, elevando sensibilmente gli oneri per quest'ultimo ed attenuando quelli relativi all'abusivismo di necessità. Nella relazione è descritta questa articolata casistica, e ad essa pertanto mi rimetto.

Il provvedimento deve garantire ai comuni la destinazione dei mezzi finanziari derivanti dalla sanatoria, per impiegarli nell'urbanizzazione e nel recupero urbanistico dei quartieri abusivi. Dalla sommaria esposizione degli emendamenti da noi presentati in Commissione (e che ri-proporremo in Assemblea), si evince la possibilità di predisporre un provvedimento di sanatoria dell'abusivismo con i caratteri di un intervento urbanistico di risanamento sociale, di lotta efficace contro ogni abusivismo futuro, non solo con norme repressive, ma con concreti atti positivi che sappiano rispondere alla domanda di alloggi economici e di un più ordinato e civile aspetto delle città e dell'intero territorio nazionale; è un provvedimento necessario, questo, cui dovranno seguire rapidamente altre concrete iniziative e non soltanto pomposi annunci, per sviluppare l'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, raccogliendo e rispondendo così positivamente alle tante, preoccupate attese che si sono manifestate e si manifestano nel nostro paese, sul problema, di fondamentale importanza, rappresentato dalla questione degli alloggi e dell'edilizia residenziale (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori*

pubblici. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi deputati, ho preso la parola poco fa per interloquire sulle questioni di costituzionalità che numerose si affollano in questa materia, nell'esame del progetto di legge in discussione, e che il voto della Camera sulle pregiudiziali non ha esaurito certamente; ciò sia perché sono convinto che solo alcune delle questioni di costituzionalità sono state oggetto delle pregiudiziali, sia perché è evidente che non è il voto sulle pregiudiziali che può evitare di sanare quei vizi di costituzionalità che probabilmente saranno oggetto, per lunghi anni, di discussioni nelle varie sedi, forse davanti alla Corte costituzionale, e che comunque si intrecciano con delicati problemi di merito; perché, certamente, questa legge è mostruosa. Devo riconoscere che la situazione creatasi nel paese, a causa del dilagare dell'abusivismo edilizio, è tale che il legislatore, quale che sia la scelta politica che intenderà compiere, si troverà di fronte a problemi estremamente difficili. È certo però che se una legge sull'abusivismo edilizio deve sanare qualcosa, occorre che si compia realmente una svolta e che soprattutto si intenda operare con estrema chiarezza, se necessario anche rivedendo non solo comportamenti pratici tenuti dalle amministrazioni, dai partiti e da tutto l'apparato pubblico, ma anche i principi della legge vigente. Sarebbe infatti assurdo affrontare oggi questo progetto di legge sulla sanatoria senza domandarsi se la legge attualmente vigente non sia stata eccessivamente ambiziosa. Essa, stabilendo prescrizioni, in ordine all'intervento pubblico persino per le opere di straordinaria manutenzione, con obblighi di concessioni e di licenze, probabilmente ha compiuto il passo più lungo della gamba.

Di fronte alle violazioni di queste norme di dettaglio, di queste norme che ave-

vano una funzione essenzialmente di salvaguardia e di prevenzione, di fronte allo sfascio clamoroso di un abusivismo dilagante, che denuncia l'incapacità e l'impossibilità delle strutture pubbliche — ammesso che ve ne sia la volontà — di avvalersi di determinati strumenti, si finisce per stabilire sanatorie generalizzate, addirittura senza le debite distinzioni tra violazioni di quelle nuove norme della legge del 1978, della legge n. 167, rispetto, per esempio, alle disposizioni in materia di ristrutturazione interna dei fabbricati o di modifiche che non hanno nemmeno il carattere di ristrutturazione, mentre vi sono altre violazioni, viceversa, rispetto alle quali le prescrizioni di dettaglio, in ordine alla necessità di munirsi di particolari concessioni anche per opere di poca rilevanza e che non incidono su cubature o destinazioni di immobili, avrebbero dovuto avere efficacia meramente strumentale.

Intervenendo sulle pregiudiziali di costituzionalità ho usato termini certamente pesanti, poiché non possiamo affrontare questa discussione senza interrogarci su che cosa sia realmente avvenuto nel paese. Accanto al dilagare dell'abusivismo non vi è stata soltanto inerzia dei pubblici poteri, ma vi è stata anche una situazione di sostanziale sollecitazione. Molto spesso là dove vengono erette costruzioni in base a licenze edilizie sono stati commessi reati ancora più gravi e da parte delle burocrazie comunali vengono seguiti metodi che hanno carattere di omogeneità tale da far ritenere che ci si trova di fronte ad un unico *racket* che copre tutto il territorio nazionale e di fronte all'opera di una colossale associazione a delinquere nel nostro paese. In questo settore si fanno taglieggiamenti e si tenta di sfuggire oltre che a questi ultimi anche alle prescrizioni obietive delle leggi: si tratta di due fenomeni paralleli che, molto spesso, si sono anche intrecciati con conseguenze estremamente gravi.

Non possiamo parlare di abusivismo edilizio e non possiamo affrontare il problema dell'intervento dei comuni se non ci chiediamo che cosa hanno fatto gli

amministratori comunali, quali sono state le taglie imposte ai cittadini.

Dobbiamo ritenere che in questo provvedimento sono più gravi le norme rappresentate come norme dirette, per il futuro, ad impedire il propagarsi dell'abusivismo edilizio che si dovrebbe sanare per il passato, rispetto alle altre norme relative al condono edilizio, dal momento che le prime sono estremamente più gravi.

L'altro giorno ho avuto occasione di parlare con un magistrato che si è prodigato per lottare contro questo malanno della nostra società, nelle condizioni più difficili riscontrabili nel territorio nazionale. Egli era letteralmente sconsolato di fronte al testo del provvedimento e soprattutto alle modifiche operate dalla Commissione. Egli diceva che dalla magistratura ormai non ci si deve aspettare più nulla: altro che sanatoria per il passato e norme di rigore per il futuro! Si sono creati i presupposti per il dilagare dell'abusivismo nel futuro, per l'eliminazione dell'intervento della magistratura, per l'elevazione delle taglie da parte di amministratori corrotti i quali metteranno a prezzo non soltanto la licenza edilizia — conforme o meno al piano regolatore o ai regolamenti edilizi — ma metteranno a prezzo anche l'impunità per le violazioni già operate, perché si dà loro questo ulteriore potere. Sono convinto che più delle norme degli articoli 33 e 34 sia grave quella prevista dall'articolo 18, della quale si è parlato pochissimo. Ma questa norma prevede per il futuro la possibilità per i comuni — e forse è questa la merce data a forze di opposizione che per altro sono forze di maggioranza in molti comuni — di svolgere un'attività di sanatoria in futuro, che quella dissennata norma dell'articolo 1 trasforma in realtà in norma in bianco per la sanatoria degli abusi edilizi, perché con l'articolo 18 è previsto un procedimento con relativa istruttoria per la sanatoria che sospende l'azione penale, ma non solo per gli abusi già praticati, riguardando l'articolo 18 il futuro. Questo articolo prevede la sanatoria, la sospensione dell'azione penale e, in caso di concessione della sana-

toria, a conclusione della procedura iniziata, l'estinzione dell'azione penale. Abbiamo così l'amnistia permanente — se di amnistia si è trattato — ed abbiamo la creazione di una sorta di pregiudiziale amministrativa con struttura, contenuto ed oggetto e conseguenze di gran lunga più gravi di quella tanto malfamata — e forse giustamente — pregiudiziale fiscale che, come dicevo poc'anzi, le maggiori forze politiche presenti in quest'aula si sono vantate di aver eliminato dal nostro ordinamento. E qui invece si introduce una pregiudiziale amministrativa affidata alla gestione di amministrazioni comunali nelle quali la corruzione è presente in larghissima misura. Quanti sono i consiglieri che hanno un piede in consiglio comunale ed un altro in carcere? Ricordiamoci della Liguria, con i suoi sindaci raggiunti da comunicazioni giudiziarie! Ma ricordiamoci anche delle altre regioni, perché ormai non si tratta più di un fenomeno di questa o di quella regione, Presidente Azaro, ma di un fenomeno generalizzato! Non si tratta più di mafia in questo paese, ma della partitocrazia che dà i suoi frutti, che accomunano le situazioni mafiose a quelle che tradizionalmente non lo sono, ma che sono di contenuto mafioso. Vi sono taglie riscosse per queste attività! E queste amministrazioni sono quelle alle quali si conferisce con l'articolo 18 il potere di cancellare l'effetto del reato commesso attraverso operazioni di valutazione in larga misura discrezionali!

Si è già accennato, in sede di pregiudiziali, al «pasticcio» dell'articolo 1, rispetto al quale non si capisce se queste norme siano «norme-quadro» che però provvisoriamente non sono «quadro»; si dovrebbe dire che siano «norme-cornice», come ci è stato insegnato e come in realtà si dice negli ordinamenti di altri paesi. Ma qui esse sono «cornice» e «quadro» allo stesso tempo, provvisoriamente «quadro», successivamente «cornice». Ma là dove esiste già un «quadro» che cosa succede? È stato già ricordato che la regione Lazio ha già approvato una legge in materia: ma allora nella regione Lazio non si applicano queste norme, si applicano solo quelle della

regione non incompatibili, o soltanto quelle future? Nel pasticcio, che certamente il Parlamento, la stessa Corte costituzionale, ma anche i nostri beneamati costituzionalisti, giustificazionisti di tutte le peggiori malefatte in materia di diritto costituzionale, hanno creato nei rapporti tra legislazione dello Stato e legislazione regionale, si introduce questo ulteriore pasticcio, perché non c'è soltanto un problema di intellegibilità e di coordinamento di queste norme. E credo che i problemi, a questo proposito, non avranno limiti.

Parlavo poc'anzi degli interventi delle regioni. Non sappiamo in quale direzione saranno questi interventi. In realtà, si promette una modifica di questa normativa che, per altro, riguarda gli effetti penali (per insegnamento della Corte costituzionale, la normativa penale è riservata alla legislazione dello Stato); ma, facendosi dipendere l'applicazione della norma penale dal compimento di alcune pratiche di carattere amministrativo — quelle relative alla sanatoria —, in realtà si svuota l'azione penale attraverso una norma che oggi è in bianco e che sarà rimessa all'attività delle regioni, le quali potranno dilatare, modificare. E sappiamo benissimo che cosa accade quando si tratta di dare esecuzione o, soprattutto, di attenersi a principi. Vediamo cosa avviene qui dentro quando si tratta di attenersi ai principi costituzionali... Figuriamoci che cosa può avvenire nella diaspora di queste applicazioni da parte delle regioni!

Vogliamo mettere in dubbio che tutta questa legislazione sia fatta nell'intento di favorire gli abusi futuri, e non già di stabilire norme più rigorose, più serie, più facilmente applicabili? Ma noi sappiamo quale battaglia sia stata compiuta in sede giudiziaria da parte di alcune amministrazioni contro il fenomeno delle lottizzazioni abusive. E sappiamo che uno dei problemi nodali di questa lotta è stato rappresentato dalla definizione del concetto di lottizzazione. La giurisprudenza, ormai specifica ed unanime, è nel senso che la lottizzazione si ha con l'esecuzione

di opere di urbanizzazione, ma si ha pure con il frazionamento della proprietà che sia congegnato in modo tale da presupporre necessariamente l'utilizzazione per scopo edilizio, per dimensione dei lotti, per previsione di servitù su parti comuni destinate a vie d'accesso e a quel minimo di parti comuni e di servizi che pure nell'opera di un lottizzatore abusivo devono per forza essere previsti per poter fare queste operazioni. Si è sempre ritenuto che questa vendita, con la creazione di proprietari di lotti, dia luogo a delle situazioni che già per se stesse pongono le amministrazioni comunali di fronte a circostanze insostenibili, comportando quindi la necessità di reprimere nel momento in cui si passa a queste operazioni di vendita frazionata, con quelle modalità e con quelle evidenti finalità.

Ebbene, in questa legge con una norma precisa ci si è preoccupati di dire che si ha una norma di interpretazione autentica in favore dei lottizzatori abusivi. Certo! Questa è una Camera di lottizzatori e non può partorire altro che una legge in favore dei lottizzatori abusivi! Ormai si stabilisce, attraverso questa norma di interpretazione autentica, che si ha lottizzazione quando vengono eseguite opere di urbanizzazione. La vendita frazionata, se passa questa norma, non è più lottizzazione abusiva. Venite a dirmi che questa è una legge che prevede per il futuro strumenti più efficaci per evitare quello che si è verificato nel passato! Certo, trasferisce ai comuni, cioè a quelle che sono state le fonti primarie del saccheggio, del *racket* sull'urbanistica, maggiori poteri, che incidono persino sull'azione penale; ma per il resto non fa che preparare guai maggiori, infrazioni più generalizzate: e poco conta, poi, che si preveda la necessità del documento autorizzativo della concessione edilizia al momento della vendita. Soprattutto, si introduce apertamente il concetto della prevalenza dello strumento amministrativo, della sanatoria amministrativa, sull'intervento del magistrato. Oggi anche l'amministrazione più corriva e più corrotta ci pensa due volte prima di dar luogo ad una sanatoria, dato che il magistra-

to può intervenire, può sindacare quella sanatoria, di fronte a norme per le quali è totalmente impossibile addivenire a sanatorie di qualsiasi genere. Grazie al principio della prevalenza della sanatoria amministrativa sulla cognizione del magistrato penale, sancita dall'articolo 18, questa possibilità dilagherà certamente. Certo, vi sono sanzioni (purché non intervenga la sanatoria!), ma queste non faranno che aumentare il prezzo delle taglie pretese dagli amministratori corrotti. Dobbiamo fare i conti con la realtà: non possiamo presumere — come in situazioni normali il legislatore avrebbe diritto di presumere — che gli amministratori siano onesti, che norme penali garantiscano una applicazione conforme alla legge. Se parliamo di amministratori corrotti come di una realtà, è perché si tratta di una realtà. Sappiamo infatti, dagli amministratori in senso proprio agli uffici tecnici dei comuni, quante organizzazioni a delinquere si annidano in certi luoghi: quei luoghi che vengono oggi prescelti come sede, addirittura, di decisioni che possono impedire che la magistratura metta il naso in queste malefatte.

Credo che soprattutto quella norma sulla lottizzazione sia rivelatrice: si tratta di una interpretazione autentica clamorosa, che la dice lunga sull'avvenire delle attività dei comuni in questo campo, sulle future sanatorie, soprattutto quando vi sarà una situazione diversa dall'attuale: perché oggi, certo, l'edilizia, anche quella abusiva, è ferma pur se è vero che quest'ultima lo è un pò meno; ed anzi, forse, questo provvedimento, come è stato detto da varie parti, in particolare dai repubblicani, ha determinato un *boom* dell'edilizia abusiva (ed anche questo dovrebbe dirla lunga!); certamente però non siamo in un momento di grande pressione, si costruisce poco, forse anche grazie alle cattive disposizioni che penalizzano i costruttori onesti, quelli che vogliono essere a posto con licenze, strumenti urbanistici e via dicendo. Ma quando si dovesse verificare un risveglio di questa attività noi ci troveremmo di nuovo di fronte al *boom* delle lottizzazioni e alla vendita di

lotti di qualsiasi dimensione in quanto consentiti da questa norma di legge che si è voluta inserire come interpretazione autentica.

In realtà, noi abbiamo norme edilizie particolarmente rigorose che hanno il solo scopo non di garantire l'osservanza di criteri fondamentali per l'edilizia del nostro paese, ma semplicemente di dare l'occasione di imporre piccoli o grandi taglieggiamenti. Quanta gente in questi giorni ha scoperto, avendo spostato, ad esempio, di 20 centimetri una porta, che dovrà avvalersi della sanatoria edilizia!

Si tratta di norme velleitarie la cui minuziosità, la cui pignoleria, ammesso che vi sia stata pignoleria nell'applicazione, è in chiaro contrasto con la liberalità dei provvedimenti di condono. Ma d'altra parte questa è una tradizione del nostro paese: da una parte interpretazioni rigorose delle norme di legge, leggi di volta in volta speciali, aggravamenti di pene e poi amnistie. Comportamenti simili sono avvenuti nella legislazione penale e avvengono anche in questa materia che sta a cavallo tra norme di carattere penale e norme di carattere amministrativo.

A questo proposito, ricollegandomi con queste precisazioni, esaminando questo disegno di legge, dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte ad un intento predatorio. Dico queste cose anche se sono convinto che in realtà alcuni dei depredati meriterebbero di essere trattati peggio, ad esempio, con la applicazione della norma di carattere penale. Ma che queste norme abbiano un carattere predatorio, signor Presidente, è provato dal fatto che si stabiliscono taglie per atti legittimi.

Infatti, leggendo la tabella annessa al progetto di legge, ci si accorge che si prevedono delle taglie — in altro modo non riesco a definirle — per attività che all'epoca in cui sono state compiute erano totalmente legittime. Non ci dobbiamo dimenticare che prima del 1967 l'obbligo della licenza edilizia era limitato alle costruzioni nell'ambito del centro urbano o delle zone di espansione del piano regolatore o dei programmi di fabbricazione dei

comuni. Infatti, nelle zone agricole l'obbligo della licenza non esisteva, come non esisteva per quelle modifiche dei fabbricati esistenti anche all'interno dei centri urbani che non potessero considerarsi come modifiche delle strutture.

La legge del 1942 non prevedeva l'obbligo della licenza e, quindi, se un cittadino ne faceva richiesta, questa gli veniva rifiutata non perché non potesse fare le opere richieste, ma perché si prendeva atto che quelle opere potevano essere compiute senza bisogno di questo intervento autorizzativo da parte dell'autorità comunale.

Leggendo questa tabella si apprende che i fabbricati costruiti prima del 1967 legittimamente senza licenza debbono pagare una tangente di 250 mila lire per poter ottenere l'iscrizione catastale. Quindi di due persone che hanno agito ambedue legittimamente, l'una ottenendo la prescritta licenza, l'altra, avendo costruito in altro luogo e senza licenza, perché così era stabilito, una dovrà pagare una tangente, l'altra no. Basterebbe pensare a questo fatto per rendersi conto del carattere predatorio di queste norme. Si può dire che certe disposizioni debbono essere dettate per mettere a posto determinate situazioni.

Non parliamo di altre opere, persino per la straordinaria manutenzione, che soltanto con la legge in vigore dal 1978 sono state opere per le quali è prevista una licenza. Ma c'è di più: l'obbligo della cosiddetta oblazione (e basterebbe questa considerazione per dimostrare che di oblazione non si tratta) fa carico in primo luogo al proprietario attuale. Nella tabella di cui parliamo sono indicate le opere fino al 1967: dal 1° settembre 1967 al 15 febbraio 1984, e più ancora, fino al giorno in cui entrerà in vigore questa legge, ne sono passati, di anni! Ora, nella maggioranza dei casi, quando si tratta di opere fino al 1967, il proprietario sarà magari una persona diversa da quella che ha compiuto l'opera. Che cosa può saperne? Saprà, sì e no, se esisteva una licenza edilizia; ma non saprà i dettagli, non saprà se vi sono state o no opere di restauro. Gli si

chiede una taglia per un fatto che può ignorare, a beneficio, direi, non più del costruttore, in questo caso, perché saranno ormai intervenute tutte le prescrizioni possibili e immaginabili per i reati commessi; ma certamente in conseguenza di un atto che, se è stato un atto illegittimo, è stato compiuto dal costruttore. Lo stesso discorso possiamo e dobbiamo farlo — e qui assume rilevanza morale e giuridica di gran lunga superiore — per atti diversi compiuti dal costruttore in epoca tale che il reato commesso non è ancora coperto da prescrizione, perché in questo caso si chiede anzitutto al proprietario attuale di provvedere a pagare, poiché si determina una situazione giuridica il cui dato più rilevante è quello che il costruttore, che magari ha passato di mano l'oggetto di un'attività illecita e costituente reato, va esente da pena ad opera dell'intervento che viene richiesto, con la previsione di ulteriori sanzioni, nei confronti di una persona che è la prima vittima di questo provvedimento. Si tratta infatti di un'attività in cui possono esservi state diffinitività dalla licenza non sempre riscontrabili, o addirittura mancanza di licenza; e spesso coloro che hanno acquistato sono degli sprovveduti, che oggi sono in prima persona, in prima chiamata, costretti a sanare, con effetti a favore di chi in realtà li ha truffati, e ha messo in atto questo dato di illecito.

A questo punto si discute se sia amnistia o non sia amnistia. Questo può essere tutto, ma secondo me innanzitutto è una rapina. È oblazione? Certamente no. È amnistia? Amnistie a pagamento finora non si sono mai viste. Il collega Felisetti sosteneva che non è un'amnistia; possiamo anche convenirne: si tratta di taglie!

Si crea poi una situazione, per quello che riguarda i problemi relativi all'applicazione di quelle norme sulle possibilità di trasferimento degli immobili, che è decisamente poco chiara. Ci troviamo di fronte a situazioni che possono avere effetti gravissimi perché investono problemi essenziali, relativi ai contratti e a quella mobilità del patrimonio immobiliare che, in particolare per quanto riguarda la

casa, è cosa che ha fatto difetto con conseguenze gravissime sulla disponibilità e sulla migliore utilizzazione degli alloggi. Vogliamo dimenticare questo fatto? Vogliamo dimenticare che le conseguenze, che vengono previste anche nei confronti di violazioni minori, non sono chiare nel testo del provvedimento?

Ma c'è un altro aspetto particolarmente grave, signor Presidente e colleghi che non ci siete: è quello che riguarda i diritti dei terzi. È vero che qui si parla di sanatoria agli effetti amministrativi, ma sappiamo tutti che a strumenti di carattere amministrativo (quali possono essere i regolamenti edilizi) fanno seguito diritti soggettivi perfetti delle parti, che si ritiene siano integrativi o meglio sostitutivi del codice civile, per quello che riguarda, ad esempio, le distanze.

Che cosa avverrà di fronte alle sanatorie, che sono previste indiscriminatamente? Certo, si dirà che il diritto soggettivo perfetto rimane tale; però c'è anche una norma in cui si prevede che a causa delle sanatorie ed in conseguenza delle sanatorie deve poi intervenire una sorta di adeguamento della norma, quasi a coprire le vergogna dell'impunità della violazione di quella norma, invece del contrario, che sarebbe principio di diritto fondamentale.

Allora, la sanatoria conseguente alle sanatorie — la sanatoria della legge invece che la sanatoria dell'atto o dell'illecito — è suscettibile di pregiudicare, come conseguenza, anche i diritti dei terzi, se a questo punto poi si fanno seguire normative di carattere generale (modifiche di regolamenti, di indicazioni, di piani regolatori, che comportano problemi di distanze diverse in adeguamento alle violazioni sanate). In tal modo vanno a farsi benedire anche i diritti soggettivi dei terzi, oltre che gli interessi legittimi, perché una delle conseguenze è quella, per esempio, che tutti i concorsi contro le concessioni illegittime, una volta operata la sanatoria, vanno a farsi benedire, perché la legge stabilisce che diventa legittimo ciò che era illegittimo, con effetto anche retroattivo e una buona pace per i ricorren-

ti che hanno avuto fiducia nella giustizia amministrativa di questo paese.

Ecco dunque il carattere fiscale di queste norme. Prima ho usato il termine «rapinatorio»; so che è pesante, signor Presidente, e che è già grave che in una materia di questo genere si adotti un provvedimento che obbedisce a problemi di carattere fiscale. Una volta, per motivi fiscali, si vendevano i benefici ecclesiastici o i titoli nobiliari; cose che a noi sembrano non vendibili, allora invece venivano poste in vendita quando il sovrano aveva bisogno di denaro. Questa volta si vende la giustizia. Torniamo agli aspetti peggiori del medioevo o, come si diceva una volta, degli antichi regimi.

Il carattere fiscale, dicevo, è già grave, ma un provvedimento di carattere fiscale dovrebbe obbedire a determinati criteri propri della individuazione dei soggetti di imposta, degli obbligati di imposta, dei titolari effettivi del bene e del beneficio eventualmente corrisposto, nonché della possibilità di una massa imponibile che garantisca un risultato adeguato agli effetti globali dell'azione fiscale.

Sono state fatte delle stime sul valore del ricavabile dal provvedimento di condono edilizio ed io credo che si tratti di stime estremamente approssimative. Ritengo che avremo delle sorprese nel vedere chi ricorrerà a questo condono. Dubito molto che dalle borgate della periferia romana, da interi paesi del nostro Sud che portano i segni di uno sconsolante e disastroso assetto urbanistico e di malefatte stratificate... dubito molto che da queste zone, dalle cubature imponenti dell'abusivismo edilizio siano ricavabili quei cespiti che ci si propone di ricavare da questa operazione ed ai quali si è sacrificata la giustizia, la sua credibilità, l'assetto del diritto, norme costituzionali e principi di equità. Si è scarificato tutto per dare l'impressione dell'innesto di questo condono in un contesto più ampio, come si dice nel «politichese» del nostro paese. Probabilmente si è sacrificato anche l'avvenire, cioè la possibilità di porre in futuro un freno a questo abusivismo.

Dubito molto che da parte di quei co-

struttori che sono ricorsi alle costruzioni abusive perché non potevano pagare le taglie, perché non potevano star dietro ad una normativa troppo complicata o perché avevano solo i soldi per costruirsi la casa con le proprie mani, possano venir fuori quelle somme.

Quali saranno le sanatorie? Quelle relative agli immobili che i costruttori abusivi non avranno già provveduto a smaltire e forse a questo punto da qualcuno di questi, per il pericolo di incorrere in sequestri o difficoltà di future vendite, qualcosa verrà, ma sarà poca cosa.

Temo che i calcoli siano stati fatti male. So pochissimo in materia fiscale, ma mi rendo conto che questo provvedimento, proprio in omaggio ad una concezione fiscalistica, è stato fatto male anche dal punto di vista della...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi consenta di ricordarle che il tempo a sua disposizione è già scaduto.

MAURO MELLINI. La ringrazio, signor Presidente, sto per concludere.

Credo che sia fatto male anche da questo punto di vista. E allora anche il prezzo di questi sacrifici che dovremmo compiere per beni che io ritengo dovrebbero essere indisponibili e non sacrificabili, probabilmente sarà un prezzo fasullo, deludente; e a questo punto ci rimarranno soltanto le scorie di questa pessima legge e le conseguenze per il futuro di altri abusivismi edilizi; ed i colleghi che saranno in quest'aula in futuro dovranno occuparsi di altre sanatorie per situazioni che saranno purtroppo insanabili.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, questa sera, alle 19, è stato ferito gravemente un generale statunitense mentre usciva dalla sede romana della NATO, ed è stato ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio. Vorrei sapere se il Governo è in grado di fornirci i particolari di questo ferimento, in risposta ad una interrogazione che abbiamo già presentato.

Se il Governo non fosse in grado di rispondere immediatamente, chiederei un impegno a fornire i chiarimenti necessari all'inizio della seduta di domani.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, dato che il fatto è accaduto poco fa, non credo che il Governo sia in grado di informare la Camera questa sera. Comunque la Presidenza rappresenterà al Governo l'esigenza di rispondere immediatamente alla sua interrogazione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Anche perché, dopo un periodo di calma, rischiamo una ripresa di atti di violenza nel nostro paese.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Baghino.

Annuncio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:
Giovedì 16 febbraio 1984, alle 16,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del Regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1252).

(Approvato dal Senato).

— *Relatore:* Vincenzi.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 (1285).

(Approvato dal Senato).

— *Relatore:* Vernola.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833).

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548).

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

— *Relatori:* Piermartini, *per la maggioranza;* Bonetti Mattinzoli, *di minoranza.*

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22,10.

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZiate**

—

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

—

La VIII Commissione,

premesso che:

gli insegnanti elementari che operano nelle zone di confine hanno diritto ad una supervalutazione del servizio;

le insegnanti di scuola materna hanno uguale livello, uguale stipendio base, uguale indennità integrativa, uguale modalità di pagamento, medesimo ente erogatore,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per giungere alla equiparazione delle insegnanti di scuola materna operanti nelle zone di confine con gli insegnanti elementari delle stesse zone;

ad adoperarsi affinché siano considerate « zone di confine » le isole facenti parte del territorio nazionale ad esclusione della Sicilia e della Sardegna.

(7-00048) « RALLO, POLI BORTONE, ALOI ».

La XI Commissione,

di fronte alla crisi del mercato del formaggio pecorino tipo romano il cui prezzo cala sensibilmente sia sul mercato nazionale che in quello americano, unici di assorbimento del prodotto;

considerato che la crisi di produzione si aggiunge alla crisi generale della pastorizia per il costo dei mangimi, e le conseguenze della siccità e degli incendi dello scorso anno specie nella Sardegna, ove vengono prodotti circa 170.000 quintali di formaggio,

impegna il Governo:

1) a disporre in attuazione delle leggi 16 febbraio 1980, n. 59 e 14 agosto 1982, n. 610, il ritiro dal mercato da parte dell'AIMA, di un quantitativo di circa la metà del prodotto, per la successiva immissione in mercati diversi da quelli tradizionali;

2) ad intervenire presso il Governo degli USA perché provveda a ridurre il dazio all'importazione;

3) a regolamentare e ad incrementare incentivi, la produzione dei formaggi ovini misti con la indicazione della percentuale di latte ovino utilizzato;

4) a sostenere adeguate campagne a favore dei sotto-prodotti del latte ovino.

(7-00049) « PAZZAGLIA, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VIRGILI, BARBERA, LODA, MOSCHINI, SPAGNOLI E ZANGHERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — considerato che:

da oltre un anno e mezzo è sul tavolo del Governo lo schema di norma di attuazione elaborata dalle competenti commissioni consultive dei 6 e dei 12 per la costituzione del TAR della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

il 30 gennaio 1984 il Consiglio dei ministri invece di porre termine a un vuoto decennale che ha finora privato la regione e le due province della istanza giurisdizionale di primo grado, presente e operante da molti anni nel resto del territorio nazionale, ha rinviato, per la opposizione del rappresentante sudtirolese della provincia di Bolzano, la trattazione dell'argomento rinunciando ad adempiere ai compiti primari che gli competono portando così nel territorio della regione una situazione di illegalità e di denegata giustizia;

nell'incontro del 9 febbraio 1984 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano (pure Obmann della SVP) si sarebbe convenuto di licenziare una norma di attuazione del TAR di segno diverso dalla elaborazione originale (sulla quale erano state consultate in momenti diversi dall'ex Presidente Spadolini e dall'attuale Ministro per gli affari regionali le forze politiche nazionali e regionali) e che negherebbe la appellabilità delle sentenze della sezione autonoma di Bolzano in relazione alle istanze etnico-politiche compresa la questione della rappresentatività del sindacato etnico (la ASGB) —:

1) quale il significato politico e di merito della decisione di rinvio assunta

dal Consiglio dei ministri nella sua riunione del 30 gennaio 1984;

2) se risponde al vero quanto annunciato dalla stampa nazionale e locale in merito alla futura norma di attuazione sul TAR (il cui testo è stato finora negato agli stessi componenti la Commissione dei 12) limitativa di parte dei diritti costituzionali e soggettivi di appellabilità da parte dei cittadini residenti in Alto Adige;

3) quali sono gli orientamenti temporali del Governo per giungere alla emanazione delle mancanti norme di attuazione in riferimento all'uso della lingua tedesca e italiana negli uffici giudiziari e pubblici della provincia di Bolzano, alle comunicazioni e ai trasporti, alle miniere e alle acque minerali, ai rapporti finanziari tra Stato e province autonome, alla scuola nella provincia di Trento.

(5-00580)

PEDRAZZI CIPOLLA, QUERCIOLO, MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, GRANATI CARUSO E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premessi che:

1) il problema del funzionamento del Tribunale di Milano è stato sollevato da organi di informazione dopo una lettera del presidente, professor Pajardi, da una interrogazione presentata in data 31 gennaio 1984 dagli stessi firmatari di questa i cui contenuti qui si richiamano;

2) i problemi di grave carenza di personale degli uffici giudiziari di Milano sono stati riproposti in questi giorni dal pretore dirigente;

3) il comune di Milano, che da molti anni mette a disposizione del tribunale un gran numero di personale amministrativo a carico del proprio bilancio, oggi ha enormi difficoltà a rispondere alle richieste che gli pervengono;

rilevato, inoltre, che, proprio per la inazione degli organi responsabili si sta

avviando una sorta di redistribuzione dei magistrati e del personale amministrativo tra i vari uffici giudiziari in base a criteri che nulla hanno a vedere con le effettive esigenze dei singoli uffici -

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per affrontare, con gli uffici del tribunale di Milano, la grave situazione determinatasi e, in particolare se non ritenga necessario un incontro a Milano con i magistrati e i funzionari di quegli uffici giudiziari, insieme ai parlamentari lombardi, per poter addivenire ad un programma di interventi che ponga rimedio all'attuale stato di crisi. (5-00581)

BARACETTI E CERQUETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali direttive ha impartito in applicazione della risoluzione, votata dalla Camera il 26 gennaio 1984, contenente direttive al Governo per il rilancio delle rappresentanze militari e per l'attuazione della legge dei principi sulla nuova disciplina militare;

quali adempimenti sono stati avviati dall'amministrazione della difesa per l'indizione delle imminenti elezioni dei consigli delle rappresentanze militari di base, intermedi e centrale. (5-00582)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PASTORE, AMADEI FERRETTI, PALOPOLI, CECI BONIFAZI, GELLI, MAINARDI FAVA E MONTANARI FORNARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere - premesso che:

la ricerca scientifica, con il patrocinio dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha messo a punto « analoghi di prostaglandine » che, somministrati in due riprese ad alcune ore di intervallo, inducono nel 95 per cento dei casi l'aborto completo di gravidanza iniziale (fino alla settima-ottava settimana), rendendo concreto e praticabile il ricorso all'aborto farmacologico in sostituzione dell'aborto chirurgico;

tali « analoghi di prostaglandine » hanno superato le prove di efficacia e di tollerabilità, essendo dunque, a tutti gli effetti, dei farmaci con controllabili effetti collaterali;

tali « analoghi di prostaglandine » realizzano indubitabili vantaggi rispetto alle tecniche chirurgiche, quali la non ospedalizzazione, una assistenza sanitaria ridotta, l'assenza delle eventuali complicanze delle metodiche chirurgiche (come le lacerazioni e le perforazioni uterine), l'accettabilità da parte della donna -

quali ragioni impediscono la registrazione ufficiale e la inclusione nella farmacopea ufficiale degli « analoghi di prostaglandine », nella forma farmacologica di supposte vaginali e di fiale. (5-00583)

GIOVAGNOLI SPOSETTI E PALOPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso:

che a quattro anni dal termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non è stato ancora emanato il decreto ministeriale per la determinazione dei profili professionali del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica e non è stato parimenti emanato il decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 sulla identificazione dei profili professionali atipici e la relativa collocazione nei ruoli;

che la mancata emanazione costituisce un serio ostacolo per le regioni e per le unità sanitarie locali nella organizzazione dei servizi secondo gli obiettivi della riforma sanitaria, in quanto restano indeterminate le piante organiche del personale delle unità sanitarie locali;

che ogni ulteriore ritardo nella determinazione dei profili professionali pregiudica inevitabilmente sia la ridefinizione e l'aggiornamento della normativa sulla formazione del personale sanitario non medi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

co sia i provvedimenti per il personale precario all'esame del Parlamento;

che inoltre, come risulta dalla risposta ad una analoga interrogazione presentata dagli stessi interroganti, il rappresentante del Governo rispose, in data 9 marzo 1983, che da tempo il Ministero della sanità aveva elaborato uno schema di decreto sul quale erano stati richiesti ed ottenuti i presenti pareri -

se non ritenga del tutto inquisibile il gravissimo ritardo ed ormai improcrastinabile l'emanazione dei decreti di cui agli articoli 1 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. (5-00584)

CUFFARO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso:

che la situazione alla Vasca navale di Roma - INSEAN si è aggravata sino al limite del blocco delle attività;

che, oltre al problema della verifica delle condizioni di sicurezza nel lavoro, emergono intollerabili disfunzioni dovute all'assetto istituzionale dell'ente, condizionato pesantemente da interessi estranei alla ricerca scientifica e ad errori prolungati di gestione;

che l'irregolare funzionamento della Vasca navale oltre che determinare il cattivo uso di un patrimonio cospicuo di impianti ed attrezzature (che potrebbero consentire studi di avanguardia nel campo dell'architettura navale ed al nostro paese di mantenersi all'altezza delle sue tradizioni) si riversa negativamente sulle attività di progettazione dei cantieri navali costretti a rivolgersi a vasche estere per la conduzione delle sperimentazioni (con un notevole esborso di valuta);

che l'attuale condizione della vasca mortifica le energie dello stesso personale dell'INSEAN e favorisce sprechi, lentezze e persino posizioni lassiste;

che il Parlamento ha già espresso sia una severa censura alla conduzione della

Vasca navale sia l'esigenza di una riforma dell'INSEAN (disposta con una norma di legge tanto precisa quanto disattesa dal Governo e da voti espressi a larghissima maggioranza) -:

1) quali misure abbia preso od intenda prendere il Governo per dare soluzione ai problemi aperti dell'INSEAN ed in modo particolare per garantire la sua autonomia, la sua efficienza e la sua integrazione funzionale con il sistema di ricerca nazionale;

2) quali orientamenti ed intendimenti abbia il Governo per potenziare la ricerca in campo navale e per dare pratica attuazione alla norma che sancisce l'esigenza della riforma e dell'autonomia dell'INSEAN evitando nomine e decisioni in contrasto con queste esigenze. (5-00585)

PELLEGATTA, SERVELLO, MARTINAT, TASSI E BERSELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e per l'ecologia.* — Per sapere -

premessi che la Confederazione Elvetica, con il parere favorevole del Gran Consiglio Grigionese, avrebbe scelto e deciso di scaricare le scorie radioattive prodotte dalle loro quattro centrali nucleari, nella Valle Mesolcina, che dal passo del San Bernardo scende fino a Bellinzona, proprio a ridosso del confine italiano;

richiamata analoga interrogazione (4-01557) presentata l'8 novembre 1979, circa il pericolo dello scarico di scorie radioattive nel Canton Ticino (Airolo), con proteste che indussero il governo svizzero a scaricare le scorie nell'Atlantico;

rilevato che trattasi di bacino dove scorrono acque assoggettate ad un regime internazionale, acque che si gettano nel Ticino, entrando nel lago Maggiore e poi nel Po e nell'Adriatico;

considerato l'enorme pericolo ed i gravi rischi che una fuga radioattiva rappresenterebbe per la regione Lombardia, al cui confronto la catastrofe di Seveso potrebbe essere considerata un piccolo incidente:

tenuto conto che la Cina, secondo fonti bene informate e confermate da quanto pubblicato su *Der Spiegel* è disposta ad accogliere scorie radioattive dall'Europa occidentale ed immagazzinarle stabilmente nel deserto del Gobi (vedi « lettera di intenti » firmata nei giorni scorsi da rappresentanti della China Nuclear Energy Industry e dalla società Alfred Kempel di Duesseldorf -

quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso, o intenda prendere, contro l'eventuale inquinamento del nostro suolo ed indurre il governo elvetico a rivedere le sue posizioni. (5-00586)

BOTTARI, BARBALACE, PERRONE E GERMANA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - in relazione alla decisione, in violazione degli accordi intercorsi ed allo stesso articolo 3 della legge 19 maggio 1977, n. 169, della S.I.R.E.MAR di ridurre da quattro a tre le motonavi di collegamento da e per le Eolie e del dirottamento della motonave *Piero della Francesca* dal settore C Eolie al settore D Pelagie, con conseguente penalizzazione delle esigenze delle popolazioni eoliane, della utenza tutta e con grave pregiudizio per l'economia eoliana in generale e per il turismo in particolare -:

1) quali sono i motivi per cui si è decisa la riduzione da quattro a tre delle motonavi in servizio nelle isole Eolie;

2) se è vero che questa nuova organizzazione del servizio ha comportato la riduzione di 34 unità lavorative;

3) come si giustifica l'impiego nel settore C Eolie di navi vetuste e tecnologicamente superate (qualcuna in pessime condizioni igienico-sanitarie) di dubbia sicurezza per la navigabilità e che, pur avendo più di venti anni di vita, vengono adibite al trasporto passeggeri;

4) se è vero che le suddette navi sono state rifiutate da altri settori per-

ché ritenute « naviganti in condizioni di pericolo » e se non si ritiene di promuovere le opportune azioni volte ad accertare la idoneità di tutta la flotta impiegata dalla S.I.R.E.MAR nel settore C Eolie;

5) se in relazione alla nuova organizzazione dei servizi, così come in relazione all'aumento delle tariffe, sono stati acquisiti i pareri della regione Sicilia e dei sindaci dei comuni eoliani e, in caso affermativo, quali sono stati questi pareri.

In particolare gli interroganti chiedono altresì, di conoscere:

a) quali sono i motivi del grave ed inspiegabile ritardo nell'attuazione del secondo piano quinquennale e quali tempi si prevedono;

b) come si ritiene di intervenire per superare in tempi brevi la situazione di complessivo disagio che si è venuta a creare. (5-00587)

POLI BORTONE, RALLO E MENNITTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

agli inizi di marzo del 1983 si è diffusa la notizia che il provveditore di Taranto intende trasferire tre prime classi della scuola media « Capuana », delle 8 in organico, in una istituenda succursale di via Ancona, ubicata a 7 chilometri circa dalla sede centrale di piazza Archita;

sino ai primi d'aprile si sono susseguiti una serie di incontri del consiglio di istituto della scuola media Capuana con tutti gli organi competenti (provveditore agli studi, sindaco, assessore alla pubblica istruzione, sottosegretario alla pubblica istruzione) senza che vi sia stato esito alcuno;

in data 13 aprile 1983 il comitato dei genitori, regolarmente costituito presso un notaio, produsse un esposto al Ministro della pubblica istruzione;

il 18 aprile il provveditore di Taranto firmò il provvedimento di « smembramento » della scuola;

il 4 maggio il Consiglio d'Istituto, in base alla legge n. 653 del 1925, deliberò la accettazione da parte della scuola di tutte le domande per le prime classi, anche se sprovviste di nullaosta;

il provveditore, con comunicazione scritta al preside della scuola Capuana ed al presidente del consiglio d'istituto, annullò la delibera del 4 maggio;

il 17 giugno 1983 veniva prodotto ricorso al TAR;

il 29 luglio il TAR concesse la sospensione del provvedimento adottato dal provveditore di Taranto;

il 7 agosto il consiglio d'istituto ribadiva la liceità di accettazione delle domande senza nulla osta ed invitava il provveditore a rendere operante la sospensione del TAR;

a tale invito nulla rispondeva il provveditore di Taranto;

in data 13 settembre 1983 il provveditore assegnò, invece, alla scuola media « Talete », in gestione provvisoria, le prime tre classi di via Ancona, comunicando, altresì, di aver presentato ricorso al Consiglio di Stato;

in data 11 novembre 1983 il Consiglio di Stato respinse il ricorso del provveditore e del Ministro della pubblica istruzione, sicché il consiglio d'istituto invitò il provveditore a rendere operante la decisione del Consiglio di Stato;

ancora una volta il provveditore di Taranto ignora il tutto;

il 12 gennaio 1984 il comitato genitori notificò al provveditore una diffida per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato;

ad oggi, nessuna risposta è ancora pervenuta dal provveditore tarantino -

se il provveditore di Taranto, a differenza degli altri cittadini italiani, è autorizzato a tenere in « non cale » le decisioni del TAR e del Consiglio di Stato;

se, in uno Stato di diritto, quale sembra agli interroganti sia ancora l'Italia, il Ministro ritiene di dover avallare il comportamento di chi, pur essendo a capo di importanti istituzioni, non ritiene di dover rispettare la legge. (5-00588)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere - premesso:

che l'ordinanza ministeriale 30 luglio 1983 all'articolo 6, punti 5) e 6), ha previsto la possibilità della conferma e della nuova utilizzazione nei corsi di sostegno di insegnanti di ruolo e non licenziabili « non in possesso del prescritto titolo di specializzazione »;

che a norma del penultimo comma del richiamato articolo 6, solo i posti eventualmente rimasti disponibili dopo le utilizzazioni, l'ordinanza ministeriale prevede il conferimento di nomine, con supplenze annuali, ai docenti specializzati inclusi negli elenchi di cui all'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1982;

che tali disposizioni dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 30 luglio 1983 risultano illegittime (tanto da aver generato ingente contenzioso) per violazione della legge n. 517 del 1977 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 -;

se non ritenga opportuno e doveroso, prima della emanazione della nuova ordinanza ministeriale, procedere all'eliminazione delle storture prodotte dall'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 30 luglio 1983, che si muove in aperta violazione del dettato legislativo e di tutti i principi che prevedono che in mancanza del prescritto titolo non si possa accedere ai corrispondenti insegnamenti;

se non ritenga, infine, doversi attenere alla decisione n. 132 del 26 marzo 1982 del TAR del Lazio, sezione di Latina. (5-00589)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PUJIA E BOSCO BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che lo statuto (decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) per professori e presidi è lo stesso;

evidenziato che numerosi presidi hanno affrontato negli anni decorsi notevoli sacrifici per l'impossibilità di potersi avvicinare alle famiglie residenti nel Sud anche in presenza della disponibilità di posti;

rilevata la non giustificata diversa interpretazione del significato di « sede » secondo che trattasi di docenti o di presidi —

se ritenga necessario emanare una ordinanza con la quale si chiarisce per l'anno scolastico 1984-85 che la « sede » indicata all'articolo 33, terzo comma dell'ordinanza ministeriale 7 febbraio 1983 sui trasferimenti del personale equivale a: scuola, comune, distretto, provincia così come precisato per i docenti all'articolo 6 della stessa ordinanza ministeriale.

(4-02699)

MENNITTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che:

nel 1980 fu costituito dalla società Agusta il Centro ricerche e sviluppo di Brindisi con un programma che prevedeva l'assunzione di circa 120 tecnici fra ingegneri e periti e con la creazione di tutte le necessarie strutture di servizio;

dopo una prima assunzione di circa 70 tecnici, il programma preventivato è stato interrotto e, a distanza di quattro anni, non sono state create le strutture previste, per cui il Centro è tuttora sistemato in locali di fortuna;

ora il personale è ridotto a circa 60 unità, manifestandosi una lenta ma progressiva tendenza all'autolicensing da parte di coloro che, avendo acquisito una notevole professionalità, cercano altrove certezza nel rapporto di lavoro e gratificazione professionale;

l'atteggiamento dell'Agusta non trova plausibile spiegazione in quanto il Centro di Brindisi, pur nelle precarie condizioni nelle quali è tenuto, svolge parte notevole e qualificata del lavoro di progettazione del gruppo —:

1) quali siano le ragioni per le quali la società Agusta del gruppo EFIM ha drasticamente ridimensionato i programmi del Centro ricerca e sviluppo di Brindisi;

2) quali siano le ragioni per le quali il Centro viene tenuto in condizioni di precarietà, sistemato in locali inadeguati e, dopo quattro anni, sempre provvisori;

3) quali siano e di quale entità i contributi richiesti e quelli percepiti dall'EFIM Agusta da parte dello Stato italiano e, eventualmente, della Comunità europea per l'istituzione di detto Centro.
(4-02700)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che gli attuali locali in cui è ubicato l'ufficio postale di Sant'Antioco (Cagliari) sono del tutto inadeguati in relazione alle necessità ed alle accresciute, effettive esigenze operative dell'ufficio stesso;

che la riscontrata inagibilità dell'attuale locale determina grave pregiudizio per il normale funzionamento, nonché gravi disagi al personale che, esasperato dalla mancata soluzione del problema nonostante sia stato da tempo approvato dall'autorità comunale il progetto per la costruzione del nuovo edificio, ha fatto ricorso allo sciopero —

quali opportune iniziative, necessarie ed urgenti, intenda assumere al fine di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

realizzare l'auspicata soluzione del problema al più presto e nel miglior modo possibile e, in ogni caso, quando avrà termine la intollerabile situazione attuale dell'ufficio postale predetto. (4-02701)

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla situazione dei ricercatori universitari confermati, già precedentemente impegnati in libere professioni, per i quali la legge sembrerebbe richiedere il tempo pieno.

Si richiama l'attenzione del Ministro sui disegni di legge, decaduti per l'anticipata fine della precedente legislatura, nei quali erano fatti salvi i diritti quesiti dei ricercatori confermati, che precedentemente al giudizio di idoneità previsto dalla legge n. 380 del 1980 esercitavano legittimamente una libera professione.

Si segnala in proposito l'assurda disparità di trattamento tra le diverse sedi universitarie, essendo fino ad oggi pochissimi i casi di decadenza pronunziata per tale incompatibilità. (4-02702)

GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che la Camera del lavoro territoriale Colleferro-Anagni in data 4 febbraio 1984 ha inviato una formale protesta al Ministro interrogato in merito ai notevoli ritardi nell'emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei decreti per la cassa integrazione guadagni straordinaria;

che tali ritardi risultano a volte superiori ai 24 mesi, impedendo così all'INPS competente di erogare i relativi importi salariali determinando grave disagio tra i lavoratori interessati —

se il Ministro ritenga opportuno ed urgente sollecitare la emanazione dei decreti alle aziende seguenti:

Snia di Colleferro (Roma);

Snia fibre di Paliano (Frosinone);

Videocolor di Anagni (Frosinone);

Vetroblok di Anagni (Frosinone);

Centro arredamenti rustici di Anagni (Frosinone);

Confezioni Cira di Palestrina (Roma);

Confezioni Ciaravola di Zagarolo (Roma);

Mamma Francesca di Paliano (Frosinone);

Bottini Emilio di Anagni (Frosinone);

Merid Alma Cip-Zooe di Anagni (Frosinone);

Merimec di Anagni (Frosinone);

Sicma di Anagni (Frosinone);

Unicar di Anagni (Frosinone).

(4-02703)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che l'edificio centrale postale ubicato in Foggia, al viale XXIV Maggio, in considerazione della crescita demografica e, conseguentemente, delle aumentate esigenze della città nonché della espansione dei servizi, si rileva assolutamente inadeguato;

che per fare fronte alla situazione di disagio la direzione provinciale postale ha preso in locazione più immobili siti nell'area urbana ed extraurbana sicché allo stato l'organizzazione dei servizi risulta smembrata con gli intuibili riflessi negativi a livello di personale e di utenza;

che al di fuori dell'edificio centrale, in locali condotti in locazione a canoni elevatissimi, operano i servizi Ispezione, Magazzini ed economato, Officina telegrafica (distante dal telegrafo circa 3 chilometri), i gruppi M.E.C., G.M.I. e T.L.C., Autorimessa, Ufficio AD e Ufficio CP;

che sono state fatte varie offerte di vendita di strutture per la unificazione e la sistemazione dei servizi;

che da parte dei sindacati è stata denunciata la grave situazione conseguente all'assurdo smembramento dei servizi;

che fino ad oggi non è stata programmata alcuna valida iniziativa per evitare inutili spese da parte della pubblica amministrazione ed intollerabili disservizi -

quali azioni intenda promuovere per la costruzione o l'acquisto di edifici al fine di dare una seria e concreta risposta a richieste corrispondenti alle effettive esigenze della città. (4-02704)

MONDUCCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali concrete iniziative intenda assumere al fine di evitare lo smantellamento della sede Atahotel di Salsomaggiore in predicato di essere trasferita a Milano.

Pare opportuno rimarcare che la localizzazione del centro in questione a Salsomaggiore trova fondamento nel preminente ruolo turistico-termale di questo comune e dall'ottimo funzionamento gestionale del centro.

Giova altresì ricordare che tale ipotizzato trasferimento creerebbe gravi disagi all'economia salsese tenuto conto che si troverebbero senza posto circa sessanta lavoratori. (4-02705)

MONDUCCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della delibera assunta dal Consiglio d'amministrazione dell'INPS, in data 28 ottobre 1983 con la quale viene riconsiderata la posizione dell'applicazione dei benefici combattentistici sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tali benefici, derivanti dalle leggi n. 336 del 1970, n. 824 del 1971 e n. 355 del 1974, risultano applicati su oltre 21.000 pensioni di dipendenti di enti di diritto pubblico che sono andati in pensione dal 1970 in poi, usufruendo delle disposizioni di legge citate ed in particolare degli articoli 4 e 6 della legge n. 824 del 1971.

La delibera in questione richiama una sentenza della Corte di Cassazione del 21 settembre 1978 con la quale si affermò che i benefici surrichiamati non si applicherebbero alle pensioni erogate dalla assicurazione generale obbligatoria e invita la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministri vigilanti ad assumere iniziative in sede legislativa ed amministrativa ai fini di una interpretazione autentica della materia entro sei mesi dalla delibera.

Le sedi provinciali dell'INPS, nel frattempo, hanno provveduto ad inviare lettere raccomandate a tutti i titolari di dette posizioni con le quali si interrompono i termini prescrizionali con riserva di annullare o ricostruire in diminuzione le pensioni, previo recupero delle somme indebitamente corrisposte, nel caso si decidesse di escludere l'applicazione dei benefici in oggetto sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali iniziative intendano assumere tempestivamente al fine di evitare che tanti cittadini che hanno esercitato un diritto sancito da una legge dello Stato vedano vanificarsi tali loro prerogative acquisite da tempo. (4-02706)

PATUELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

l'indispensabile risanamento delle aziende a partecipazione statale passa attraverso una politica degli enti di gestione delle partecipazioni statali rivolta ad evitare che le aziende da essi controllate svolgano attività senza prospettive di reddito;

risulta che alcune società del gruppo SOPAL (EFIM) hanno accumulato forti perdite di esercizio, e che tra tali società l'ANCOOPESCA sta elaborando un piano per la lavorazione delle vongole la cui realizzazione aumenterebbe le difficoltà per gli operatori di questo settore già ampiamente saturo e non certo consono all'attività delle partecipazioni statali -

se non ritenga opportuno riconsiderare le prospettive e gli effetti di tale iniziativa soprattutto per evitare ulteriori sprechi di denaro pubblico. (4-02707)

GIANNI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il rettore dell'Università della Calabria, professor Pietro Bucci, ha assegnato la distribuzione dei buoni pasto per la mensa dell'Università ad un istituto privato di vigilanza;

il 14 febbraio 1984, per non ben chiari motivi, si sono verificati degli incidenti tra gli studenti ed il personale dell'istituto di vigilanza, con il conseguente danneggiamento della sala mensa;

la polizia presente al momento dell'accaduto non è intervenuta, ma che nella serata dello stesso giorno dopo aver circondato una delle palazzine dove alloggiavano gli studenti ha provveduto al trasferimento di tutti gli occupanti alla questura di Cosenza, rilasciando nella notte tutti tranne quattro studenti, attualmente in stato di fermo —

quali siano stati i gravi motivi che hanno indotto le autorità di polizia ad intervenire;

se abbiano avviato inchieste separate per accertare le cause all'origine degli incidenti, ed in particolare se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover intervenire presso il rettorato dell'Università in questione al fine di evitare il ripetersi di simili incidenti alla cui base risulta essere una criticabile gestione amministrativa. (4-02708)

BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, allo stato, il grado di «smobilizzo o di liquidazione» delle aziende agricole di pertinenza pubblica in Campania in generale, ed in particolare della SME e della Cirio.

Per sapere, altresì, se non ritenga tale scelta profondamente errata e, nel caso, quali iniziative intenda adottare per bloccare il disegno di totale scomparsa dell'intervento pubblico in una regione (come la Campania), in cui il comparto agricolo-industriale potrebbe essere elemento di sviluppo, conquistando così un peso ed un ruolo sia sul piano nazionale che internazionale. (4-02709)

TRANTINO. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se intendano promuovere di concerto una inchiesta sulle origini e le dinamiche della consistenza patrimoniale della classe arbitrale italiana, o almeno dei direttori preposti alle gare di serie A e B, attesi gli sconcertanti comportamenti di costanza, provocatorio favoritismo in direzione dei soliti noti, causa non ultima del degenerare della violenza negli stadi d'Italia, a cui non può risponderci con la violenza dell'indifferenza. (4-02710)

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza dei motivi per i quali non è stata rinnovata la reggenza di vice-pretore presso la pretura di Montorio al Vomano all'avvocato Giorgio Spaccasassi, carica che lo stesso aveva ricoperto in precedenza con impegno ed abnegazione;

b) se è vero che tale mancata riconferma sia dovuta al passato impegno politico dell'avvocato Spaccasassi, il quale è stato consigliere comunale per il MSI-DN;

c) quali provvedimenti normalizzatori e moralizzatori intenda adottare per evitare l'anemizzarsi della civile fiducia nella giustizia. (4-02711)

PARLATO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali interventi si ritenga di disporre a favore delle categorie commerciali e degli operatori portuali colpiti dalla furio-

sa mareggiata che ha investito l'isola di Capri venerdì 25 gennaio 1984 e per il sollecito ripristino delle opere ed infrastrutture marittime andate distrutte, onde il danno non si aggravi per inoperatività nella prossima stagione estiva. (4-02712)

PARLATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quali siano le ragioni e le responsabilità dei mancati interventi da parte dell'ENEL per risolvere i gravi problemi rappresentati con la petizione popolare, rimessa il 31 ottobre 1983 al Ministro dell'industria, al Presidente dell'ENEL ed ai direttori dell'ENEL del compartimento di Napoli e del distretto della Campania, da oltre un centinaio di abitanti di Castelvolturmo (Caserta) in relazione alle assurde disfunzioni nella erogazione di energia elettrica, spesso mancante e comunque oggetto di abbassamento costante di tensione, con grave danno alle attività agricole, commerciali, turistiche, industriali oltre che civili;

quali siano i motivi per i quali invece l'intero confinante agglomerato del « Villaggio Coppola » sia più che adeguatamente servito mentre i cittadini di Castelvolturmo non possono, e siamo alle soglie del 2000, nemmeno veder accolte le domande di nuovi allacciamenti, con conseguenze nella vita quotidiana immaginabili nel terzo mondo ma sinora non anche in Italia;

quali concrete iniziative ed in quali, comunque brevi, tempi si ritiene di assumere per risolvere questo angosciante e al tempo stesso grottesco problema. (4-02713)

MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, CURCIO, LANFRANCHI CORDIOLI, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA e TRABACCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

quante siano state in ciascun anno e per ciascuna procura della Repubblica

le intercettazioni telefoniche richieste e quante quelle autorizzate a norma dell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale, articolo inserito dal decreto-legge 21 marzo 1978 e convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191;

quale sia in ciascuna procura della Repubblica la destinazione delle registrazioni ivi pervenute a norma dell'ultimo comma dell'articolo citato e in particolare se i testi delle conversazioni intercettate siano inseriti in archivi o schedari elettronici. (4-02714)

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali e quanti titoli pubblici delle varie specie erano in circolazione il 31 dicembre 1983 e quale somma di interessi è stata pagata nel corso dell'ultimo anno. (4-02715)

TRANTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

a) quali misure intende adottare in ordine alla gara di appalto per il completamento dei lavori del porto di Pozzallo, iniziati 15 anni or sono, considerato che tale completamento potrebbe rappresentare occasione trainante per incrementare la critica economia dell'intera area ragusana, atteso che la sua utilizzazione rappresenterebbe uno sbocco di notevole importanza per lo sfruttamento del giacimento petrolifero scoperto recentemente nel mare antistante;

b) se ritenga urgente — tenuto conto che la sospensione di tali lavori, causata da presunte irregolarità nella gara d'appalto, causerebbe grave danno agli operatori economici e alle forze sociali che hanno riposto le loro speranze nella realizzazione di tale opera — portare a compimento l'opera iniziata e nello stesso tempo accertare eventuali responsabilità riferentesi alle presunte irregolarità che hanno causato la sospensione dei lavori;

c) se ravvisi la necessità, inoltre, di sapere quali irregolarità siano state consumate ad opera del consorzio ASI di Ragusa nelle procedure di appalto per il completamento del porto di Pozzallo;

d) se risponda al vero che la mancata comunicazione sui principali quotidiani, dopo che la prima gara di appalto aveva avuto esito negativo, abbia trasformato la licitazione in trattativa privata, tale da rendere irregolare tutta la procedura di appalto;

e) se sia vero che data la definita « urgenza » dei lavori per la costruzione del porto vi siano stati ritardi nelle procedure per l'appalto con responsabilità del consorzio ASI;

f) se sia vero che a distanza di un anno e otto mesi dall'aggiudicazione i lavori non sarebbero stati iniziati;

g) quali siano stati i motivi di tale ritardo e se abbia avuto luogo una regolare richiesta di convocazione del consiglio generale dell'ASI di Ragusa da parte del presidente del consorzio, per rendere così trasparente una colossale operazione troppo « chiacchierata ». (4-02716)

SANNELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che il preside dell'istituto tecnico statale « A. Pacinotti » di Taranto professor Franco Scherma, in data 16 dicembre 1983, ha reso pubblico un ordine di servizio (n. 85 del libro circolari) dove, interpretando lo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, affermava che il personale insegnante tecnico pratico-assistente di laboratorio non rientra tra il personale docente - quali iniziative intende assumere per:

ripristinare, al più presto, la legittimità e la certezza del diritto anche nell'istituto in oggetto, così come già avviene nel resto degli istituti italiani e della stessa città di Taranto;

evitare il ripetersi di simili abusi di potere in quanto le interpretazioni autentiche delle leggi spettano solo agli organi istituzionalmente preposti. (4-02717)

SPINI, FINCATO GRIGOLETTO E FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere onde garantire agli insegnanti di ruolo delle scuole statali che abbiano vinto il concorso per il dottorato di ricerca di poter svolgere questa attività senza compromettere il posto di lavoro e quindi in posizione di esonero dall'insegnamento.

Gli interroganti sottolineano quanto sia giusto ed importante garantire l'agibilità di meccanismi di accesso e di mobilità verso l'università da parte degli insegnanti della scuola secondaria superiore. (4-02718)

ZAVETTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premessi che:

per la corretta applicazione del sesto comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, come prescritto dal citato sesto comma, ha emanato, dopo non poche traversie, l'ordinanza 10 novembre 1983 che, tra l'altro, ha stabilito che « Fintanto che l'attività programmata non abbia inizio i docenti delle dotazioni organiche aggiuntive saranno utilizzati per le supplenze anche brevi che dovessero verificarsi nel circolo »;

tale formulazione è scaturita in modo corretto e coerente dalla giusta interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 14, nonché dal recepimento del parere manifestato dal COSE del CNPI secondo il quale « per quanto attiene agli ambiti e modalità di utilizzazione del personale si ritiene che lo stesso debba essere utilizzato nell'ambito del circolo assegnato »;

con telex 3028 del 22 dicembre 1982, diretto ai provveditori agli studi, col pretesto di fornire chiarimenti a quesiti s'introduce nell'ultima parte una innovazione sostanziale nel senso che per supplenze brevi superiori a sei giorni le dire-

zioni didattiche debbono fare ricorso agli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive « non ancora utilizzati su posti di cui sopra ambito circolo assegnazione aut altri circoli medesimo distretto aut distretto viciniore »;

il fenomeno della disponibilità di insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive si manifesta solo nelle regioni meridionali, con particolare accentuazione in Calabria, per effetto del trasferimento nelle proprie province dei titolari appartenenti al ruolo degli insegnanti delle province del nord;

richiamate le stesse dichiarazioni del Ministro della pubblica istruzione in occasione della discussione del bilancio per lo esercizio 1984 che lodevolmente tendevano a riassicurare i docenti non di ruolo nel senso che non sarebbero stati ridotti gli stanziamenti previsti per le retribuzioni ai supplenti;

rilevato con profondo rammarico che soprattutto nel delicato settore della scuola, forse anche per scarso coordinamento dei vari servizi del Ministero, col metodo o col pretesto dei « chiarimenti » si finisce spesso col contraddire e modificare norme di per sé chiare nella lettera e nello spirito -

1) se sia consapevole del meccanismo « infernale », con gravissime conseguenze nel delicato servizio (che, invece, richiede tempestività nella sostituzione dei docenti) che arrecano gli adempimenti prescritti in ordine al reperimento dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive per brevi supplenze superiori a giorni sei potendosi pervenire al paradosso che il docente disponibile in un circolo in un certo giorno e richiesto da altro circolo possa essere necessario sin dal giorno successivo al circolo di appartenenza e per supplenza di maggiore durata di quella cui è stato precedentemente occupato;

2) se non ritenga che il meccanismo proposto sia non solo improduttivo sul piano economico ed organizzativo e, comunque, non certamente funzionale, ma

anche penalizzante e discriminatorio nei confronti dei giovani insegnanti non di ruolo delle province meridionali che soprattutto nel momento attuale non trovano altri sbocchi occupazionali sia pure contingenti e saltuari;

3) se non ritenga, in definitiva, che la formulazione di cui al *telex* 3028 costituisca non un semplice chiarimento bensì innovazione e stravolgimento delle norme della legge e dell'ordinanza e che come tale debba essere censurata e, nell'interesse del servizio scolastico prioritariamente, tempestivamente revocata nella parte in questione ripristinando la normativa prevista dalla legge e dall'ordinanza nel senso che i docenti delle dotazioni organiche aggiuntive per supplenze brevi di qualunque durata e comunque inferiori a 5 mesi debbano essere utilizzati solo nell'ambito del circolo cui sono stati assegnati.

(4-02719)

SCAIOLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se siano informati del fatto che l'ENEL ha presentato istanza al Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria per ottenere l'autorizzazione alla costruzione di una diga per una capacità di un milione di metri cubi d'acqua in località Glori, a monte del comune di Badalucco in provincia di Imperia.

Sembra incredibile che, dopo quanto è avvenuto anni addietro nella medesima zona, quando si tentò di iniziare i lavori per la stessa opera e si dovette desistere per la ribellione di tutte le popolazioni interessate e delle loro rappresentanze politiche, si riprenda l'iniziativa come se nulla fosse in precedenza accaduto e senza essersi minimamente premurati di stabilire preliminari contatti con le amministrazioni comunali interessate. (4-02720)

CORREALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che il provveditore agli studi

di Salerno, procedendo contro precise norme ed esautorando il collegio dei docenti dei suoi compiti e delle sue prerogative (circolare ministeriale n. 27 del 25 gennaio 1977 e ordinanza ministeriale 1° luglio 1983) ha annullato la nomina di assegnazione della docente di ruolo su cattedra sperimentale signora Guida Amelia procedendo alla nomina della docente non di ruolo e fuori della graduatoria degli aspiranti che avevano fatto domanda nei modi e nei tempi stabiliti, signora Giglio Rosita, con conseguente aggravio di spesa pubblica.

Per conoscere altresì se non ritenga di dover urgentemente intervenire a richiamare il provveditore al rispetto della normativa vigente per evitare disagi al sereno svolgimento delle attività degli organi collegiali del « S. Caterina da Siena », un istituto, oggetto di attacchi interessati, che si è qualificato, fino ad oggi, per rigore etico, finalità e fervore culturale al punto da riscuotere nelle popolazioni salernitane l'indice più alto di iscrizioni e di frequenza, grazie all'impegno quotidiano del preside Pier Donato Lauria, del collegio dei professori, del consiglio e di tutto il personale dell'istituto. (4-02721)

BRUNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per risolvere il problema di quegli ufficiali provenienti dai corsi AUC di questi ultimi anni che, ammessi a partecipare ai corsi di specializzazione quali controllori del traffico aereo e avendo acquisito tale specializzazione, sono stati posti poi nell'impossibilità di partecipare ai concorsi per il passaggio in SPE per superato limite di età.

Per sapere se ritenga lesiva dei diritti o quanto meno della legittima aspettativa di questi ufficiali una situazione che li porrà in congedo e quindi in posizione di disoccupazione, dopo tre anni di attività ed un duro corso di preparazione per una specializzazione che tra l'altro non potranno utilizzare nemmeno in campo civile stante le vigenti disposizioni di legge.

Questo comportamento appare contraddittorio anche con l'interesse dello Stato il quale, qualora non si risolva il problema con il passaggio in SPE di questi ufficiali, avrà inutilmente speso somme di denaro per preparare specialisti che poi saranno del tutto inutilizzati. (4-02722)

TRANTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso:

che il dirigente generale Barile con nota 1707/1586 dell'8 settembre 1983, richiesto sui limiti di competenza professionale dei geometri con riferimento a progettazioni e direzioni di lavori con struttura portante in cemento armato, definiva l'istituto della « modesta costruzione » enunciato alle lettere m) ed n) del regio decreto n. 274 con dichiarazione ermetica, fonte di equivoche interpretazioni (« deve essere determinato con riferimento allo aspetto qualitativo; ed in base alle complessità dei calcoli e delle tecniche costruttive »);

che la normativa del 1929, riferentesi all'attività edilizia con struttura in muratura, si rivolgeva a modeste costruzioni allora edificabili ed oggi superate per l'imperio di nuove tecniche e l'impiego di diverso materiale di base (cemento armato, anzitutto);

che sino all'aprile 1983 gli uffici del genio civile autorizzavano i geometri a progettare e dirigere opere interamente in cemento armato purché di modesta entità, nella prassi identificantesi in opere edilizie non superanti i tre piani;

che ciò comporta la esclusione della presenza dell'attività dei geometri nelle costruzioni in zone sismiche, e quindi in tutto il territorio siciliano -

se non intenda tempestivamente intervenire perché sia, senza prosa eleusina, chiarito l'ambito di operatività della categoria dei geometri, così limitandola, qualunque sia la tipologia della zona di costruzione, ad ogni tipo di struttura portante (intelaiata, in cemento armato, in acciaio o in muratura), purché non ecce-

dente i tre piani, riservando ogni diversa costruzione alla competenza superiore degli ingegneri, nei confronti dei quali non s'instaura polemica sulle incontestabili qualità istituzionali, difendendo diritti questi di una vasta platea di professionisti, che non possono essere condannati alla inattività per carenza di normativa e non di meriti professionali specifici, percolare conferma verificata dalla realtà edile nazionale. (4-02723)

TRANTINO, RALLO E TRINGALI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che il secondo comma della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è stato modificato con la legge 28 aprile 1983, numero 173, con la quale vengono ridotti dal 50 al 20 per cento i posti messi a concorso per l'ammissione all'Accademia militare per gli allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il diploma di maturità classica e scientifica — quali iniziative intende adottare con urgenza per salvaguardare le aspettative e i diritti di chi ha partecipato all'apposito concorso pubblico con la prospettiva di una maggiore possibilità di accedere all'Accademia militare, che riservava loro la metà dei posti messi a concorso, ora drasticamente e iniquamente ridotti al 20 per cento. (4-02724)

TRANTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a) per quale motivo la direzione generale degli istituti di previdenza (CPDEL) non abbia ancora provveduto ad eseguire la sentenza emessa dalla Corte dei conti dell'11-13 gennaio 1982, n. 48902, con la quale è stato dichiarato il diritto dell'avvocato Manlio Nicolosi (posizione 2865279) al riscatto per fini previdenziali di anni uno, mesi dieci e giorni quindici per il periodo di pratica ed esami di procuratore legale, ed inoltre di anni cinque per altre spiegate causali, sebbene la Corte

dei conti abbia disposto il rinvio degli atti all'amministrazione per i conseguenti provvedimenti da adottare;

b) quali ragioni militano a sostegno del comportamento della direzione generale, che in data 7 febbraio 1983 ha chiesto al comune di Catania, ente datore di lavoro, copia dei documenti da tempo in possesso della stessa, già esaminati e valutati dalla Corte dei conti, quasi che la direzione generale ritenga di potere riformare la pronunzia giurisdizionale, o comunque sindacarne la statuizione;

c) quale spiegazione debba ipotizzarsi in ordine alla condotta della indicata direzione, che ha applicato il principio enunciato nella sentenza della Corte dei conti in favore di altri, non estendendolo, *ope legis*, nei confronti dell'avvocato Manlio Nicolosi;

d) se non ritiene infine che l'ingiustificato ritardo nell'espletamento della pratica di riscatto in parola, oltre a produrre sfiducia del cittadino nei confronti dell'amministrazione dello Stato, produca altresì un notevole danno erariale per il ritardato introito delle somme rilevanti che costituiscono il corrispettivo del riscatto, anche se la prassi dell'indifferenza e di sempre crescenti dimissioni psicologiche non consentono attese edificanti. (4-02725)

TRANTINO, RALLO E TRINGALI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di grave disagio in atto sofferto dalle comunità ennesi di Agira, Nicosia e Gagliano Castelferrato derivante dalle impossibilità di funzionamento della pretura di Agira per la mancanza di magistrato di carriera ed onorario, di cancelliere, di ufficiale giudiziario e di personale esecutivo;

per conoscere quali provvedimenti voglia con urgenza adottare atti a sanare o ridurre tale carenza consentendo efficienza e funzionalità agli uffici indicati, così evitando progressivo indebolimento di civica fiducia. (4-02726)

ANTONELLIS E SAPIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che nel comune di Pontecorvo (Frosinone) è operante la cooperativa edilizia « Pontecorvo 80 » la quale ha costruito circa 100 appartamenti di cui solo 40 abitati;

che da molto tempo sono insorte, tra gli inquilini e le strutture di gestione della cooperativa, controversie di varia natura;

che la citata cooperativa in realtà risulterebbe essere una immobiliare;

che più volte il comune di Pontecorvo ha cercato, invano, di ottenere il rispetto della convenzione a suo tempo stipulata;

che il consiglio comunale di Pontecorvo, con atto n. 135 del 26 maggio 1983, deliberava di richiedere, vista l'impossibilità di ottenere un chiarimento definitivo dei rapporti, al competente Ministero la nomina di un commissario che provvedesse ai compimenti di tutti quegli atti necessari alla salvaguardia degli interessi del comune e degli inquilini interessati;

che tale deliberazione veniva inviata con nota del 6 ottobre 1983, protocollo n. 13403 al Ministero dei lavori pubblici —

quali iniziative intende prendere per soddisfare la richiesta del consiglio comunale di Pontecorvo al fine di attivare tutti i poteri di controllo previsti dalla legge.
(4-02727)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano stati informati dello scandaloso andamento e dell'illegittima aggiudicazione della licitazione privata indetta dal comune di Napoli con deliberazione commissariale n. 237 del 24 settembre 1983 per la esecuzione del servizio autotrasporti alunni delle scuole dell'obbligo nell'anno scolastico 1983-1984, in dieci lotti;

se in particolare sia noto che tra le condizioni di partecipazione vi erano quelle della preventiva disponibilità di mezzi autorizzati allo svolgimento del servizio pubblico in numero di 15 (quindici) pari ad 1 per ogni singolo lotto, e che nel capitolo veniva al riguardo precisato che tutti i concorrenti, a pena di esclusione dalla licitazione, dovessero preventivamente precisare anche il numero di targa e quello della licenza e che, ancora, ciascun concorrente avrebbe dovuto dichiarare di disporre di un numero di licenze sufficienti a coprire i lotti per i quali aveva concorso; che la fornitura veniva aggiudicata al consorzio RICAN BUS il quale non solo non aveva ottemperato ad alcuna delle condizioni preliminari per l'ammissione alla licitazione ma solo dopo — ed utilizzando persino il conferimento di mezzi di altri concorrenti che erano stati « sconfitti »! — ha a sé aggregato la necessaria disponibilità quantitativa di mezzi, alcuni dei quali, però non posseggono i requisiti prescritti dalla pubblica amministrazione per l'espletamento del servizio.

Tutto ciò premesso, poiché alcuni dei concorrenti « sconfitti » hanno diffidato la amministrazione comunale di Napoli al doveroso controllo ed al conseguente annullamento della licitazione anche con ricorso al TAR, mentre appaiono chiari gli illeciti penali e amministrativi commessi (di cui anche alla denuncia inoltrata dall'interrogante alla autorità giudiziaria mercé l'inoltro contestuale del presente documento di sindacato ispettivo) si chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per impedire che il disegno prevaricatore degli interessi legittimi degli altri concorrenti in regola con le prescrizioni della licitazione vada ad effetto. (4-02728)

PARLATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale sia l'esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvistamento di un oggetto non identificato nel cielo di Baia Domizia (Caserta) alle ore 10,25 di mercoledì 1° febbraio 1984.
(4-02729)

PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della difesa, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere come e quando si intenda risolvere il problema della definitiva assegnazione e del successivo riscatto in proprietà degli alloggi « ex INCIS militari », ora IACP, a favore degli ex militari e loro familiari che li occupano a norma del combinato disposto degli articoli 5 e 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497 e che, pur autorizzati ad occuparli, non hanno avuto sinora la assegnazione come è invece nella loro più legittima aspettativa, anche ad evitare discriminazioni con tutti gli altri occupanti di alloggi IACP e ciò avuto riguardo anche al disegno di legge governativo che propone per tutti gli assegnatari di alloggi il riscatto in proprietà mentre gli ex militari non sembrano poter accedere a questo beneficio, essendo titolari del solo diritto di permanere negli alloggi che occupavano quando erano in servizio.

(4-02730)

PALMIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende intervenire con urgenza per approvare la pratica di cassa integrazione riguardante l'azienda « Olivotto » di Vicenza posto che questi lavoratori sono senza salario dal settembre 1983. (4-02731)

PARLATO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere - premesso che:

il personale delle ricevitorie del lotto, all'atto del collocamento a riposo, percepiva una pensione che veniva erogata da un Fondo di previdenza, proprio per il personale del lotto;

detto personale, fino al luglio 1980, pur essendo dipendente dello Stato, aveva un rapporto di lavoro regolato da ordinamento autonomo;

con legge n. 312 del 1980, questi lavoratori venivano inquadrati praticamente tra gli altri impiegati civili dello Stato, perdendo così tutte le differenziazioni, che

esistevano precedentemente. Con decreto del Presidente della Repubblica n. 946 del 20 ottobre 1982, il Fondo per il personale del lotto veniva soppresso e tutta la consistenza dell'ente passava automaticamente allo Stato, il quale assumeva l'onere di erogare le pensioni a detti lavoratori attraverso il tesoro e quindi a proprio carico, così come per gli altri pensionati dello Stato. Ovviamente, per coloro che erano stati collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1978 (vedi legge n. 312 del 1980) si procedeva alla rivalutazione della pensione a norma della legge n. 1092 (specificata dei pensionati statali);

poiché il passaggio della consistenza dell'ente è stato effettuato praticamente solo nel marzo 1983, si è verificato che per tutte le pensioni maturate a detta data, l'ente Fondo ha provveduto ad elargire una pensione provvisoria! Per ottenere la pensione definitiva il Ministero delle finanze - direzione generale per le entrate speciali - deve da tempo emettere un decreto di inquadramento giuridico ed economico di ciascun lavoratore; il decreto, per essere esecutivo, dev'essere registrato alla Corte dei conti ed inviato agli uffici pensione, esistenti presso le singole Intendenze di finanza di tutta Italia, dove finalmente si effettua la evasione delle singole pratiche disponendo il pagamento di quanto dovuto -

i motivi per i quali tutti i pensionati dal marzo 1983 siano a tutt'oggi ancora in attesa della pensione definitiva;

se tra tali motivi rientrano quelli della eccessiva lentezza nell'evasione delle pratiche da parte del Ministero delle finanze - direzione generale entrate speciali - o quelli relativi al fatto che i primi decreti sarebbero fermi inspiegabilmente presso la Corte dei conti per errore nella loro formulazione, per cui la pensione non potrebbe essere erogata agli aventi diritto, o quelli, ancora, di una incredibile « difficoltà di cassa » presso il Ministero del tesoro;

se si ritenga comunque di intervenire con urgenza essendo davvero depre-

cabile che i pensionati lottisti siano in attesa di quanto loro effettivamente dovuto ancora da così lungo periodo. (4-02732)

PARLATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso: che il X liceo scientifico di Napoli è precariamente ubicato nei locali di proprietà dell'INPS alla via Nuova Guantai ed Orsolone n. 4; che tale precarietà è dovuta alla mancanza di un regolare contratto con il predetto istituto tanto che, da tempo, questi intende sfrattare il X liceo scientifico; che gli alunni del X liceo scientifico sono in gran parte residenti nella zona più bassa del quartiere e sono attualmente costretti, stante anche la nota insufficienza del trasporto pubblico a Napoli, a percorrere ogni giorno a piedi il lungo tragitto da casa a scuola; che nei pressi dell'area di loro residenza è in costruzione ed in via di prossima ultimazione un ampio ed attrezzato edificio scolastico (e ciò esattamente alla via Domenico Fontana) a cura della Provincia di Napoli ente che, com'è noto, ha competenza in materia di edilizia scolastica destinata all'insediamento del liceo scientifico; che sarebbe del tutto naturale, pertanto, che il X liceo scientifico trovasse una degna, funzionale, definitiva sistemazione nel detto edificio in costruzione; che sembra invece che un altro istituto, ed esattamente il VI liceo scientifico attualmente ubicato in zona distante alcuni chilometri da Via Domenico Fontana, per una scelta cervellotica verrebbe spostato nei costruendi locali di cui sopra, mentre l'attuale sede assolverebbe la funzione di succursale; che dai dati in possesso dell'interrogante risulta che l'indice di affollamento per classe nel VI liceo scientifico è molto inferiore agli *standards* ministeriali e pertanto non si vede quale razionalità possa avere una simile decisione, anche avuto riguardo alle zone di residenza degli alunni del VI liceo —

se si ritenga di intervenire immediatamente per garantire il soddisfacimento delle legittime aspirazioni dei docenti,

del personale subalterno, dei discenti e loro familiari in ordine alla doverosa allocazione del X liceo scientifico di Napoli, non appena i locali saranno pronti, nel plesso in costruzione alla via Domenico Fontana, respingendo ogni diversa, oscura loro destinazione. (4-02733)

PARLATO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che in data 1° dicembre 1983 il Governo accolse un ordine del giorno a firma dei deputati Mazzone, Almirante, Zanfagna, Abbatangelo, Manna, Guarra e dell'interrogante, con il quale era impegnato « a riferire entro 60 giorni sullo stato di attuazione della legge 19 luglio 1971 n. 45 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 1971 n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo » nonché sulle iniziative assunte per accertare le eventuali responsabilità in ordine ai ritardi per la applicazione delle normative richiamate » —

quali siano i motivi del mancato assolvimento, a tutt'oggi, dell'impegno assunto dal Governo nei confronti della Camera, essendo di particolare interesse, di fronte agli attuali (e assai discussi) interventi proposti sugli eventi bradisismici più recenti, non legare la negativa esperienza registrata dal 1971 ad oggi ad una complessiva inconsapevolezza che renda fallimentari anche le prospettive degli interventi recentemente e malamente disposti per far fronte alla grave situazione della città di Pozzuoli. (4-02734)

PARLATO e BAGHINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso:

che da tempo è entrata in vigore la convenzione internazionale « Marpol » in virtù della quale le navi di bandiera italiana abilitate alla navigazione internazionale devono adeguarsi alle normative antinquinamento per poter ricevere il certi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

ficato IOPP mentre alle navi che operano nelle acque nazionali è rilasciato il certificato di conformità;

che le navi italiane tenute a quest'ultimo adempimento sono circa 900 di cui 90 di nuova costruzione e che, in quanto tali, queste avrebbero dovuto ottenere il certificato IOPP sin dal 2 ottobre 1983 a norma della convenzione;

che il RINA ha emesso solo 41 certificati IOPP per le navi nuove (pari al 45 per cento) e 176 per le 810 navi esistenti (pari al 22 per cento);

che le navi abilitate alla navigazione internazionale sono 330, di cui 20 nuove, ma i certificati di conformità sono 12 per le navi nuove (60 per cento) e 24 per quelle esistenti (80 per cento);

che, solo per le navi esistenti, il termine massimo per munirsi del certificato è quello del 2 ottobre 1984;

che ogni giorno di ritardo nello adempimento delle prescrizioni internazionali costituisce un concreto pericolo di inquinamento ulteriore del mare e delle coste italiane, già ampiamente compromesse -

quali iniziative si intendono immediatamente assumere nei confronti di quegli armatori noleggiatori il cui naviglio avrebbe già dovuto essere adeguato alla normativa « Marpol » e se si ritenga di proporre adeguate incentivazioni per la anticipazione della certificazione per quel naviglio che debba adeguarsi alla normativa solo entro il 2 ottobre 1984, allo scopo di fornire un concreto contributo alla lotta antinquinamento. (4-02735)

PARLATO E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se risponde a verità che per il completamento della « direttissima » Roma-Firenze occorreranno ancora cinque anni e che quindi in totale, per ridurre il tracciato ferroviario di 54 chilometri, saranno stati necessari ben diciotto anni, tre volte più del previsto;

se risponde a verità che a fronte dei trecento miliardi stimati necessari allorché nel 1970 l'opera fu decisa, ne occorrono ben 1.400, cioè sei volte più del previsto;

se, alla luce di quanto sopra, ritenga di poter confermare la validità della scelta compiuta e l'opportunità di proseguirne l'esecuzione. (4-02736)

PARLATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante la pretesa mancanza in Italia di fonti energetiche naturali, nei pressi dello « Scoglio d'Africa », in prossimità dell'isola di Pianosa, si siano lasciati disperdere finora circa tre milioni di metri cubi di gas metano che fuoriesce dal fondo marino, come denunciato fin dal 1968 da due geologi dell'università di Genova che illustrarono la scoperta degli « Atti dell'Istituto di geologia » e successivamente la comunicarono allo stesso ENI che nulla ha fatto al riguardo, mentre ogni giorno vanno disperdendosi risorse pari a 700 metri cubi di gas, tanto più prezioso quando si afferma la esistenza di una crisi energetica dimostrata dal pauroso deficit, nel settore, della bilancia dei pagamenti. (4-02737)

PARLATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali siano stati i quantitativi eccedentari di frutta di varie specie che le associazioni di produttori abbiano posto gratuitamente a disposizione dell'assessorato alla agricoltura della regione Campania, e chi ne sia stato beneficiario, d'intesa con la prefettura, a norma del regolamento 1035 del 1972, in provincia di Napoli:

quali comuni, scuole, istituti di pena, colonie estive, ospedali ed ospizi per anziani in provincia di Napoli abbiano fatto richiesta di beneficiare di detti quantitativi integrativi di quelli normalmente distribuiti agli ospiti delle relative strutture. (4-02738)

PIRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è informato, come risulta dal *Resto del Carlino* dei giorni 28, 29 ottobre e 9 novembre 1983, che è stato iniziato procedimento penale dalla procura della Repubblica di Bologna, per presunti reati commessi durante l'espletamento delle prove scritte del concorso compartimentale a 52 posti per operatore specializzato ULA (bandito con decreto ministeriale n. 1205 del 18 maggio 1981), la cui commissione d'esame è presieduta dal direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna;

se ha promosso una inchiesta amministrativa al riguardo, allo scopo di appurare l'eventuale validità del concorso;

quali provvedimenti ha adottato od intenda adottare, in quanto sembra che siano state commesse anche numerose, gravi irregolarità (facilmente accertabili) di natura amministrativa, riguardanti le modalità seguite per l'espletamento del concorso, indipendentemente dall'azione penale di competenza dell'autorità giudiziaria. (4-02739)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 18 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti ed uffici operanti nel territorio di una singola regione è trasferito alla regione, al consorzio regionale, ed all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari del capoluogo regionale, con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente interessato;

i predetti decreti ministeriali — avuto riguardo al dettato dell'ultimo com-

ma dell'articolo 18 citato, che testualmente recita: « le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'ente che attua il servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 » — hanno disposto il prescritto trasferimento anche del personale già dipendente dall'Istituto servizio sociale case per lavoratori (ISSCAL) —

quali motivi inducano la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), amministrata dalla direzione generale degli Istituti di previdenza, a non ritenere operante, nei confronti del personale già dipendente dalla ISSCAL, il disposto dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 che, come noto, prevede la ricongiunzione d'ufficio e senza oneri a carico dei lavoratori interessati, presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato.

L'interrogante, a fronte di numerose, fondate richieste che invocano l'applicazione di quella norma, non può non porre in risalto che è esplicitamente in forza di legge che il personale di cui all'ultimo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972, viene considerato alla medesima stregua di quello già in servizio presso gli enti indicati nell'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Diversamente opinando non potrebbe comprendersi a quale titolo il personale dell'ex ISSCAL sia stato ammesso — così come quello già dipendente dagli enti di cui al menzionato articolo 13 — ad avvalersi del disposto del successivo articolo 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la cui previsione normativa è stata, peraltro, virtualmente superata proprio dal contenuto dell'articolo 6 dell'intervenuta legge 7 febbraio 1979, n. 29, in quanto favorevole.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quale sia, al riguardo, il pensiero del Ministro e se ritiene di dover impartire in materia chiarificatrici e definitive disposizioni agli enti interessati. (4-02740)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà data definitiva evasione alla richiesta di voltura della pensione di guerra, inoltrata dalla sorella, inabile al lavoro, di Zanaboni Remo Giulio - classe 1894 - deceduto in Bolzano l'11 aprile 1916 nella prima guerra mondiale.

L'interessata Zanaboni Bice, nata il 20 febbraio 1903, residente a Terranova dei Passerini (Milano), ha ricevuto in data 1° agosto 1979 dalla direzione generale delle pensioni di guerra una lettera - protocollo n. 780896 II - con la quale si sollecitava l'invio di attestazioni e documenti dai quali risulti la situazione tributaria dell'interessata.

La richiesta è stata esaudita, con la trasmissione dei documenti il 4 novembre 1981. Da quella data l'interessata non ha ricevuto più alcun riscontro circa l'iter della pratica in oggetto. (4-02741)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che il signor Longo Giuseppe nato a Messina il 31 ottobre 1940 e residente in Viale della Libertà is. 516, Messina, dipendente dell'Ospedale Piemonte di Messina, ha in corso pratica (direzione generale degli istituti di previdenza Div. 5/IV n. 7465752) per riconoscimento di infermità contratta in servizio e per causa di servizio nonché per equo indennizzo - i motivi che ritardano la definizione delle pratiche di cui in premessa nonché i motivi che hanno determinato la sospensione dell'acconto che il Ministero del tesoro aveva già messo in pagamento in favore del signor Longo. (4-02742)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

quante e quali regioni firmatarie del protocollo di intesa fra Ministero e regioni hanno istituito, entro il termine previsto, i centri di documentazione;

quante e quali regioni hanno promosso i programmi di catalogazione concordati, hanno raccolto la documentazione, hanno prodotto iniziative formative in aggiornamento di addetti alla attività di documentazione e catalogazione;

se non ritenga di dover procedere con sollecitudine ad un « censimento delle iniziative » fin qui poste in essere dalle regioni al fine di stabilire la validità o meno del sottoscritto protocollo d'intesa ed eventualmente promuovere un diverso tipo di interventi. (4-02743)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) a che punto è la pratica di liquidazione di buona uscita del sig. Dimarmo Francesco, nato il 18 gennaio 1934 ad Altamura (Bari), ivi residente via Tiberio, n. 1 - tel. 844330 - già impiegato alle poste di Bari;

2) se è possibile dare sollecito corso alla pratica date le precarie condizioni economiche e di salute dell'avente diritto. (4-02744)

DEL DONNO. — *Al Governo.* — Per sapere - premesso che lo stabile per la manifattura dei tabacchi, nel pieno centro di Bari, risulta in uno stato di completo abbandono - quali sono i motivi per cui un grande edificio, circondato da ampio spazio non viene adibito a pubblica utilità, potendo trasformarsi a mercato coperto, ad autorimessa e ad altri scopi di interesse generale. (4-02745)

DONAZZON E STRUMENDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere -

premessi che è fatto obbligo di rilasciare ricevuta fiscale da parte delle imprese artigiane che effettuano prestazioni di servizi, come da apposito decreto ministeriale 28 gennaio 1983;

tenuto conto che un gran numero di tali imprese intrattengono rapporti di prestazione (contratti d'opera) con altre imprese o con enti ed istituti, per cui sono tenute ad emettere le relative bollette di accompagnamento per i beni oggetto dei suddetti contratti di opera -

se non ritenga opportuno chiarire che in tali circostanze le imprese interessate debbono procedere alla fatturazione normale (ex articolo 21 della legge istitutiva dell'IVA).

Gli interroganti fanno presente che da parte degli organi della Guardia di finanza e degli uffici IVA si ritiene, nei casi indicati, doversi procedere alla emissione della fattura-ricevuta fiscale, benché il problema presenti dubbi interpretativi, tali da generare in alcuni casi atteggiamenti diversi e che ciò ha provocato e continua a provocare un notevole disorientamento tra gli interessati investiti da una serie di travvenzioni. (4-02746)

z PARLATO E MAZZONE. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso:

che con delibera n. 188 del 31 gennaio 1983 assunta, ancora una volta illegittimamente « coi poteri del consiglio », l'amministrazione comunale di Napoli decise di indire un appalto concorso per le forniture del servizio di pulizia delle acque marine costiere del litorale napoletano con mezzi spazzamare per un importo complessivo di spesa quadriennale di ben lire 2.832.000.000, IVA inclusa !;

che tale iniziativa, per l'assoluta inadeguatezza di un simile servizio al fine per il quale veniva appaltato, per l'essere in corso di opere per il disinquinamento del Golfo, per la entità della spesa, per l'aggravio notevole a carico delle casse comunali mercé l'assunzione del mutuo necessario, per essere stato adottato « con i poteri del consiglio » in barba al controllo sostanziale del massimo organismo

elettivo cittadino, non venne condivisa dal Gruppo consiliare del MSI-destra nazionale -:

se l'appalto sia stato conferito, chi ne sia stato aggiudicatario, e quali effettivi titoli ed esperienza abbia per l'espletamento del servizio;

se l'attenzione del Commissario straordinario sia caduta anche su tali vicende e se la magistratura, interessata da tutte le vicende amministrative-contabili del comune di Napoli, stia indagando, fra le altre, anche su questo sconcertante episodio. (4-02747)

PARLATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

se risponda a verità la sconcertante notizia di una iniziativa governativa che aumenterebbe i costi sulle merci, all'imbarco ed allo sbarco, del 100 per cento e la tassa di ancoraggio dell'800 per cento;

se, oltre il danno che verrebbe arrecato alla già disestata economia portuale di alcune zone (come quella di Napoli), ci si renda conto della incostituzionalità di una simile proposta giacché le aziende dei mezzi meccanici di Cagliari, Ancona e Messina sarebbero così gratificate di una « rendita » parassitaria per tutte le operazioni che si svolgono in alcuni scali della loro giurisdizione (Sarroch, Sant'Antioco, La Maddalena, Falconara Marittima, e Milazzo) e per i quali non è contemplato alcun intervento della manodopera portuale;

se ci si rende conto che tali rincari comporterebbero ovviamente un adeguamento delle tariffe, con il conseguente ulteriore calo della competitività degli scali marittimi italiani.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere, ciò considerato, se si intenda recedere da una simile iniziativa la cui sola notizia ha già prodotto vivissime proteste da parte della utenza portuale operante a Napoli. (4-02748)

PELLEGATTA E SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali motivi ostacolano l'accoglimento delle rivendicazioni del personale delle dogane, che prevedono, tra l'altro, la concessione di un'indennità di istituto doganale; questa indennità dovrebbe compensare la professionalità dei doganieri e sanerebbe una evidente disparità di trattamento nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni statali.

Le istanze degli addetti, dal commesso al dirigente, rivestono carattere d'urgenza, in quanto i doganieri hanno già preannunciato « scioperi bianchi » per i giorni 22, 23 e 24 febbraio e 6, 7 e 8 marzo ed una giornata intera per il giorno 10 marzo; detti scioperi provocherebbero disagi enormi in Lombardia soprattutto alle dogane di confine di Como, Sondrio, Ponte Tresa, Gaggiolo ed all'aeroporto della Malpensa e di Linate.

Gli interroganti sollecitano pertanto un immediato intervento del Governo.

(4-02749)

MATTEOLI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere — premesso che:

in località Tirrenia (Pisa) la cosiddetta area Cosmopolitan è destinata da tempi ad attività cinematografica;

da anni la proprietà cerca di ottenere, con mille pretesti e con tutti i mezzi, il cambiamento d'uso, tanto che alcuni anni fa il cosiddetto « progetto Ponti » fu bloccato, dopo una lunga polemica, ponendo vincoli precisi del Piano regolatore generale sugli stabilimenti e sui terreni adiacenti —

se risulti al Governo rispondere al vero la notizia che, in virtù di un accordo sorto al momento in cui l'area della Cosmopolitan venne concessa al PCI, la giunta municipale di Pisa starebbe per concedere il cambiamento d'uso facendo sorgere sull'area una vera e propria lottizzazione comprendente complessi residenziali ed alberghieri;

se non ritenga che il provvedimento municipale, se attuato, chiudendo per sempre la possibilità che quell'area possa tornare ad attività cinematografiche che pur la resero illustre, recherebbe, oltre tutto, danni economici e morali non solo a Pisa ma all'intera Toscana;

se non ritenga infine che l'insediamento residenziale ed alberghiero, in una zona che nei periodi estivi è già sufficientemente satura, porterebbe danni notevoli, anche sotto il profilo ecologico. (4-02750)

TRINGALI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Gazzana Giuseppe fu Sebastiano nato a Leonforte il 12 novembre 1913 e residente a Catania, Via Nicola Fabrizi n. 21. Posizione della pratica n. 1678426/D. (4-02751)

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere notizie sul ricorso presentato da Lasciato Agatino il 3 settembre 1924 a Casalvecchio Siculo in data 20 novembre 1982, tramite l'INPS di Messina contro la negata maggiorazione degli assegni familiari per la moglie a carico perché avrebbe superato i limiti del reddito previsti, essendo pensionata e bracciante agricola. Si documentava nel ricorso che la moglie non prestava più opera presso terzi sin dal 1980 per età e per salute malferma e quindi che il suo unico reddito era costituito dalla pensione INPS al minimo.

Per sapere, essendo trascorsi ormai anni, se non si ritiene di fare evadere la pratica giacente presso il comitato speciale per gli assegni familiari dell'INPS di Roma. (4-02752)

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — richiamata l'interrogazione del 19 ottobre

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

1983 n. 4-00924 - come mai fino ad oggi non si è dato corso alla domanda di reversibilità presentata da Molino Concetta, nata il 25 novembre 1919, abitante a Catania via Vivaio, 70, vedova di D'Ignoti Natale, nato a Catania il 28 luglio 1919 ed ivi deceduto il 1° maggio 1983 titolare della pensione ENPALS n. 830/37553. La richiesta è stata inviata all'ENPALS, viale Regina Margherita, 260 Roma, il 23 maggio 1983. Trattandosi dell'unico provenuto della richiedente, considerato che la Molino per quasi un anno è vissuta indebitandosi, si chiede di conoscere se non si ritiene di evadere urgentemente la pratica. (4-02753)

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che il 30 gennaio 1975 la signora Tallarico Angela, nata a Casabona (Catanzaro) il 26 novembre 1896, nella sua qualità di vedova del signor Alessio Giuseppe, deceduto il 22 dicembre 1974, titolare di trattamento pensionistico di 7ª categoria (pratica 12003129), proponeva istanza per la concessione del trattamento di reversibilità; che la Tallarico Angela decedeva il 28 agosto del 1977; che la figlia ed erede Alessio Teresa nata a Casabona il 29 settembre 1933 ha chiesto che i ratei della reversibilità maturati dalla defunta madre le fossero corrisposti e all'uopo produceva i documenti necessari all'ufficio provinciale del tesoro di Catanzaro - le ragioni per le quali i ratei in parola non sono stati ancora corrisposti alla signora Alessio Teresa, nonostante i solleciti rivolti ai competenti uffici. (4-02754)

RALLO, POLI BORTONE E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che l'ultima ordinanza ministeriale (n. 66 del 25 febbraio 1983) su « trasferimenti, assegnazioni provvisorie degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1983-1984 » valuta « l'altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera » al 50 per cento del servizio prestato dopo la nomina

nel ruolo di appartenenza (vedi allegato A - I - B) equiparandolo di fatto al servizio preruolo; considerato che appare illogico valutare al 50 per cento ai fini del trasferimento quel servizio che è valutato per intero ai fini della carriera e che una simile valutazione dimezzata contrasta con l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, dove si dà facoltà di passare da un ruolo ad un altro - se non ritiene nell'ordinanza ministeriale sui « trasferimenti, assegnazioni provvisorie degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1984-1985 » di stabilire che « l'altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera » non subisca alcuna riduzione, ma sia valutato per intero, pur lasciando i punteggi suppletivi già esistenti per il servizio prestato senza soluzione di continuità nella sede di titolarità. (4-02755)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a Alberto Raffaele Di Iorio, residente in Vasto (Chieti), sia stata revocata, a far data del settembre del 1983, la reversibilità della pensione di guerra n. 922597. (4-02756)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di invalidità intestata a Pierino Tombasco, nato a Pisciotta (Salerno) il 22 agosto 1932, al quale il comitato provinciale INPS di Salerno, in data 1° agosto 1982, ha riconosciuto il diritto a godere del citato trattamento. (4-02757)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi (posizione INPS n. 491170), intestata a Antonietta Pavone, nata in Atri (Teramo) il 20 novembre 1949 ed ivi residente.

Per conoscere, inoltre, quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare l'iter, atteso che la domanda nel senso sopra indicato è stata inoltrata dall'interessata alla direzione generale degli istituti di previdenza (CPDEL) del Ministero del tesoro in data 21 ottobre 1982. (4-02758)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali a Amelia Volterrani Cianfaldo, residente in Firenze, è stata revocata la pensione categoria PS, numero di certificato 985994. (4-02759)

MATTEOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi del ritardo con cui vengono portati innanzi i lavori della superstrada Firenze-Pisa-Livorno;

in particolare, per conoscere quando venne assegnato il primo lotto dei lavori e con quali modalità; l'importo dei lavori allo stato attuale, le perizie suppletive, e quali giustificazioni hanno avuto; a quale ditta, o ditte, sono stati assegnati i primi lavori e quelli successivi, con quali modalità e con quali importi iniziali e finali. (4-02760)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano l'esame del ricorso giurisdizionale numero 78752 inoltrato in data 14 gennaio 1983 avverso la determinazione negativa numero 3490763 del 10 luglio 1982, da Pasquale Adorante, nato a Guardiagrele (Chieti) il 2 gennaio 1914 ed ivi residente, il quale chiede il riconoscimento a trattamento pensionistico per infermità contratte a causa di guerra. (4-02761)

RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della anomala situazione venutasi a creare al Provveditorato di Siracusa per

quanto riguarda le graduatorie provinciali dei docenti non di ruolo della Scuola media e secondaria (Biennio 1982-84) e particolarmente dei docenti specializzati (cioè forniti del titolo per insegnare nei posti di sostegno per handicappati vedi legge n. 517 del 1977).

Detta graduatoria, formata con docenti solo laureati, non venne utilizzata nel 1982 perché i posti di sostegno nel 1982 vennero assegnati a docenti di ruolo; nel frattempo, nel 1983, alcuni docenti abilitati conseguirono il titolo specifico previsto dalla suddetta legge n. 517 del 1977 e per essi, il Provveditorato approntò altra graduatoria sicché, al momento della nomina per l'anno in corso, con evidente imbarazzo, pose prima un quesito con telex prot. 33197 del 21 ottobre 1983 e passò quindi alla nomina degli inclusi nella prima graduatoria di semplici laureati, ignorando quella degli abilitati, subordinatamente, però alla eventuale diversa disposizione del Ministero, in risposta al telex;

poiché a tutt'oggi non è stata data la suddetta e poiché la decisione provvisoria sta per diventare definitiva a causa del silenzio ministeriale;

tenendo conto delle gravi conseguenze di ordine giuridico e di ordine materiale che ne sono conseguite per i non pochi interessati;

si chiede di dare finalmente una giusta e immediata risposta al suddetto telex perché abbia a cessare una situazione fin oggi anomala e riportare alla normalità quanto oggi appare per lo meno discutibile. (4-02762)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi molti ricercatori hanno presentato domanda per partecipare ai giudizi di idoneità a professore associato;

il Ministero della pubblica istruzione con decreti specifici li ha esclusi da questa possibilità;

a seguito dei ricorsi numerosissimi presentati ai vari TAR d'Italia, il TAR dell'Emilia e Romagna nei giorni scorsi ha concesso la sospensiva, sospendendo, cioè, l'efficacia del decreto di esclusione dai giudizi di idoneità ad associato;

tale decisione del TAR comporta la ammissione, con riserva, dei ricorrenti, ad affrontare i giudizi;

da notizie apparse sulla stampa (*Il Tempo*, 11 febbraio 1984) si apprende che il Ministro della pubblica istruzione, potrebbe far ricorso al Consiglio di Stato per far « sospendere la sospensiva »;

se si verificasse tale ipotesi, il problema sarebbe praticamente rimandato alla soluzione del ricorso e bisognerebbe attendere l'esito del giudizio nel merito del ricorso originale;

l'intero iter descritto comporterebbe notevole ritardo nell'espletamento dei concorsi per professore associato e, di conseguenza, arrecherebbe un danno a tutti coloro che hanno già avuto la possibilità di presentare la domanda per l'ammissione al giudizio -

se non ritenga di dover riaprire immediatamente i termini del concorso per professore associato, ammettendo con riserva i ricercatori, anche al fine di evitare ulteriore, oltre che probabile, contenzioso. (4-02763)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

il signor Petrachi Aldo, ex dipendente dell'Università di Lecce, collocato a riposo dal 1° febbraio 1979 ha presentato il seguente servizio utile ai fini pensionistici:

dal 1° febbraio 1956-31 ottobre 1961 presso il Consorzio Universitario Salentino con iscrizione obbligatoria alla CPDEL;

dal 1° novembre 1961-31 ottobre 1966 presso la Libera Università degli Studi di Lecce con iscrizione obbligatoria alla CPDEL;

dal 1° novembre 1966-31 gennaio 1979 presso l'Università degli Studi di Lecce con iscrizione al Tesoro (Stato);

per il periodo in cui il Petrachi è stato dipendente dell'Università di Lecce (1° novembre 1966-31 gennaio 1979) il Consorzio Universitario Salentino ha effettuato ugualmente la contribuzione pensionistica presso la CPDEL nell'erronea convinzione di esserne obbligato;

in data 25 novembre 1982 la Div. V (RIL) del Ministero del tesoro rispondeva al Petrachi che « di fronte ad una simultanea prestazione di attività in costanza di un rapporto di pubblico impiego con lo Stato, l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 prevede il computo, per una sola volta, di periodi di tempo comunque valutabili ai fini del trattamento di quiescenza »;

in data 9 febbraio 1983 il signor Petrachi chiedeva alla Div. V (RIL) la restituzione dei contributi pensionistici versati alla CPDEL dal 1° gennaio 1963 al 31 gennaio 1979;

altrettanto faceva in data 2 maggio 1983 e nuovamente in data 15 settembre 1983, il Consorzio Universitario Salentino -

il motivo cui addebitare tale ritardo. (4-02764)

**MACERATINI, RAUTI, FINI E VALEN-
SISE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che in data 1° marzo 1975 il comune di Rocca di Papa (Roma) concedeva al signor Marcello Brunetti l'autorizzazione allo sfruttamento di una cava di lapillo sita nel territorio dell'anzidetto comune;

che con nota n. 4327 del 4 luglio 1975 la Sovrintendenza ai monumenti della

regione Lazio comunicava il proprio nulla osta allo sfruttamento della cava;

che la cava in questione cominciò a lavorare nel 1976, a seguito di autorizzazione del competente distretto minerario del 26 giugno 1976;

che a partire dal 1980 il comune di Rocca di Papa ha iniziato una attività di accanito ostruzionismo nei confronti dello sfruttamento della cava, a suo tempo autorizzato, attività che il TAR del Lazio ha per ben due volte sanzionato, disponendo sempre la sospensiva nei confronti degli atti del comune (ordinanze del 23 settembre 1981 e del 22 novembre 1982);

che con ordinanza n. 1 del 10 gennaio 1984 il sindaco di Rocca di Papa ha nuovamente ordinato al titolare del diritto di sfruttamento di sospendere immediatamente ogni attività estrattiva;

che anche avverso tale provvedimento il Brunetti ha proposto ricorso al TAR del Lazio -

1) se il Ministro ritenga che l'attività del sindaco di Rocca di Papa sia conforme alla legge ed alle regole di buona amministrazione, tenuto conto delle reiterate smentite che tale attività ha ricevuto dagli organi di giurisdizione amministrativa, al punto di profilare, nell'operato del sindaco il reato di abuso di ufficio o, addirittura, di interesse privato in atti di ufficio;

2) quali provvedimenti si intendono assumere in via immediata per garantire il rispetto della legalità nell'operato della pubblica amministrazione e per tutelare l'attività economica connessa allo sfruttamento della cava, attività che potrebbe assicurare l'occupazione a non meno di venti unità lavorative. (4-02765)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MENNITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se le dimissioni del professor Fiaccavento da presidente dell'EFIM, oltre le motivazioni ufficialmente addotte, non tendano a realizzare il piano di lottizzazione, del quale da tempo circola notizia ufficiosa, che prevede l'alternanza fra PSDI e PRI alla guida dell'ente;

2) se ritengano, prima di procedere alla nomina del nuovo presidente, di riferire al Parlamento sui criteri di scelta e sulla reale volontà di rispettare, fuori dalle interferenze dei partiti, i criteri di professionalità e di competenza prescritti dalla legge, superando il rovinoso metodo della lottizzazione che ha prodotto inquietanti questioni morali e disastrosi risultati nella gestione dell'industria pubblica;

3) se ritengano di informare il Parlamento sulle condizioni finanziarie e sugli obiettivi strategici del gruppo Agusta che sta provvedendo ad un'ampia ristrutturazione organizzativa dopo aver acquisito aziende private, che recenti notizie non accreditano di buona salute. (3-00665)

VERNOLA. — *Ai Ministri della marina mercantile e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso:

che in Bari è sito un complesso demaniale denominato Teatro Margherita ove era allogata attività teatrale e cinematografica da qualche anno dismessa;

che nello stesso complesso sono alloggiate altre attività pubbliche e private quali due circoli cittadini di notevole rilevanza storica e sociale quali il « circolo della Vela » e il « circolo Sporting » nonché una cooperativa di pescatori e lo Istituto radar dell'amministrazione provinciale;

che da alcuni anni l'intero complesso demaniale è sotto osservazione per presunti dissesti statici;

che l'edificio, oltre all'indiscusso valore storico-ambientale-artistico per cui risulta vincolato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, rappresenta per una importante zona della città di Bari un elemento essenziale per proteggere importanti arterie cittadine dai venti marini;

che lo stesso complesso rappresenta un potenziale « contenitore » per attività culturali di cui la città di Bari ha assoluto bisogno in relazione alle necessità e alle attese della comunità cittadina;

che in relazione a tali necessità della città di Bari il comune ha da tempo richiesto e ottenuto la concessione (ancorché non ancora perfezionata) dell'edificio per destinarlo a sede di attività culturali;

che anzi gli enti regionali, provinciali, cittadini (regione, provincia, comune, camera di commercio, università e Fiera del Levante) con l'intervento del Ministero per i beni culturali, hanno ipotizzato la utilizzazione di tale complesso come sede definitiva della istituenda Galleria di arte contemporanea pugliese;

che pertanto è interesse dello Stato e di tutti gli enti locali interessati, non solo evitare la demolizione del complesso, ma anche provvedere sollecitamente al consolidamento delle sue strutture e alla sua ristrutturazione onde renderlo idoneo agli usi prescelti;

che previa convocazione del 28 gennaio 1984 della capitaneria di porto di Bari, si è svolta presso la stessa una riunione, in data 30 gennaio 1984 fra i rappresentanti della stessa capitaneria e i rappresentanti degli enti o sodalizi interessati;

che a conclusione della stessa riunione è stato redatto un verbale col quale si stabilisce che i concessionari (residui) si impegnano a fare eseguire entro due mesi i lavori atti ad eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità

oltreché a condurre una attenta verifica delle fondazioni del manufatto medesimo sotto l'aspetto statico e tecnologico;

che tali lavori, oltre ad essere eccessivamente costosi e quindi tali da non poter essere sostenuti da sodalizi o enti che non dispongono di adeguati mezzi finanziari, sono di esclusiva pertinenza dello Stato; data la indispensabilità del mantenimento del complesso edilizio demaniale e date le finalità pubbliche cui è stato e dovrà essere destinato;

che l'eventuale revoca delle concessioni demaniali sicuramente provocherebbe l'ulteriore degrado dell'immobile;

che l'abbandono delle attuali sedi da parte dei concessionari pubblici o privati provocherebbe grave pregiudizio per l'interesse pubblico stante la preziosa attività svolta dal Centro radar e le attività di interesse pubblico svolte dalla Cooperativa pescatori e in particolare dai circoli cittadini « della Vela » e « Sporting » che rimarrebbero così privi di sede e impossibilitati a svolgere le loro attività sul piano sportivo e culturale;

che in particolare il « circolo della Vela » si accinge ad affrontare nel settore sportivo particolari impegni sul piano internazionale ed olimpico, che sarebbero resi impossibili in caso di dimissione dell'immobile;

che lo stesso « circolo della Vela » ha attrezzato nello specchio d'acqua antistante il complesso demaniale in questione un porticciolo turistico che si rivela estremamente necessario per la città di Bari stante l'assenza di idonee strutture sportive al servizio della città —:

1) se ritengano che tutti i lavori urgenti a medio termine atti a conservare, consolidare, e ristrutturare il complesso debbano essere a carico dello Stato;

2) se ritengano che sia ingiusto, con la minaccia di una mancata proroga della concessione, porre a carico dei concessionari un onere tanto elevato che va oltre la straordinaria manutenzione fino

a giungere al livello di sopravvivenza dell'immobile;

3) se ritengano che sia giusto ed urgente un intervento statale per risolvere definitivamente questo annoso problema provvedendo di urgenza:

a) ad accertare definitivamente le condizioni dell'immobile;

b) a redigere una definitiva perizia per i lavori necessari per la conservazione e il consolidamento dell'immobile;

c) a perfezionare le pratiche per la concessione a lungo termine dell'edificio in favore del comune di Bari per destinarlo a sede di iniziative culturali e in particolare, per la parte che riguarda il cine-teatro Margherita, a sede della galleria di Arte Moderna;

d) a finanziare tali lavori urgenti e a medio e lungo termine esonerando da tale onere gli enti e sodalizi attualmente concessionari. (3-00666)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso:

che per una parte dei lavoratori dipendenti della Filatura di Foggia (industria operante in agro di Ascoli Satriano - Foggia - località Giarnera Grande) la cassa integrazione andrà a scadere nei prossimi mesi;

che fino ad oggi, nulla è stato fatto per una ristrutturazione aziendale tale da consentire l'assorbimento dei dipendenti in cassa integrazione guadagni e, nonostante gli impegni, non sono state realizzate iniziative a partecipazione pubblica tali da assicurare in futuro possibilità di lavoro per gli operai della Filatura di Foggia;

che non sono concepibili le omissioni governative ed il disinteresse della regione nel momento in cui si chiedono

sacrifici per la realizzazione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno d'Italia -

quali iniziative intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare per assicurare il posto di lavoro ai dipendenti della Filatura di Foggia e per il mantenimento dei livelli occupazionali in Capitanata. (3-00667)

PROVANTINI, MARRUCCI, PALMIERI, CERRINA FERONI, PALMINI LATANZI, BONCOMPAGNI, AMADEI FERRETTI, DONAZZON E CIAFARDINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere la posizione e gli indirizzi del Governo in ordine alla situazione ed ai programmi del gruppo Lanerossi dell'ENI.

Gli interroganti rilevano che il programma presentato dalla Lanerossi e le proposte avanzate in sede di Ministero delle partecipazioni statali, sottoposte al sindacato, si muovono nella vecchia, inaccettabile logica (che ha già portato il gruppo a cedere cinque aziende) che nel migliore dei casi ipotizzano la possibilità di risanamento soltanto di quattro aziende, indicando per altre cinque aziende strade impraticabili, quale quella dell'intervento GEPI, che, al momento non può operare al centro-nord; di fatto si configurano come un processo che porta al definitivo disimpegno delle partecipazioni statali dal settore tessile e di abbigliamento, attraverso operazioni al buio di privatizzazione dei complessi produttivi, con una conseguente inaccettabile massiccia riduzione dell'occupazione.

Per sapere se il Governo intenda presentare le linee per la definizione di un vero e proprio piano del gruppo Lanerossi ENI, aprendo la discussione e la trattativa: per concordare programmi che definiscano le operazioni di risanamento ed allo stesso tempo, utilizzando tutte le attuali potenzialità, mettano il gruppo nelle condizioni di avere capacità imprenditoriali, strutture e rete di commercializzazione specie all'estero per non farne aziende di fatto incapaci di stare in modo competitivo sul mercato; per avere la do-

tazione di mezzi finanziari per le ricapitalizzazioni e per il finanziamento agli investimenti, realizzando l'impegno attivo delle partecipazioni statali nel settore e difendendo il massimo dei livelli di occupazione. (3-00668)

PAZZAGLIA, TREMAGLIA, BAGHINO E TASSI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che il generale americano Leonard Hunt, comandante delle forze multinazionali nel Sinai, è stato ferito gravemente all'uscita degli uffici NATO di Roma, e quindi se non ritiene doveroso riferire al Parlamento con la massima urgenza. (3-00669)

PIERINO, AMBROGIO, FANTÒ, FITTANTE E SAMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere -

premessi:

che la regione Calabria ha autorizzato, tra il 1° semestre 1980 ed il 1° semestre 1982 la presentazione alla CEE, per il tramite del Ministero del lavoro, di progetti, per un importo di oltre 43 miliardi, finalizzati all'occupazione di oltre 5.000 addetti ed alla riqualificazione di più di 3.000 occupati;

che l'istituzione e la gestione dei progetti sopracitati, per come denunciato anche dall'Ufficio regionale del lavoro, ha dato luogo ad una serie di illeciti e di reati gravissimi (contestati attraverso la emissione di 20 mandati di cattura per truffa aggravata dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria e di diverse decine di comunicazioni giudiziarie da parte della procura generale di Catanzaro) tant'è che il Ministero del lavoro, è stato costretto ad adottare, sulla base dei dati di fatto acquisiti, il provvedimento del blocco dei finanziamenti per tutti i corsi in fase di svolgimento;

che, per come si evidenzia dalla sentenza emessa dal tribunale della libertà di Reggio Calabria del 3 maggio 1983, esistono « puntuali dati probatori » a carico degli inquisiti « per aver chiesto ed ottenuto denaro pubblico per realizzare

corsi finalizzati alla qualificazione professionale ed occupazione di disoccupati o alla riqualificazione e specializzazione per già occupati senza che gli stessi si siano tenuti » o « siano stati mai condotti a termine », per aver « reclutato i corsisti, al di fuori degli uffici di collocamento » o aver fatto ricorso « a personale non disoccupato » o « addirittura dipendente dalle stesse aziende » e « per il mancato generalizzato impiego nei corsi di disoccupati o occupati riqualificati »;

considerata la dimensione dello scandalo, la gravità delle violazioni di legge verificatesi, le ripercussioni che la vicenda ha avuto nella regione, dove permane uno dei tassi di disoccupazione più alti del Paese —:

a) se non intenda fornire al Parlamento una informazione circostanziata dell'indagine svolta dall'Ispettorato regionale del lavoro e delle sue risultanze;

b) se non ritenga di intervenire per rimuovere la rete di connivenze che hanno permesso la truffa e per sollecitare la Giunta regionale al rispetto della legge, comprese le norme antimafia;

c) se non ritenga di assumere una adeguata iniziativa per la sollecita normalizzazione di quella attività, considerato tra l'altro che per il mancato avvio dell'anno formativo 1983-1984 2.000 operatori sono impediti a svolgere alcuna attività e 800 docenti siano da 5 mesi senza retribuzione per il fatto che non possono prestare servizio. (3-00670)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) quale consistenza hanno le voci di un nuovo aumento del canone televisivo;

2) quali sono le ragioni e le responsabilità di una gestione che dovrebbe essere non solo in efficienza, ma fortemente attiva;

3) se risponde a verità che alcuni onorari, come quello della Carrà, raggiungono cifre voluminose per ogni trasmissione. (3-00671)

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali sono gli orientamenti e le iniziative che si intendono adottare in materia di assistenza farmaceutica, soprattutto dopo la chiara documentata presa di posizione dei farmacisti al loro convegno di Abano Terme, dove, cifre incontestabili alla mano, è stato dimostrato che fra qualche settimana il « meccanismo pubblico » di pagamento dei farmaci è destinato prima ad incepparsi e poi ad arrestarsi del tutto.

Esattamente a maggio è previsto che tutte le farmacie si troveranno nella condizione di dover procedere al blocco dell'erogazione dei farmaci gratuiti. Anche in questa occasione, come d'altronde l'interrogante aveva fatto durante la discussione in Assemblea della legge finanziaria nella seduta del 13 dicembre 1983 è stato dimostrato che quest'anno la spesa farmaceutica non sarà inferiore a 6.500 miliardi. Poiché il « tetto » fissato dalla « Finanziaria » è di 4.000 miliardi, il dottor Leopardi, presidente della « Federfarma », ha chiesto « responsabilmente di conoscere in che modo il Governo intendesse reperire i 2.500 miliardi di differenza ». In questo senso, ha precisato il dottor Leopardi, la « manovra » sul Prontuario terapeutico « non appare assolutamente in grado di assicurare una contrazione così alta quale quella disposta dalla legge finanziaria ». E allora non restano che due strade: gli aumenti dei *ticket* sui farmaci (pesanti aumenti, va detto anche) o l'integrazione statale della spesa. Stando così le cose, è giusto che i titolari di farmacia chiedano al Governo « di varare con urgenza i necessari provvedimenti anche in via straordinaria » ma è anche urgente che si conoscano in tempo gli orientamenti governativi sul problema ad evitare che, come al solito, si debba giungere al « blocco » dell'erogazione dei medicinali, a disagi gravissimi degli assistiti, ad appelli e mozioni e telegrammi di protesta, prima che il Governo si accorga di un problema grave di cui già oggi tutti sono a conoscenza.

(3-00672)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — in relazione alla convenzione ANAS-Intermarine per la costruzione di una campata mobile al ponte della Colombiera contro la quale non solo si sono espresse le più importanti associazioni nazionali per la tutela dell'ambiente (ARCI, Italia Nostra, WWF) e dei comuni della Val di Magra, ma ha motivato inquieto dissenso il Ministro per l'ecologia, come già in altri tempi il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della difesa, la Commissione bicamerale sulle commesse di armi che trasmise gli atti del contratto alla procura, il consiglio di amministrazione dell'ANAS in data 6 luglio 1983 — se il Governo non intenda formalmente riconsiderare nel quadro generale della

salvaguardia del territorio che appare ogni giorno di più problema fondamentale della politica italiana, viste le colpevoli negligenze dei governi passati e gli avalli ammessi dall'attuale coalizione, l'opportunità della soluzione prevista, sicuramente compromissoria dell'equilibrio ecologico del parco fluviale del Magra, e acquisire una documentazione tecnica che con serietà sperimenti le possibilità di soluzioni alternative.

Chiedono, altresì, di sapere:

per quali ragioni non sia stata attribuita la competenza del caso in oggetto al Consiglio di Stato e se il Governo intenda demandargliela;

quale sia l'affidabilità della consulenza tecnica sulla cui base il Governo ha espresso controdeduzioni di dubbio valore scientifico.

(2-00269) « CODRIGNANI, NEBBIA, BASSANINI ».

* * *

MOZIONE

La Camera,

rilevato come si sia concluso il primo ciclo triennale di attività 1981-1983 e si sia aperto il secondo 1984-1986 nella politica di cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo senza che il Parlamento in sedute plenarie abbia discusso i risultati ottenuti con lo stanziamento di 4.700 miliardi e il programma del prossimo triennio;

atteso che, secondo il dipartimento, e secondo il bilancio 1984, sono stati decisi stanziamenti per 2.500 miliardi e sono richiesti 3.000 miliardi per il 1985 nella prospettiva di poter raggiungere entro il 1985 una erogazione pari ad una percentuale del P.N.L. oscillante tra lo 0,32 per cento e lo 0,35 per cento;

rilevato come solo il 40 per cento del Fondo di cooperazione si sia concentrato su otto paesi e solo il 54 per cento degli interventi si sia concentrato nei tre settori prioritari agro-alimentare, energia e sanità,

impegna il Governo

a) a fornire (a integrazione della Relazione 1984) il quadro dettagliato di tutti i paesi in via di sviluppo con i quali attualmente vi sono rapporti di cooperazione economica sia sotto la forma di doni, che sotto l'aspetto di crediti di aiuto e l'entità precisa dei fondi effettivamente spesi per ogni singolo paese, aggiornata alla fine del 1983;

b) atteso che all'Africa subsahariana sono stati destinati 236 miliardi nel 1982, 274 miliardi nel 1983 e nel 1984 si prevedono programmi di intervento per 300 miliardi, a presentare al Parlamento una relazione dettagliata non solo sulle somme effettivamente erogate ma sui risultati concreti sinora conseguiti in tale area;

c) a fornire analogamente i risultati della cooperazione con la Somalia e con i paesi dell'Africa australe (SASCC).

Impegnano, altresì, il Governo a indicare:

1) in quali Paesi e per quali programmi sono previsti i 330 miliardi per il 1984 per gli aiuti comunitari e i 405 miliardi di partecipazione al capitale di banche e Fondi internazionali, nonché l'ammontare degli interessi sui redditi di aiuto;

2) come intende combinare opportunamente le risorse del Fondo di cooperazione, i crediti di aiuto e i crediti dell'esportazione sia per evitare un utilizzo puramente assistenziale che un uso distorto dei fondi destinati alla cooperazione e per garantire, invece, l'unica prospettiva perseguibile e cioè quella dell'autonomo sviluppo dei paesi con i quali si intende attuare la cooperazione. In questo quadro vengono richiesti gli elenchi completi e dettagliati degli accordi di cofinanziamenti con la Banca Mondiale, con la Banca Europea per gli investimenti, con la Banca Interamericana per lo sviluppo, con la Banca Africana e con i diversi fondi arabi di sviluppo.

Impegna, altresì il Governo a fornire al Parlamento:

a) l'elenco completo degli enti e organismi incaricati della realizzazione delle varie iniziative di cooperazione;

b) l'elenco completo nominativo di tutti gli enti, associazioni e organismi italiani che hanno ricevuto contributi dal Dipartimento;

c) un rapporto sulle realizzazioni effettuate dalle ONG dall'entrata in vigore della legge e i rapporti redatti dagli uffici competenti e inviati alle ambasciate;

d) informazioni sul «come» viene attuata la cooperazione sanitaria e sui risultati sinora concretamente conseguiti in ogni singolo paese;

e) a quanto ammonti lo stanziamento effettivo, per il 1984, nel settore della ricerca scientifica e della formazione dei tecnici. Si richiede inoltre al Governo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

di indicare con quali iniziative, mezzi e strumenti intenda potenziare questo settore di intervento.

Impegna altresì in Governo,

ad indicare quali iniziative il Governo intende attuare:

1) per un maggiore coinvolgimento delle Università e del CNR nelle attività di cooperazione;

2) per prolungare il periodo di permanenza dei ricercatori italiani inviati all'estero;

3) per incrementare la formazione professionale e tecnica *in loco* e nello stesso tempo per diminuire il fenomeno dei casi di tecnici stranieri, formati in Italia sulla base di programmi di cooperazione con un determinato paese, che poi non ritornano in patria ma sfruttano altrove la competenza acquisita;

4) per evitare produzioni costose di studi o progetti che rimangono nei cassetti,

impegna, inoltre, il Governo a presentare entro il marzo 1984 le nuove direttive politiche per la concentrazione geografica degli investimenti e gli stanziamenti per il triennio 1984-1986;

a indicare entro la stessa data:

come intenda tener conto, nei programmi 1984-1985-1986, delle risultanze dei più recenti convegni internazionali che pongono drammaticamente l'effettiva e netta priorità del settore agro-alimentare;

i nuovi indirizzi che intende perseguire attraverso la politica generale di cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo tenendo conto dell'aumentato indebitamento dei P.V.S., del diminuito impegno di importanti *partners* della CEE nella politica di cooperazione, del

drastico calo di disponibilità del F.M.I. e della Banca mondiale, e del fallimento sostanziale degli obiettivi solennemente affermati in ogni documento nazionale e internazionale;

quali siano i termini e i tempi di attuazione degli ordini del giorno accolti come raccomandazione nel dibattito sul bilancio 1984, e quindi:

1) a fornire alla Corte dei conti in tempo utile tutti i dati necessari per redigere la relazione annuale nei tempi previsti dalla legge recuperando entro il 31 marzo 1984 tutti i ritardi accumulati;

2) a fornire ogni delucidazione sui tempi di attuazione e sulle caratteristiche della annunciata banca dati, garantendo la sua messa in funzione entro il 1984;

3) a rispettare rigorosamente non solo il dettato della legge circa la convocazione («almeno» tre volte all'anno) del Comitato consultivo ma ad intensificare tale convocazione in relazione alla crescente disponibilità di fondi da stanziare e di progetti da valutare;

4) a riequilibrare la composizione della Sezione speciale prevista dalla legge garantendo la presenza in tale sezione del movimento cooperativo, della minore impresa e delle Regioni;

5) a predisporre il piano annuale del 1984 per il volontariato e le ONG definendo non soltanto lo stanziamento di una quota delle finanze disponibili ma i quadri di riferimento, con le priorità e le coerenze necessarie.

In questo senso impegna il Governo

a fissare la data della conferenza nazionale da tenersi nella prima metà del 1984.

(1-00047) « NAPOLITANO, PETRUCCIOLI, SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma